

CONTATTI DOPO LA VIOLENZA DOMESTICA?

Guida per l'esame e l'organizzazione delle relazioni
personali dei minori nei casi di violenza domestica

Paula Krüger & Beat Reichlin



Edizione a cura di:

CSVD
Conférence Suisse contre
la Violence Domestique

SKHG
Schweizerische Konferenz gegen
Hausliche Gewalt

CSVD
Conferenza Svizzera contro
la Violenza Domestica



Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia

SODK – Konferenz der kantonalen
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
CDAS – Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales
CDOS – Conferenza delle direttrici e dei direttori
cantonali delle opere sociali

Prefazione



Troppe e troppi minori sono esposti a episodi di violenza domestica, che compromettono gravemente la loro sicurezza e il loro sviluppo, esponendoli a un maggior rischio di sviluppare problemi comportamentali, soprattutto all'interno della cerchia familiare e in ambito scolastico. Le crisi, le separazioni e i divorzi sono circostanze o periodi in cui si assiste a un'intensificazione della violenza all'interno della coppia.

Le professioniste e i professionisti devono disporre degli strumenti necessari per poter valutare queste situazioni, favorire relazioni di coppia paritarie e non violente e porre l'interesse superiore della o del minore al centro di ogni decisione.

Elisabeth Baume-Schneider, consigliera federale

Dati editoriali e legali

Edizione a cura di:

Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD), per incarico della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)

Autrici/autori:

Scuola universitaria professionale di Lucerna,
Lavoro sociale Prof.ssa dott.ssa Paula Krüger e prof. Beat Reichlin
Werftestrasse 1,
Casella postale 2945
CH-6002 Lucerna
www.hslu.ch/soziale-arbeit

La presente guida è stata redatta sulla base della Guida di Francoforte:

«Umgang bei häuslicher Gewalt?» (Contatti nei casi di violenza domestica), Guida di Francoforte per la valutazione e l'organizzazione dei contatti per i minori che hanno subito violenza domestica da parte del genitore titolare del diritto di visita, a cura del Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII «I diritti dei minori», Francoforte sul Meno, (2016) > [LINK](#)

La nuova edizione è stata realizzata in collaborazione con:

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
Associazione svizzera dei magistrati ASM
Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVG
Organizzazione mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein DAO
Avvocati·e del bambino Svizzera
Protezione dell'infanzia Svizzera
Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt der Kantonspolizei Zürich, Kanton Zürich
Koordinationsstelle Häusliche Gewalt, Kanton Solothurn
Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences du canton de Genève
Coordinamento istituzionale in ambito violenza domestica, Repubblica e Cantone Ticino

Progetto grafico:

Tisato & Sulzer GmbH, Heiden AR

Traduzione in francese:

Catherine Kugler, traductions, Genf

Traduzione in italiano:

SWISS TRANSLATIONS, Chiasso

Data di pubblicazione:

Versioni in tedesco, francese e italiano, 21 ottobre 2025

Fonte:

www.csvd.ch (versione elettronica)

Ringraziamo i nostri partner:



Schweizerische Kriminalprävention
Prévention Suisse de la Criminalité
Prevenzione Svizzera della Criminalità



Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR
Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire ASM
Associazione svizzera dei magistrati ASM
Associaziun svizra dals derschaders ASD



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS
Ufficio federale per l'uguaglianza
fra donna e uomo, UFU
Ufficio federale di giustizia UFG



Kinderschutz Schweiz
Protection de l'enfance Suisse
Protezione dell'infanzia Svizzera



Sommario

Indici	
Indice delle figure e delle tabelle	4
1 Introduzione	5
1.1 Focus, obiettivo e gruppo target	5
1.2 Principi	6
1.3 Struttura della guida	7
2 Violenza domestica	8
2.1 Informazioni tecniche di base	8
2.2 Domande sull'entità e sul contesto della violenza	14
3 Bambini e adolescenti	15
3.1 Informazioni tecniche di base	15
3.2 Domande relative ai bambini e agli adolescenti	16
4 Il genitore vittima di violenza	19
4.1 Informazioni tecniche di base	19
4.2 Domande relative al genitore vittima di violenza	20
5 Il genitore che esercita violenza	21
5.1 Informazioni tecniche di base	21
5.2 Domande relative al genitore che esercita violenza	22
6 Decisione in merito ai contatti dopo episodi di violenza domestica	24
6.1 Informazioni tecniche di base	24
6.2 Questioni relative al benessere del figlio nell'ambito delle relazioni personali	29
6.3 Domande relative ai fornitori di servizi nell'ambito delle relazioni personali (ad esempio, accompagnamento alle visite)	30
7 Approccio professionale	31
7.1 Informazioni tecniche di base	31
7.2 Domande relative a ruoli, incarichi e cooperazione nei casi di violenza domestica	32

Sommario

8	Allegati	33
8.1	Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica	34
8.2	Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo	43
8.3	Neonati e bambini piccoli (0-3 anni) vittime di violenza	50
8.4	Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti	53
8.5	Domande per la valutazione della necessità di protezione del genitore vittima di violenza	55
8.6	Situazione del genitore vittima di violenza	56
8.7	Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili contromisure	58
8.8	Presunti motivi di indulgenza verso persone che esercitano violenza	62
8.9	Distinzione tra elevata conflittualità e violenza domestica	65
8.10	Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza	68
8.11	Alienazione parentale nel contesto di separazione e divorzio in caso di violenza domestica	69
9	Indicazioni bibliografiche	77

Indice delle figure e delle tabelle

Figura 1	Violenza domestica (SCP 2023), persone colpite per tipo di relazione e sesso (dati: UST, 2024)	10
Figura 2	Panoramica delle istituzioni pubbliche chiamate a intervenire nei casi di violenza domestica	34
Tabella 1	Strategie degli uomini che esercitano violenza nei confronti della vittima, del contesto sociale e degli specialisti	60

1 Introduzione

1.1

Focus, obiettivo e gruppo target

Il **focus** della presente Guida è rappresentato dai bambini e dagli adolescenti che hanno vissuto episodi di violenza domestica. Un minore «vive» una violenza domestica quando i genitori o altri membri della famiglia lo maltrattano o lo trascurano, ma anche quando assiste come testimone oculare o auricolare ad atti di violenza domestica tra gli adulti di riferimento della famiglia (madre, padre, partner) o ne percepisce in altro modo le conseguenze.¹ I genitori possono essere conviventi, separati o in fase di separazione.

La struttura della guida è basata sulla «Frankfurter Leitfaden zur Prüfung und Gestaltung von Umgang für Kinder, die häusliche Gewalt durch den umgangsberechtigten Elternteil erlebt haben» (Guida di Francoforte per la verifica e l'organizzazione dei rapporti per i minori che hanno vissuto episodi di violenza domestica da parte del genitore con diritto di visita).² Si tratta di un «adattamento» alla situazione (giuridica) della Svizzera nonché di una revisione e di un aggiornamento delle conoscenze specialistiche in materia. La guida originale è stata elaborata nell'area di Francoforte sul Meno da un gruppo interdisciplinare di esperti, con un duplice **obiettivo**:

- mostrare agli specialisti coinvolti in tali casi quali informazioni reperire e quali valutazioni effettuare per poter prendere decisioni sulle relazioni personali nell'interesse del minore
- e aprire prospettive che si estendano oltre la loro sfera di competenza.³

Tali obiettivi possono essere assunti anche dalla presente guida. Essa è quindi rivolta in particolare ai seguenti **gruppi target**:

- giudici specializzati in diritto di famiglia
- membri delle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)
- rappresentanti dei minori
- curatori
- specialisti nell'assistenza all'infanzia e alla gioventù
- specialisti delle istituzioni di sostegno e protezione di persone vittime di violenza
- specialisti nel lavoro sociale (ad es. nell'ambito dell'accompagnamento alle visite)
- avvocati

In questa seconda edizione aggiornata della Guida, i due autori hanno integrato i nuovi sviluppi e dibattiti giuridici, nonché studi e perizie attuali⁴. Inoltre, l'allegato 11 sull'alienazione genitoriale, elaborato dal gruppo di progetto «Kinder im Herzen der Gewalt» (Minori al cuore della violenza) nel maggio 2023, è stato rivisto e integrato nella Guida.

¹ Cfr. preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; AS 2018 1119); cfr. anche: Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (Centro di intervento bernese contro la violenza domestica) (2013, p. 4)

² Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco Libro VIII (2016)

³ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 6)

⁴ Tra gli altri Büchler & Raveane (2024); Droz-Sauthier et al. (2024); Krüger et al. (2024)



1.2

Principi

La violenza domestica è un tema trasversale e combatterla è un compito che chiama in causa più attori. Partire da posizioni di fondo condivise favorisce una collaborazione mirata.⁵ È possibile formulare le seguenti posizioni di fondo, individuate e motivate all'interno della presente guida:⁶

- Una presa di posizione chiara degli specialisti contro i comportamenti violenti è imprescindibile.
- Sperimentare la violenza domestica mette in pericolo la crescita dei bambini e degli adolescenti. Ciò accade anche quando i genitori credono che i loro figli non percepiscano tale violenza. Assistere a episodi di violenza pregiudica lo sviluppo emotivo, fisico e cognitivo dei minori. «I bambini hanno bisogno di tempo per elaborare ciò che hanno vissuto e per ritrovare una certa stabilità e un orientamento».⁷ Il tempo necessario per compiere tale processo varia da persona a persona.
- I contatti nell'ambito delle visite implicano che il genitore che esercita violenza⁸ si assuma la responsabilità del proprio comportamento e adotti o accetti misure atte a modificarlo.
- Le relazioni personali possono essere intrattenute se:
 - è possibile garantire che non vi siano ulteriori pericoli, episodi di violenza o manipolazioni del bambino o dell'adolescente,
 - il genitore che accudisce il figlio (di norma il genitore vittima di violenza) si trova in una condizione di stabilità e le relazioni personali/visite non sono fonte di nuovi traumi né compromettono la sua capacità di prendersi cura dei figli,
 - le relazioni personali non traumatizzano nuovamente il bambino o l'adolescente e non lo opprimono eccessivamente a livello psichico,
 - la volontà del bambino o dell'adolescente è stata recepita, vagliata e rispettata.
- Le relazioni personali devono essere controllate e monitorate attraverso opportune disposizioni e misure, e se necessario accompagnate.

⁵ Per le condizioni che favoriscono e ostacolano la collaborazione interdisciplinare in materia di protezione dell'infanzia, cfr. ad es. Krüger & Niehaus (2010; 2016).

⁶ Cfr. Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 6))

⁷ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 6)

⁸ Con questo termine, nel prosieguo del testo, ci si riferisce di norma a un genitore o a entrambi i genitori, ma anche ai nuovi partner dei genitori del bambino/dell'adolescente.

1.3

Struttura della Guida

Le decisioni in merito ai contatti dopo una violenza domestica sono complesse e influenzate da diverse posizioni e interessi, pertanto richiedono un'analisi approfondita in ogni singolo caso. La Guida è strutturata in modo tale che i principi sopra enunciati siano avvalorati e suffragati a livello specialistico. Il testo si concentra sulle persone coinvolte, ovvero fornisce informazioni di base sulla tematica della violenza domestica in generale e sui soggetti che a vario titolo ne fanno esperienza: i bambini e gli adolescenti colpiti, il genitore che esercita violenza e il genitore vittima di violenza. Sul piano pratico, il colloquio con questi soggetti costituisce un elemento fondamentale, sia nel contesto di audizioni formali con le persone direttamente coinvolte che nell'ambito di consulenze. I capitoli seguenti sono articolati in una prima parte che fornisce informazioni tecniche di base e in una seconda nella quale sono elencate varie domande che possono essere impiegate nel colloquio, nella definizione della sua struttura e/o nella riflessione. Nello specifico, la Guida è suddivisa come segue:

- Il **capitolo 2** è dedicato alla definizione, all'entità e alle dinamiche della violenza domestica. Propone inoltre distinzioni rispetto ad altre tipologie di conflitti genitoriali riguardo ai figli. Le domande centrali che si pongono in questa sede riguardano l'entità e il contesto della violenza.
- Il **capitolo 3** si concentra sui bambini e sugli adolescenti. L'attenzione è rivolta alle domande relative all'esperienza della violenza, alla situazione di stress e alla necessità di protezione dei minori.
- Il **capitolo 4** mostra le conseguenze della violenza di coppia sul genitore che la subisce. Anche in questo caso sono fondamentali le domande sulla necessità di protezione.
- Nel **capitolo 5** l'accento è posto sulle persone che esercitano violenza domestica. Le domande elencate in questo capitolo si focalizzano sull'assunzione di responsabilità da parte del soggetto che esercita violenza e sulla sua capacità di educare.
- Il **capitolo 6** si concentra sull'elaborazione concreta di regole relative ai contatti dopo una violenza domestica, tenendo conto delle nozioni acquisite nei capitoli precedenti.
- Nei casi di violenza domestica sono coinvolti rappresentanti di diverse professioni, pertanto è indispensabile una buona collaborazione. Il **capitolo 7** tratta dell'adozione di un approccio professionale appropriato; in tale contesto sono essenziali le domande sulla verifica del proprio ruolo e degli incarichi ad esso correlati.
- Il **capitolo 8** contiene vari allegati che servono ad approfondire gli argomenti trattati nei capitoli da 1 a 6.

Come illustrato, la violenza domestica può essere risolta solo attraverso un'azione comune. Un approccio condiviso favorisce maggiore professionalità garantendo un aiuto alle persone in difficoltà vittime di violenza domestica. La presente guida intende contribuire a salvaguardare lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, sostenendo i/le professionisti/e nel loro difficile compito. Suggerimenti e indicazioni provenienti dalla pratica sono quindi molto graditi.

In tutto il documento è possibile collegarsi a partire da ogni pagina al sommario e agli allegati cliccando sulle rispettive caselle:


[Indici](#)
[Allegati](#)

2 Violenza domestica



2.1 Informazioni tecniche di base

2.1.1 Definizione, entità e dinamiche

La presente Guida si basa sulla definizione di violenza domestica indicata dalla «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (Convenzione di Istanbul, di seguito CI).⁹ Secondo tale definizione, l'espressione «violenza domestica» designa:

«tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» (art. 3 lett. b CI).

La violenza di coppia è una forma di violenza domestica. Rientrano in tale categoria anche le forme di violenza tra (ex) partner in relazioni eterosessuali o omosessuali.¹⁰

- Violenza fisica, ad esempio picchiare, stratonare, mordere, strangolare, spintonare
- Violenza psicologica, ad esempio minacciare, umiliare, intimidire
- Violenza sociale, ad esempio dominare, vietare o controllare ossessivamente i contatti, rinchiusere in casa
- Violenza sessuale, ad esempio molestare sessualmente, costringere a compiere atti sessuali (compreso lo stupro)
- Violenza economica, ad esempio vietare di lavorare o obbligare a farlo, confiscare il salario
- Negligenza (specialmente nei confronti di figli o partner bisognosi di cure)

Secondo la Convenzione di Istanbul (CI), anche lo stalking¹¹ e il matrimonio forzato¹² sono forme di violenza domestica.

La violenza di coppia e le altre forme di violenza domestica possono manifestarsi sia singolarmente sia combinate tra loro. Ad esempio, una persona può esercitare violenza all'interno della coppia e anche contro altri familiari della propria economia domestica. È inoltre possibile che una stessa persona sia contemporaneamente vittima e autrice di violenza domestica. Per di più, la violenza può essere esercitata o subita da più membri del nucleo familiare.¹³ La violenza domestica è dunque agita in costellazioni diverse, non solo in legami familiari biologici o legalmente riconosciuti; non è nemmeno necessario che le persone che esercitano violenza e le persone vittime di violenza vivano insieme.

⁹ Gruppo di lavoro 2018 1119. Le disposizioni della Convenzione di Istanbul devono essere prese in considerazione nell'interpretazione del diritto nazionale (Büchler & Raveane, 2024, N15). Per la situazione giuridica in Svizzera, cfr. Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2022).

¹⁰ Ad oggi, tuttavia, esistono relativamente pochi studi sulla violenza nelle relazioni omosessuali o nelle coppie transessuali (Krüger & Caviezel Schmitz, 2024). Questo fenomeno è ancora considerato un tabù (cfr. ad esempio Ohms, 2020).

¹¹ L'articolo 34 della Convenzione di Istanbul definisce lo stalking come «un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità. Lo stalking minaccia o pregiudica l'integrità psichica, fisica e/o sociale delle vittime.» (UFU, 2020b, p. 8).

¹² Si parla di matrimonio forzato quando due persone adulte o minorenni vengono obbligate dalla famiglia o dall'ambiente sociale a contrarre matrimonio o a rimanere sposate contro la volontà di una o di entrambe. (UFU, 2020a, p. 8).

¹³ UFU (2020a, p. 5)

Spesso, infatti, la violenza domestica o di coppia si verifica quando subentra una separazione. Tuttavia, pur tenendo conto della varietà di forme e contesti relazionali, è possibile individuare alcune caratteristiche fondamentali che distinguono la violenza domestica da altre forme di violenza interpersonale:

- Nella maggior parte dei casi, gli atti violenti si verificano nella propria casa, ossia in un luogo che dovrebbe offrire sicurezza e protezione.
- L'integrità fisica, sessuale e/o psichica della vittima viene minacciata o lesa da una persona a lei vicina, con la quale ha un legame emotivo e spesso intimo.¹⁴
- La separazione, il divorzio o lo scioglimento della comunione domestica non sempre segnano definitivamente la fine del legame emotivo tra la persona che esercita violenza e la persona vittima di violenza.
- Spesso, un comportamento violento sistematico nei confronti di minori, partner o persone anziane nella sfera domestica si basa su una disparità di potere e la consolida [...]. Esiste una stretta correlazione tra comportamenti di dominio e controllo da un lato e uso della violenza nel rapporto dall'altro.¹⁵

Sul piano della relazione tra la persona che esercita violenza e quella vittima di violenza, i fattori di rischio noti per la violenza di coppia includono dunque una disparità di potere e un comportamento di dominio e controllo.¹⁶ Sul piano dell'individuo, i fattori di rischio noti per la persona che esercita violenza comprendono, fra l'altro, il consumo di alcol e droghe nonché preoccupazioni finanziarie.¹⁷

La Convenzione di Istanbul tiene conto del fatto che le persone possono esercitare violenza domestica o esserne vittima a prescindere dal genere.¹⁸ Di conseguenza, nell'intera guida (compresi gli allegati) si parte dal presupposto che sia i padri che le madri possano subire atti di violenza domestica ed entrambi possano compierne contro i rispettivi partner e/o i figli, anche se esistono differenze tra uomini e donne. Dagli studi emerge che le donne non esercitano solo violenza psicologica contro i loro partner, ma anche fisica, sessuale, sociale ed economica.¹⁹ Tuttavia, le donne subiscono molto più spesso degli uomini violenza grave reiterata inserita in un modello di intimidazione e controllo.²⁰ Ciò però non significa che gli uomini risentano meno della violenza: proprio come le donne, anch'essi soffrono non solo per le lesioni visibili, ma anche per quelle invisibili.

Anche dalle statistiche ufficiali (ad esempio, la Statistica criminale di polizia SCP) e dagli studi del sommerso emerge che le vittime di violenza sono in prevalenza donne, mentre gli autori di violenza sono per lo più uomini. Nel 2019 e 2020, ad esempio, circa il 70% delle persone colpite registrate dalla polizia erano donne (cfr. fig. 1) e circa tre quarti delle persone accusate erano uomini.²¹

¹⁴ UFU (2020a, p. 4)

¹⁵ UFU (2020a, p. 4)

¹⁶ UFU (2020b)

¹⁷ Capaldi, Knoble, Shortt & Kim (2012). Seguendo il modello ecologico dell'OMS (2003), i fattori di rischio e di protezione vengono distinti a livello individuale, relazionale, comunitario e sociale (cfr. anche: UFU, 2020b).

¹⁸ UFU (2020a, p. 3)

¹⁹ Schemmel, Goede & Müller (2022); per una sintesi cfr. ad esempio Fiedeler (2020)

²⁰ UFU (2020c, p. 3); Schemmel, Goede & Müller (2022)

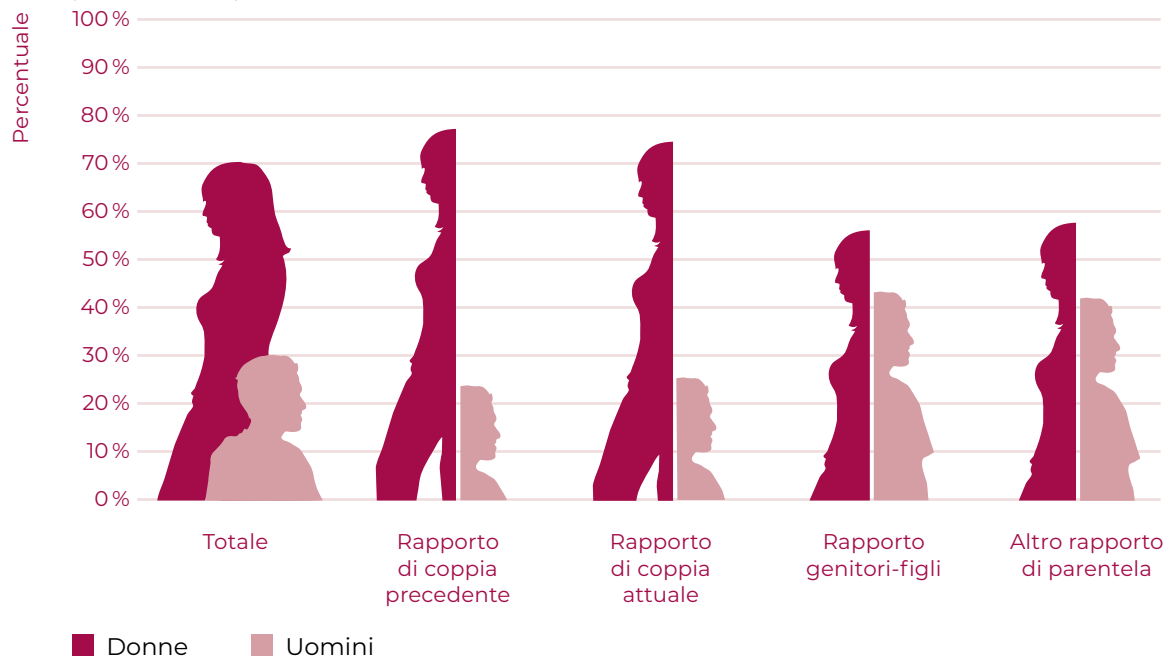
²¹ UFU (2024a)

Rapporto autore-vittima

Figura 1

Violenza domestica (SCP 2023), persone colpite per tipo di relazione e sesso

(Dati: UST, 2024)



Nell'interpretazione di queste cifre della SCP, occorre tuttavia tenere presente che esse si riferiscono solo a casi giunti all'attenzione della polizia. Gli studi mostrano invece che il numero di casi non denunciati è molto elevato, perché molte vittime non si fidano con nessuno per vergogna o paura. Secondo lo Swiss Crime Survey 2015, solo poco meno di un quarto delle vittime di violenza domestica (violenza sessuale, vie di fatto/minacce) ha denunciato l'accaduto alla polizia.²² Ciò riguarda sia le donne che gli uomini vittime di violenza.²³ Per quanto concerne le persone che esercitano violenza, emerge un elemento interessante: sembra infatti che le donne riconoscano più facilmente di aver esercitato violenza direttamente dopo l'atto, rivelandolo alla polizia o ad altre istanze. Gli uomini lo fanno meno di frequente. Spesso, inoltre, le donne si vedono sia come vittime che come autrici della violenza; gli uomini, invece, si considerano o vittime o autori. Le donne tendono a sminuire prevalentemente se stesse, mentre gli uomini tendono a sminuire la partner.²⁵

La violenza non ha un impatto negativo solo sugli adulti coinvolti. I figli che assistono a episodi di maltrattamento fra i genitori subiscono un trauma che mette a rischio il loro benessere.²⁶ Secondo lo «Studio Optimus», nel 18,7% dei casi di (sospetta) messa in pericolo del bene del figlio segnalati tra settembre e novembre 2016 a una delle 351 istituzioni partecipanti (fra cui APMA, servizi sociali, polizia, gruppi di protezione dell'infanzia presso gli ospedali), i minori hanno assistito a episodi di violenza tra i genitori. Si è trattato di 1155 casi in tre mesi.^{27, 28}

²² Biberstein & Killias (2016)

²³ A questo proposito, cfr. anche: Pfeiffer & Seifert (2014; cit. in Fiedeler, 2020) o, per quanto riguarda gli uomini come vittime: Schemmel et al. (2022)

²⁵ Gulowski (2020)

²⁶ UFU (2020d); Krüger et al. (2018); cfr. anche: Büchler & Raveane (2024, N14)

Per quanto riguarda l'impatto e gli effetti della violenza domestica, non sono rilevanti solo le diverse forme e i diversi atti di violenza, ma anche l'intensità della violenza esercitata, la valutazione soggettiva che ne compie la vittima (ad es. dolorosa, fonte di angoscia, non minacciosa) nonché la frequenza degli episodi e la durata del periodo lungo il quale si verificano. Secondo Johnson²⁹ si possono distinguere due modelli fondamentali: quello della violenza situazionale o del comportamento conflittuale spontaneo e quello della violenza sistematica o del comportamento controllante. I due modelli si possono descrivere come segue:

- Il modello della violenza situazionale o del comportamento conflittuale spontaneo è caratterizzato dal verificarsi di atti violenti – una tantum, ripetuti o in qualche caso con cadenza regolare – nell'ambito di conflitti di coppia o familiari. Lo scopo di tali atti è quello di dare sfogo alle tensioni interiori e risolvere il conflitto. «La violenza situazionale trova terreno fertile laddove sussistono pressioni individuali o familiari, scarse capacità comunicative e relazionali, competenze insufficienti per la risoluzione dei conflitti, povertà di risorse sociali e socioeconomiche [...]. Pur non poggiando su un'infrastruttura costante di potere e controllo, può comunque trasformarsi in un comportamento violento sistematico.»³⁰
- A differenza della violenza situazionale, il modello della **violenza sistematica o del comportamento controllante** ha una natura «strutturale» e un carattere persistente ed è caratterizzato da «un rapporto asimmetrico di abuso, che si manifesta con un ampio spettro di comportamenti controllanti, umilianti e prevaricatori volti a dominare il rapporto e l'altra persona e a creare un divario di potere duraturo. Diversamente dalla violenza situazionale, in quella sistematica si osserva un rapporto tra i sessi sbilanciato, con gli uomini nettamente più spesso nel ruolo di soggetti che esercitano violenza.»³¹

La teoria del ciclo della violenza sviluppata da Leonore Walker descrive un ulteriore modello di violenza osservato frequentemente nei rapporti di coppia. Il ciclo della violenza contempla le seguenti fasi: «1) accumulo di tensione, 2) esplosione della violenza (fisica, sessuale) e 3) pentimento, riconciliazione e distensione»,³² seguiti da un nuovo graduale accumulo di tensione e da una nuova esplosione di violenza. Questo ciclo si ripete con frequenza variabile, «finché un intervento o una separazione (o nel peggiore dei casi l'uccisione della vittima) non lo interrompe. [...] Sia le singole fasi sia l'intero ciclo possono avere durate diverse»³³ (da alcune ore fino a un anno o più). Con il tempo, la violenza può diventare più intensa e/o più frequente.³⁴ Specialmente quando tali tensioni nella coppia persistono per un lungo periodo, spesso le persone esterne alla famiglia ma a conoscenza della situazione si chiedono perché la vittima non opti per la separazione.

²⁷ Cfr. Schmid (2018). Nell'interpretazione dei risultati dello Studio Optimus occorre considerare alcune limitazioni: da un lato, anche in questo ambito si tiene conto inevitabilmente solo dei casi segnalati alle istituzioni, che sono in parte sospetti e in parte confermati; dall'altro, non è da escludere che gli specialisti che hanno registrato i casi abbiano adottato criteri diversi nell'attribuirli alle varie forme di pericolo. Non è nemmeno da escludere che i bambini siano stati registrati più di una volta, nel qual caso le cifre non indicano il numero di bambini coinvolti nella violenza, bensì il numero di episodi segnalati. Inoltre, i casi sono stati registrati dalle istituzioni solo per tre mesi nell'autunno 2016. È comunque ipotizzabile che vi siano fluttuazioni stagionali nella violenza contro i figli (Shields et al., 2021).

²⁸ Nelle statistiche, l'esperienza vissuta dai figli della violenza genitoriale viene spesso classificata come violenza psicologica e non come una forma di violenza a sé. I dati non forniscono pertanto un quadro chiaro dell'entità del fenomeno.

²⁹ Johnson (2005, 2008), citazione da UFU (2020a)

³⁰ UFU (2020a, p. 9)

³¹ UFU (2020a, p. 9)

³² UFU (2021, p. 7)

³³ UFU (2021, p. 7)

³⁴ Originariamente è stato concepito come modello per spiegare la violenza sulle donne da parte del partner, ma ci si è resi conto che anche nei rapporti omosessuali possono instaurarsi cicli della violenza (Dutton 1994). Sulla base delle esperienze accumulate nella prassi, il modello è stato ulteriormente sviluppato nella sua descrizione e le fasi del ciclo della violenza sono state in parte ulteriormente differenziate (UFU, 2021, p. 7).

Non è raro che la vittima stessa sia ritenuta responsabile dei ripetuti episodi di violenza. A questo proposito, è importante considerare che le vittime non mantengono in essere la relazione violenta per semplice passività, ma per salvaguardare la propria sicurezza e quella dei propri figli. I fattori che rendono difficile abbandonare una relazione violenta di questo genere sono elencati nell'**allegato 6**.

2.1.2

Distinzione tra conflitto genitoriale legato al figlio e violenza domestica

Nel contesto della regolamentazione delle relazioni personali nei casi di violenza domestica occorre tenere presente che non tutti i conflitti all'interno delle coppie e delle famiglie costituiscono violenza domestica. È importante distinguere tra conflitto genitoriale legato al figlio e violenza domestica anche quando il conflitto genitoriale riguardante la custodia e i contatti con il figlio comune sussiste da molto tempo, ovvero quando ci si trova di fronte a un caso di «elevata conflittualità». Anche questa situazione costituisce una messa in pericolo del bene del figlio, soprattutto perché quest'ultimo viene spesso coinvolto nel conflitto e il rapporto con l'altro genitore risulta teso.^{35, 36} In questo contesto, si presentano anche casi in cui un genitore cerca di impedire al figlio di avere contatti con l'altro genitore. L'intolleranza all'attaccamento³⁷, ovvero la mancanza di comprensione da parte di un genitore del fatto che la relazione del figlio con l'altro genitore è importante dal punto di vista emotivo ed essenziale per il suo bene, è spesso interpretata come limitata capacità di educare del genitore in questione. In questi casi, il genitore che accudisce il figlio spesso sfrutta quest'ultimo per alimentare la propria autostima. «I figli, dal canto loro, cercano di soddisfare le esigenze del genitore manifestando grande premurosità e lealtà. Ciò li porta a sentirsi fortemente responsabili per il benessere del genitore, in un modo che è difficile da sostenere a lungo termine.»³⁸ Spesso il genitore che accudisce il figlio non è consapevole della situazione di dipendenza in cui si pone nei confronti di quest'ultimo e della confusione di ruoli che tale condizione genera nel minore. «Addossa al figlio un elevato grado di responsabilità personale, come se fosse un adulto, anche nelle questioni che riguardano i contatti con il genitore rifiutato»³⁹, ed è orgoglioso del comportamento apparentemente autonomo e maturo del minore. In molti casi, il genitore che accudisce il figlio esprime anche timori riguardo alla cura e all'accudimento adeguato di quest'ultimo. Tali paure possono certamente derivare dall'esperienza. In questo contesto, tuttavia, Salzgeber sottolinea che se il genitore che accudisce il figlio muove accuse di violenza contro l'altro genitore, sospetta abusi o dichiara che il figlio rifiuta fortemente il contatto con l'altro genitore, non è corretto pensare subito a una situazione di mancata tolleranza del legame.

³⁵ Servizio di coordinamento violenza domestica, Dipartimento di sicurezza e giustizia del Cantone di San Gallo [KoHG-SG] (2021, p. 6); Ufficio per la consulenza giovanile e professionale del Cantone di Zurigo (2020, p. 9 seg.)

³⁶ I genitori in situazione di elevata conflittualità sostengono accese dispute legali per il figlio, hanno sviluppato sentimenti di rabbia e sfiducia nei confronti del partner, si rendono spesso responsabili di attacchi verbali e «occasionalmente anche di scontri fisici. Incontrano difficoltà continue per via dei figli, non sono in grado di comunicare in maniera costruttiva fra loro per il bene dei figli o di sviluppare un modello di accudimento stabile.» (Salzgeber, 2015, p. 465 seg.)

³⁷ Nell'ambito della perizia psicologica in materia di diritto di famiglia, gli esperti raccomandano un «uso prudente del termine tolleranza all'attaccamento come costruito psicologico» (Kindler & Salzgeber, 2023, p. 51). Poiché non esiste una concettualizzazione uniforme della tolleranza all'attaccamento, gli esperti devono in ogni caso spiegare come viene utilizzato il termine e come è stato studiato. È quindi opportuno che i periti si concentrino innanzitutto sugli indicatori di una mancanza di tolleranza all'attaccamento ben documentati empiricamente. Tra questi figurano, ad esempio, la violenza o la pressione esercitata dai genitori sui figli affinché prendano le loro difese. Per evitare che determinati comportamenti dei genitori assumano un peso sproporzionato, questi non dovrebbero essere ripetutamente presi in considerazione nelle valutazioni degli esperti (cfr. Kindler & Salzgeber, 2023, p. 51). L'uso del concetto di gatekeeping (cfr. anche allegato 11), inoltre, presenta alcuni vantaggi rispetto al concetto di tolleranza all'attaccamento, in quanto (1) non presuppone un conflitto interiore nel bambino «tra [un] attaccamento effettivamente rifiutato dal bambino all'altro genitore, che però viene poi tollerato» (Kindler & Salzgeber, 2023, p. 55), e (2) perché – aspetto particolarmente importante nei casi di violenza domestica – il concetto di gatekeeping riconosce sia la promozione del contatto come modello, sia la motivazione della protezione da un contatto pericoloso del bambino con l'altro genitore. (3) Il terzo vantaggio del concetto di gatekeeping rispetto alla tolleranza all'attaccamento è che si riferisce al comportamento dei genitori (Kindler & Salzgeber, 2023, p. 55).

³⁸ Salzgeber (2015, p. 471)

³⁹ Salzgeber (2015, p. 471)

In simili situazioni occorre piuttosto, svolgere ulteriori indagini diagnostiche sui sospetti formulati. Proprio a causa di diagnosi eccessivamente frettolose che riportano di intolleranza del legame sono stati commessi gravi errori di valutazione a scapito del bene del figlio.⁴⁰ È inoltre necessario evitare il termine Parental Alienation Syndrome (PAS, sindrome da alienazione genitoriale) per indicare una forma particolarmente pronunciata di intolleranza all'attaccamento, poiché tale concetto non è basato su evidenze scientifiche. È pure scorretto considerare il genitore rifiutato esclusivamente quale una vittima, come invece spesso accade nella letteratura legata alla PAS.⁴¹

«Non di rado il genitore rifiutato reagisce comprensibilmente con notevole sofferenza al fatto di essere respinto, talvolta anche in maniera irrispettosa, dal figlio. Tale sofferenza è riconducibile alla difficoltà ad adattarsi alla mutata qualità del rapporto con il figlio, che incontra solo negli orari di visita. Il genitore in questione può allora reagire cercando di imporre strutture e limiti al figlio, insistendo sui diritti di visita. Il figlio si sottrae al conflitto tra i genitori rifugiandosi dal «genitore buono». Al contrario, il genitore rifiutato viene bollato come cattivo o addirittura angosciante. Non è quindi raro che il genitore che vive separato approfitti dei diritti di visita per esprimere il proprio risentimento e la propria rabbia nei confronti dell'altro genitore, al quale il figlio è, di norma, emotivamente più vicino. I figli reagiscono con grande sensibilità a questo comportamento, sentendosi costantemente messi alla prova nella loro lealtà verso l'altro genitore. I minori non possono sopportare una condizione del genere per un periodo prolungato senza risentirne.»⁴²

Spesso, anche i genitori che vivono separati hanno bisogno di sostegno per riuscire a mantenere un atteggiamento rispettoso e non invadente nei confronti dei figli. Ulteriori informazioni sul controverso concetto di alienazione genitoriale sono disponibili nell'**allegato 11**.

In ogni caso, benché i conflitti fra i genitori sopra descritti costituiscano una messa in pericolo del bene del figlio, essi vanno distinti dalla violenza domestica (cfr. anche l'allegato 9). Infatti, mentre nei casi di violenza domestica la protezione del genitore vittima di violenza e dei figli è in primo piano, nei conflitti legati alle relazioni personali e alla regolamentazione dell'accudimento, l'attenzione è rivolta a creare una situazione il più possibile adatta alle esigenze dei figli. Ciò include anche il fatto di incoraggiare i genitori a cooperare e a comunicare, affinché il contatto del figlio con l'altro genitore possa essere per quanto possibile svincolato dal conflitto genitoriale. La presente guida si riferisce esclusivamente a indicazioni tecniche per la verifica e l'organizzazione delle relazioni personali dei minori esposti alla violenza domestica. Gli specialisti coinvolti nei casi concreti devono chiarire preliminarmente se le dinamiche genitoriali sono gravate principalmente da conflitti legati alle relazioni personali e all'accudimento oppure da violenza domestica.⁴³ Non in tutti i casi è possibile una tale differenziazione, poiché gli ambiti di regolamentazione e le cause sono complessi e possono sovrapporsi. In letteratura vengono indicate le seguenti caratteristiche distintive:

Conflitti e discussioni comportano spesso aggressioni verbali e talvolta addirittura fisiche, senza che vi sia un rapporto di potere dominante tra le parti coinvolte. Singoli atti di violenza come urla o spintoni e incidenti isolati non sono generalmente considerati violenza domestica, a meno che non causino lesioni o siano percepiti dalla vittima come minacciosi, intimidatori o violenti.

⁴⁰ Salzgeber (2015, p. 473)

⁴¹ Salzgeber (2015, p. 474 e segg.)

⁴² Salzgeber (2015, p. 472)

⁴³ Cfr. Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 10)

Conflitti genitoriali gravi e prolungati possono mettere a rischio il benessere dei minori coinvolti. Nello stabilire l'autorità parentale e la custodia in caso di separazione, tali conflitti devono essere pertanto valutati in modo differenziato tenendo in considerazione altri fattori. La violenza domestica può anche manifestarsi in forme di violenza psicologica sottile quali denigrazioni, intimidazioni o minacce mirate e persistenti o nell'impedimento dei contatti sociali. Atti di violenza che presi singolarmente possono apparire come poco gravi, sono spesso episodi non isolati, associabili quindi ad un vero e proprio modello comportamentale. Per valutare se si è in presenza di violenza domestica e non di liti o conflitti ordinari, occorre pertanto considerare i modelli comportamentali della persona che esercita violenza, la percezione soggettiva della violenza da parte della vittima, nonché le conseguenze immediate e a lungo termine della violenza su quest'ultima.⁴⁴ Si tratta di un compito impegnativo per il quale gli esperti coinvolti devono essere opportunamente formati.



2.2

Domande sull'entità e sul contesto della violenza

Le domande relative alla portata e al contesto della violenza possono aiutare a descrivere con maggiore precisione gli episodi di violenza verificatisi. Ciò contribuisce in ultima analisi anche alla valutazione del benessere del minore o di un eventuale pericolo dello stesso. Le descrizioni dovrebbero essere registrate nel modo più imparziale possibile. È necessario prestare particolare attenzione a non liquidare in modo generale come false, le segnalazioni che non corrispondono alle proprie idee o teorie soggettive sulla violenza domestica. In questo contesto è importante confrontarsi anche con le proprie convinzioni e il proprio atteggiamento nei confronti della violenza domestica e delle persone coinvolte. Informazioni e domande utili a tal fine si trovano nei **capitoli 4 e 5** e negli **allegati 7 e 8**. Possibili domande riguardo all'entità e al contesto della violenza, per le quali sarebbe opportuno raccogliere informazioni dalle fonti disponibili, sono:

- Cosa è successo?
- Chi esercita violenza? (A questo proposito occorre tenere presente che la violenza non deve necessariamente provenire da una sola persona e che si distinguono diverse forme di violenza; non si tratta quindi solo di violenza fisica).
- Chi è stato ferito o chi prova sofferenza, chi ha subito un danno? Quale è la gravità delle lesioni/del danno?
- Quali sono la durata e l'evoluzione della violenza? Qual è la dinamica della relazione violenta?
- Ci sono stati uno o più interventi della polizia?
- Ci sono indizi di violenza psicologica? Come possono essere descritti?
- Sono presenti ulteriori fattori di stress sul piano sanitario e/o sociale? Quali sono?

Ulteriori informazioni sulle istituzioni potenzialmente coinvolte nei casi di violenza domestica e sulle possibili misure da adottare sono disponibili nell'**allegato 1** («Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica»). Per la distinzione tra conflitti genitoriali e violenza domestica, cfr. anche l'**allegato 9**.

⁴⁴ Cfr. UFU (2020a)

3 Bambini e adolescenti



3.1 Informazioni tecniche di base

Oggi non vi sono dubbi circa il fatto che oltre alla violenza reiterata e diretta contro i bambini e gli adolescenti, anche l'esposizione ad episodi di violenza tra i genitori, ha un impatto negativo sulla salute (psichica) dei minori coinvolti, sul loro comportamento e sul loro sviluppo.⁴⁵ Essa può provocare, ad esempio, un maggiore rischio di disturbi della regolazione (es. disturbi del sonno), disturbo post-traumatico da stress e depressione.⁴⁶ Inoltre, questi bambini e adolescenti hanno una maggiore probabilità di essere a loro volta maltrattati⁴⁷ o di subire atti di bullismo da parte dei loro coetanei.⁴⁸ Sono inoltre più esposti al rischio di sviluppare comportamenti violenti in età giovanile o adulta.⁴⁹ Di conseguenza, l'esperienza della violenza domestica o l'esposizione alla violenza tra i genitori, è oggi considerata una forma specifica di pericolo per il bambino, di gravità equiparabile ad altre forme di violenza. La competente autorità di protezione dei minori e degli adulti o i tribunali, avviano o ordinano eventuali accertamenti in merito all'esistenza e alle caratteristiche della messa in pericolo del bene del figlio e, in caso affermativo, determinano le misure necessarie.

Assistere a minacce o aggressioni ai danni di un genitore provoca un notevole stress nei figli. Più questi ultimi sono piccoli, più questo genere di minaccia viene vissuta in modo intenso e percepita anche come un'azione rivolta contro loro stessi. In tal senso, tali minacce vengono pure vissute come una messa in pericolo del proprio rapporto di attaccamento⁵⁰ sia con il genitore vittima di violenza che con il genitore che la esercita. Gli studi hanno evidenziato una percentuale superiore alla media di attaccamento madre-figlio incerto e disorganizzato tra i figli con questo tipo di vissuto. Viene inoltre evidenziato che un minore confrontato a questo genere di esperienza, a causa del comportamento del genitore che subisce violenza e nonostante la sua vicinanza, sembra sviluppare un grado di sicurezza emotiva limitato.⁵¹ L'attaccamento disorganizzato può inoltre dare luogo a un'inversione dei ruoli (parentificazione). I figli mostrano nei confronti della madre vittima di violenza un «comportamento premuroso e controllante [...], che ha lo scopo di stabilizzarla emotivamente».⁵² Tuttavia, per quanto riguarda il benessere dei minori, la loro sicurezza emotiva è di fondamentale importanza. Va tenuto presente che i processi di parentificazione non necessariamente risultano dannosi. Si richiede quindi un'accurata valutazione, per poter distinguere tra parentificazione adattiva e distruttiva.⁵³



Nei casi di conflitto e di separazione dei genitori, quindi, ci si prefigge spesso l'obiettivo di mitigare il conflitto e mantenere il contatto tra il figlio e le sue figure di attaccamento. Nei casi di violenza di coppia, tuttavia, può essere necessario «concentrare l'attenzione sulla stabilizzazione della relazione del figlio con il genitore che lo accudisce in misura prevalente».⁵⁴ Ciò può accadere, ad esempio, quando i diritti di visita portano ripetutamente a conflitti che spaventano o generano angoscia nel minore, oppure quando il minore o il genitore che lo accudisce in misura prevalente, subisce forti pressioni per le esperienze di violenza vissute.⁵⁵

⁴⁵ Kindler (2013), McTavish, MacGregor, Wathen & MacMillan (2016)

⁴⁶ Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016); Kindler (2013)

⁴⁷ Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini (2016); Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal (2021)

⁴⁸ Kindler (2013)

⁴⁹ Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini (2016)

⁵⁰ Per maggiori informazioni sul tema dell'attaccamento e sugli stili di attaccamento, cfr. **allegato 3**.

⁵¹ Per una sintesi, cfr. ad esempio Kindler (2013)

⁵² Kindler (2013, p. 43); per i modelli di parentificazione nei bambini che hanno assistito a violenza domestica, cfr. anche: de Andrade & Gahleitner (2020)

⁵³ Masiran, Ibrahim, Awang & Ying Lim (2023)

⁵⁴ Kindler (2013, p. 46)

⁵⁵ Kindler (2013)

Anche Büchler e Raveane, nella loro perizia, affermano che l'assunto giuridico secondo cui dopo una separazione i contatti personali regolari con entrambi i genitori sono nell'interesse del minore (art. 298 cpv. 2^{bis} e art. 298 cpv. 3^{bis} CC), non si applica in caso di violenza domestica (cfr. anche capitolo 6).⁵⁶

A seconda della fase di sviluppo, il fatto di assistere ad atti di violenza ha effetti diversi sul bambino:⁵⁷ già durante la gravidanza, i maltrattamenti fra i genitori si ripercuotono negativamente sulla sua salute. Ad esempio, la violenza contro la madre aumenta il rischio di parto prematuro o aborto spontaneo (cfr. anche l'**allegato 3**).⁵⁸ Nei neonati, l'esposizione alla violenza domestica tra i genitori, può causare alterazioni del sistema ormonale dello stress, dell'autoregolazione del sistema nervoso autonomo e/o dell'epigenetica.⁵⁹ La dipendenza del bambino dalle persone che lo accudiscono può rendere la violenza domestica addirittura più grave del maltrattamento diretto.⁶⁰ I bambini leggermente più grandi hanno maggiori probabilità di sviluppare disturbi psicosomatici come mal di testa, mal di stomaco, enuresi o incubi.⁶¹ In generale, non essendo ancora in grado di esprimersi adeguatamente con il linguaggio verbale, i bimbi piccoli manifestano spesso la loro sofferenza con estrema irritabilità, disturbi del sonno o paura di rimanere soli.⁶² Inoltre presentano spesso difficoltà nella gestione delle emozioni e mostrano un comportamento aggressivo verso i coetanei, la fratria, i genitori o le Autorità.⁶³ I bambini in età scolare, invece, tendono a isolarsi, sono più ansiosi o mostrano problemi comportamentali come aggressività o delinquenza. Quest'ultimo aspetto vale spesso anche per gli adolescenti.⁶⁴ Sono inoltre maggiormente a rischio di sviluppare disturbo post-traumatico da stress o depressione. Spesso presentano un rendimento scolastico inferiore e le ragazze, in particolare, sono più a rischio di subire violenza da coetanei (compresa la violenza nelle relazioni di coppia tra adolescenti⁶⁵).⁶⁶



3.2

Domande relative ai bambini e agli adolescenti

Le domande rivolte ai bambini e agli adolescenti, possono aiutare a descrivere con maggiore precisione e in modo individualizzato la loro esperienza di violenza e quindi lo stato di stress a cui sono sottoposti, l'attuale necessità di protezione o il potenziale pericolo per il futuro. In questo contesto, occorre accertarsi (1) che le audizioni o i colloqui siano condotti da **specialisti in possesso di un'adeguata formazione** o che questi ultimi siano quantomeno presenti e (2) che il **numero di colloqui** con i bambini e gli adolescenti sia ridotto al minimo. Ciò presuppone il coordinamento e la cooperazione tra gli specialisti coinvolti. Occorre inoltre (3) considerare **la fase di sviluppo del minore**, nonché eventuali deficit intellettivi e ritardi o disturbi dello sviluppo. Per quanto riguarda l'età dei minori, nel contesto forense si applica la seguente regola empirica:⁶⁷

⁵⁶ Büchler & Raveane (2024, N68)

⁵⁷ Per una panoramica sugli effetti della violenza domestica sui bambini di diverse età cfr.: Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016)

⁵⁸ Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini (2016); Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016); Wadsworth, Degesie, Kothari & Moe (2018)

⁵⁹ In molti casi, i geni non agiscono a prescindere, ma solo quando sono attivati in un sistema di regolazione gerarchico. Tuttavia, alcune di queste attivazioni possono essere acquisite ed ereditate (la branca della scienza che studia questi processi è chiamata epigenetica [...]) (Greve & Bjorklund, 2018, p. 76).

⁶⁰ De Andrade & Gahleitner (2020) oppure Kindler (2013)

⁶¹ Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal (2021)

⁶² Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal (2021)

⁶³ Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016)

⁶⁴ Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016); Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal (2021)

⁶⁵ Per maggiori informazioni sulla violenza nelle coppie di adolescenti consultare, ad esempio, la scheda informativa B4 dell'UFU, disponibile su https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b4.pdf.download.pdf/b4_violenza-nelle-coppie-di-adolescenti.pdf

⁶⁶ Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016)

⁶⁷ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 29)

- I bambini di età inferiore ai 4 anni sono in grado di ricordare anche eventi accaduti molto tempo prima, ma hanno notevoli difficoltà nel richiamare autonomamente alla memoria le informazioni, pertanto necessitano di assistenza. Ciò rappresenta un problema, in particolare quando si parla di eventi per i quali non sono disponibili informazioni aggiuntive, non essendo possibile in questo caso fornire un'assistenza adeguata.
- A patto di applicare una idonea tecnica di formulazione delle domande, i bambini di età compresa tra 4 e 5 anni sono in grado di fornire informazioni sulle loro esperienze. Riescono a farlo meglio se non vengono incalzati continuamente, e possono arrivare a formulare «brevi racconti (descrizioni coerenti).»⁶⁸
- A partire dai 6 anni, i racconti dei bambini si avvicinano, per organizzazione e logica, a quelli degli adulti. Se non vi sono ritardi nello sviluppo o disturbi psichici che pregiudicano la capacità di testimoniare⁶⁹, a questa età si può tranquillamente presumere che tale capacità sia presente.»⁷⁰

Alcune peculiarità linguistiche proprie dei bambini di età pari a 4 anni (ad esempio, un uso eccessivamente specifico delle categorie⁷¹ possono provocare malintesi. Niehaus, Volbert e Fegert (2017) citano alcuni esempi tratti da uno studio condotto da Loochs (1996), durante il quale è stato chiesto ad alcuni bambini che avevano assistito a uno spettacolo di magia cosa avessero visto. Ecco alcune delle risposte:

««All'inizio il mago non aveva addosso niente» (in realtà, all'inizio non indossava il mantello da mago), «Il mago non aveva i pantaloni» (in realtà, non aveva pantaloni da mago, ma solo il mantello da mago), «Il mago aveva un coso che ci giocava e poi si alzava» (in realtà il mago aveva due bastoni di bambù con pompon e corde; quando tirava un pompon, l'altro si alzava) o «...e poi tirava in quel bastone e si alzava» (in realtà, tirava uno dei pompon, che poi si alzava).»⁷²

Questi esempi mostrano in modo lampante quanto sia facile giungere a interpretazioni errate durante i colloqui con i bambini nei casi di violenza domestica. È quindi importante, innanzitutto, assicurarsi di aver compreso correttamente le loro affermazioni. A tale scopo, può essere utile spiegare al bambino che è lui quello che sa tutto, in quanto lo specialista non era presente al momento dei fatti e quindi ignora come questi si sono svolti. In questo modo si possono anche prevenire eventuali effetti suggestivi causati dalle domande. Per investire il bambino dello «status di esperto» lo si può invitare a correggere lo specialista se ha frainteso qualcosa.⁷³ Nel contempo, però, occorre evitare il ricorso a strategie conversazionali utilizzate talvolta nelle interazioni quotidiane con i bambini, come ad esempio l'utilizzo di un linguaggio infantile, l'indovinare ciò che il bambino vuole dire (ad es. completando le frasi da lui iniziate) oppure l'uso di termini colloquiali o dialettali specifici che in certi casi sono utilizzati in modi diversi e, di conseguenza, interpretabili. In ogni caso, durante il colloquio occorre accertarsi di adottare un linguaggio adeguato al livello di sviluppo. Maggiori indicazioni per una conduzione dei colloqui adeguata al grado di sviluppo di bambini e adolescenti sono riassunte nell'**allegato 2**.

⁶⁸ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 29)

⁶⁹ La capacità testimoniale si riferisce alla capacità di una persona di percepire in modo affidabile un fatto specifico, di mantenerne il ricordo durante il periodo che intercorre fra l'accaduto e l'interrogatorio, di richiamare l'evento alla memoria in modo appropriato, di descrivere verbalmente gli avvenimenti in una situazione di interrogatorio e di distinguere ciò che è stato vissuto da fantasie di altra origine. (Volbert & Lau, 2008, p. 289)

⁷⁰ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 29)

⁷¹ Ad esempio, alla domanda se si trovassero nell'appartamento, si sarebbe potuto erroneamente rispondere negativamente perché l'abitazione in questione in realtà era una villetta. (Niehaus, Volbert & Fegert, 2017, p. 34).

⁷² Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 34 e segg.)

⁷³ Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

Possibili domande riguardo ai bambini e agli adolescenti sono:

In generale

- Forme ed entità della violenza: cosa è accaduto?
- La violenza riguarda più bambini e adolescenti di una stessa famiglia?

Riguardo al vissuto di violenza del bambino o dell'adolescente

- Cosa si sa di ciò che il bambino o l'adolescente ha vissuto?
In quale arco temporale si sono verificate le violenze?
Il bambino/l'adolescente era presente in casa o nella stessa stanza quando sono avvenuti i fatti? Era direttamente coinvolto o attivo in prima persona?
- La violenza è stata esercitata anche direttamente contro il bambino o l'adolescente?
Cosa gli è accaduto?
- Cosa racconta il bambino o l'adolescente in merito all'esperienza di violenza?
Quali paure e fantasie esprime?
- Quali sono le osservazioni delle strutture d'accoglienza (scuola, asilo, asilo nido) in merito ai racconti e al comportamento del bambino o dell'adolescente?
- Che impressione hanno gli altri specialisti in merito al bambino/all'adolescente e ai suoi racconti e comportamenti?
- Che impressione si ha circa il comportamento del bambino o dell'adolescente?
Sembra strano, disturbato, schivo, sembra adattarsi alle aspettative degli altri?
- Se valutabile: sono presenti segni di trauma o di disturbo post-traumatico da stress?
È stato effettuato o sembra opportuno effettuare un accertamento diagnostico da parte di uno specialista (in psichiatria o psicologia infantile e giovanile)?
- Come si può proteggere il bene del minore? Chi sostiene il bambino o l'adolescente?
Chi se ne interessa? (Piano di protezione)

Maggiori informazioni sono disponibili nei seguenti allegati:

- Allegato 2** Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo
- Allegato 3** Neonati e bambini piccoli (0-3 anni) vittime di violenza
- Allegato 4** Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti

4 Il genitore vittima di violenza



4.1

Informazioni tecniche di base

Le conseguenze della violenza sono spesso gravi per la persona che ne è vittima e possono provocare danni permanenti. Quelle immediate includono lesioni fisiche, ma anche problemi psichici come paura e senso di minaccia o un maggiore consumo di alcol e farmaci. Talvolta questi disturbi possono essere l'espressione di una reazione acuta da stress. Nelle relazioni eterosessuali, in genere le donne subiscono lesioni fisiche più gravi rispetto agli uomini vittime di violenza.⁷⁴ Anche le conseguenze a medio e lungo termine includono disturbi fisici e psichici. Alcuni disturbi fisici accusati dalle donne vittime di violenza di coppia, sono l'espressione di reazioni psicosomatiche da stress «come risultato dell'adattamento, della paura e dell'insicurezza croniche». ⁷⁵ Gli studi hanno confermato una correlazione tra l'esperienza della violenza di coppia e l'insorgere di malattie fisiche croniche anche negli uomini che hanno subito simili esperienze. Tuttavia, sono state condotte ancora poche ricerche al riguardo. Sia le donne che gli uomini sviluppano malattie psichiche a seguito della violenza. Ad esempio, sono più a rischio di sviluppare depressione o disturbi post-traumatici da stress. È inoltre più probabile che abbiano un minore grado di autostima e mostrino una maggiore tendenza al suicidio.⁷⁶

Infine, le reazioni da stress associate alle esperienze di violenza possono anche avere un effetto negativo sul comportamento di accudimento e educativo dei genitori colpiti. In alcune madri vittime di violenza, ad esempio, gli studi rivelano una più spiccata ostilità e impazienza verso i figli nonché una maggiore incoerenza negli interventi educativi e una più marcata aggressività nel rapporto con i figli. Tuttavia, si è riscontrata anche una migliore capacità di ripresa se la violenza di coppia viene meno: in molti casi i sintomi da stress si attenuano e la capacità di educare viene ripristinata.⁷⁷ Finora non sono stati condotti studi affidabili a tale riguardo sugli uomini vittime di violenza. Il sostegno all'educazione può aiutare nel recupero della capacità di educare, anche perché i figli a volte sviluppano disturbi comportamentali che rappresentano ulteriori sfide per i genitori.



Nel complesso, dai risultati delle ricerche attualmente disponibili non si può dunque dedurre una prospettiva generale di deficit nel comportamento assistenziale ed educativo delle madri vittime di violenza da parte del partner, anche se in alcuni casi emergono limitazioni nella capacità di educare, che contribuiscono a compromettere lo sviluppo del figlio.⁷⁸ Considerando che la durata della fase di recupero varia da persona a persona, occorre accertarsi che il confronto con il genitore che esercita violenza non rappresenti un peso eccessivo né per il genitore vittima di violenza né per il figlio. È importante rafforzare la capacità educativa del genitore vittima di violenza.

⁷⁴ Büttner (2020)

⁷⁵ Büttner (2020, p. 16)

⁷⁶ Büttner (2020); Krüger & Caviezel Schmitz (2024)

⁷⁷ Kindler (2013)

⁷⁸ Kindler (2013, p. 45)



4.2

Domande relative al genitore vittima di violenza

Per quanto riguarda il genitore vittima di violenza, occorre anzitutto chiedersi se è stata effettuata una valutazione della necessità di protezione. Si tratta di un passaggio imprescindibile. Ulteriori domande sono:

- La persona vittima di violenza può proteggersi da sola? In caso contrario: chi la protegge?
- La persona vittima di violenza è disposta ad accettare un aiuto?
- Come si può stabilizzare e assistere la persona vittima di violenza?
- In che misura l'esperienza di violenza domestica ha destabilizzato l'attitudine educativa della madre o del padre? La madre o il padre sono già sufficientemente stabili da sostenere il contatto e gestire le eventuali reazioni emotive del figlio?

Nel valutare la situazione e le persone siamo influenzati, tra l'altro, dalle nostre idee su cosa sia la violenza domestica e su quali caratteristiche e comportamenti manifestino tipicamente le persone che esercitano violenza e quelle che la subiscono. È quindi necessario riflettere sulle proprie convinzioni in merito. A tale scopo può essere utile porsi alcune domande, come ad esempio:

- Incolpo in parte la vittima per la violenza che ha subito?
- Se la vittima di violenza non corrisponde all'immagine di persona vittima di violenza che ho in mente, valuto in maniera diversa la persona stessa, le sue capacità e le sue dichiarazioni (ad es. come non credibili)?
- Parto dal presupposto che spesso, in una situazione di separazione o divorzio, i genitori accusino erroneamente l'altro genitore di aver commesso violenza domestica? Su cosa baso la mia ipotesi di falsa accusa in un caso concreto? Le accuse di violenza sono state sistematicamente chiarite?

Maggiori informazioni sulle persone vittime di violenza sono disponibili nei seguenti allegati:

- Allegato 2** Domande per valutare il bisogno di protezione del genitore vittima di violenza
- Allegato 6** Situazione del genitore vittima di violenza
- Allegato 10** Assunzione di responsabilità da parte del genitore autore della violenza

5 Il genitore che esercita violenza



5.1

Informazioni tecniche di base

Le persone che esercitano violenza hanno spesso imparato a farlo come strategia di risoluzione dei conflitti durante il loro percorso di socializzazione. Tra i fattori individuali⁷⁹ noti che accrescono il rischio di violenza nella coppia vi sono, tra l'altro, l'accettazione della violenza (ad esempio, la sensazione che sia accettabile per un uomo picchiare la moglie), l'abuso di alcol e droghe, disturbi della personalità o precedenti esperienze personali di violenza.⁸⁰ Non di rado, le persone che esercitano violenza riferiscono di aver subito in prima persona violenze durante l'infanzia e l'adolescenza. Tuttavia, ciò non giustifica il loro comportamento: moltissime persone subiscono violenze durante l'infanzia senza però farvi poi ricorso da adulte.

Anche una persona che esercita violenza con relativa facilità, in quanto essa fa parte del suo repertorio comportamentale, ha l'esigenza di giustificare tale comportamento a sé stessa.⁸¹ Per fare ciò ricorre a varie strategie, come ad esempio la banalizzazione della violenza («Mia moglie esagera, non è stato così grave»), la normalizzazione o il trasferimento della colpa. Spesso la responsabilità del ricorso alla violenza viene addossata alla vittima stessa (victim blaming). Queste cosiddette «strategie di neutralizzazione» hanno la funzione di ristabilire l'equilibrio interiore, contrastando i pensieri e i sentimenti negativi.⁸² In questo modo, tuttavia, la persona che esercita violenza si sottrae alla necessità di riflettere sulle proprie azioni. Un passo importante nel lavoro con queste persone consiste quindi nel portarle ad assumersi la responsabilità della violenza e a prendere consapevolezza sulle conseguenze del proprio comportamento. I padri e le madri dovrebbero essere in grado di comprendere anche le conseguenze di tali episodi sui propri figli e la prospettiva da cui questi ultimi li hanno vissuti. Tuttavia, è l'atto che viene condannato, non la persona che l'ha compiuto.⁸³ L'assunzione di responsabilità avviene in diverse fasi (cfr. l'**allegato 10**), che includono, ad esempio:

- la non negazione degli atti violenti compiuti;
- il riconoscimento del ruolo svolto nell'escalation della violenza;
- il rendersi conto che la violenza ha ferito, fisicamente e psicologicamente, i figli e l'altro genitore;
- La disponibilità a modulare le proprie aspettative sui diritti di visita, ai desideri del genitore vittima di violenza e, in particolare, ai desideri o alla sensibilità dei figli.⁸⁴



Il lavoro con il genitore che esercita violenza è un processo lungo. Fino a quando non è completato, è necessario valutare attentamente se e a quali condizioni può essere consentito un contatto. A tal fine, occorre verificare quali misure siano già in atto per determinare l'entità del contatto e il controllo necessario. Meno evidenti risultano i progressi sul fronte dell'assunzione di responsabilità, più i contatti risulteranno gravosi per la madre (o il padre) e i figli.

⁷⁹ I fattori di rischio non riguardano solo la sfera individuale, ma anche, secondo il modello ecologico dell'OMS (2003), il livello relazionale, comunitario e sociale. A questo proposito, cfr. anche UFU (2020b).

⁸⁰ Organizzazione Mondiale della Sanità OMS (2012, p. 4)

⁸¹ Schmiedel (2020)

⁸² Mayer (2010, p. 67)

⁸³ Schmiedel (2020)

⁸⁴ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 51)

Pertanto, gli intervalli tra i singoli contatti devono essere più lunghi e l'accompagnamento e il controllo necessari devono essere più intensi. Le prime tre condizioni citate – non vengono contestati gli atti di violenza e vengono riconosciute la responsabilità nell'escalation e le lesioni subite dal genitore vittima di violenza e dal bambino – sono indispensabili per decidere se sia effettivamente possibile un contatto in condizioni controllate.⁸⁵ In altre parole, occorre valutare se occorra sospendere inizialmente il diritto di visita (per ulteriori dettagli al riguardo, cfr. capitolo 6.1.7) al fine di non compromettere la sicurezza e il benessere dei bambini e del genitore vittima di violenza (cfr. anche art. 31 CI).

Per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra il genitore che esercita violenza e il figlio, si pone anche la questione della capacità di educare del genitore. Diversi studi condotti finora concordano sul fatto che la violenza di coppia è spesso associata a una notevole limitazione della capacità di educare. Ad esempio, la frequenza dei maltrattamenti sui figli è maggiore tra i genitori che esercitano violenza di coppia. E anche se non sono stati ancora commessi atti violenti diretti contro i figli, il rischio che ciò accada è più elevato tra queste persone. I padri (non esistono studi a tale riguardo per le madri) che maltrattano le loro compagne mostrano spesso anche uno spiccato egocentrismo, una scarsa costanza educativa o un approccio eccessivamente autoritario [...], che rende estremamente difficile dare ai figli un'educazione corretta e costruire con essi un rapporto positivo.⁸⁶ Inoltre, questi padri sembrano essere poco in grado di trasmettere apprezzamento per il rapporto del figlio con la madre.⁸⁷ I minori confrontati a padri violenti, sviluppano scarse aspettative nei confronti di questi ultimi dal punto di vista dell'accudimento, considerando l'abbandono del comportamento violento già un grande risultato.⁸⁸ Del resto, un comportamento di accudimento positivo da parte del padre, non sembra essere sufficiente ad alleggerire il peso della pressione che grava sui figli. Le loro reazioni da stress possono perfino intensificarsi se il comportamento paterno non è accompagnato da una chiara rinuncia alla violenza.⁸⁹



5.2

Domande relative al genitore che esercita violenza

Le domande che sorgono riguardo al genitore che esercita violenza sono:

Assunzione di responsabilità per la violenza

- Il genitore che esercita violenza è stato messo di fronte agli atti violenti che ha compiuto?
- È in grado di assumersi la responsabilità delle sue azioni e di accettare un aiuto (per porre fine alla violenza e rafforzare la sua capacità di educare e accudire)?
- È disposto a lavorare sul suo problema riguardante la violenza?
- Esiste una panoramica di eventuali reati commessi dalla persona che esercita violenza (ad esempio, lesioni personali, detenzione di armi, possesso/traffico/consumo di droga)?

⁸⁵ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 51)

⁸⁶ Kindler (2013, p. 42)

⁸⁷ Kindler (2013, p. 42)

⁸⁸ Kindler (2013, p. 42)

⁸⁹ Per una sintesi, cfr. anche UFU (2020d)

Rapporto con il minore

- Com'è il rapporto con il minore (dal punto di vista di tutte le persone coinvolte)?
- Il genitore che esercita violenza mostra interesse verso il figlio?
- È in grado di cooperare per venire incontro alle esigenze del bambino o dell'adolescente (ad esempio, antepoendo i propri desideri di contatto ai desideri o alla sensibilità dei figli)?
- Cosa si può affermare in merito alla capacità di educare del genitore che esercita violenza?
- Quali ragioni inducono a propendere per un'esclusione (temporanea) del contatto con il figlio? Quali depongono a sfavore?

Come nel caso del genitore vittima di violenza, anche nella valutazione della persona che esercita violenza, siamo influenzati dalle nostre idee su cosa sia la violenza domestica, le caratteristiche e il comportamento tipici di queste persone. È quindi necessario riflettere sulle proprie opinioni sulla violenza domestica e sui soggetti coinvolti. Alcune domande possono essere d'aiuto, ad esempio:

- La persona che esercita violenza non corrisponde all'immagine di «autore» o «autrice» di violenza che ho in mente, valuto in maniera diversa la persona, le sue capacità e le sue affermazioni (ad esempio, troppo debole per esercitare violenza fisica, troppo istruita o troppo benestante per esercitare violenza domestica)?
- Accetto la giustificazione secondo cui l'esercizio della violenza di coppia è consueto e accettato in determinati contesti culturali?
- Incolpo in parte la vittima per la violenza che ha subito, ad esempio perché non ha provveduto per tempo alla separazione o perché ha provocato l'autore della violenza?

Indicazioni in merito e maggiori informazioni sulle persone che esercitano violenza sono disponibili nei seguenti allegati:

Allegato 7 Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili contromisure

Allegato 8 Presunti motivi di indulgenza verso persone che esercitano violenza

Allegato 10 Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza

6 Decisione in merito ai contatti dopo episodi di violenza domestica



6.1

Informazioni tecniche di base

Il benessere e le esigenze dei bambini e degli adolescenti rivestono un ruolo centrale nelle decisioni relative ai contatti e diritti di visita.⁹⁰ La protezione e la prevenzione di disturbi dello sviluppo e di nuovi traumi sono pilastri fondamentali. In concreto, occorre valutare in particolare le necessità di protezione dei bambini e degli adolescenti nonché del genitore vittima di violenza (cfr. **allegati 4 e 5**).⁹¹ L'assunto secondo cui, dopo una separazione, un contatto personale regolare con entrambi i genitori sia nell'interesse del bambino, non trova applicazione nei casi di violenza domestica.⁹²

Poiché le decisioni riguardano soggetti minorenni, l'autorità competente esamina d'ufficio i fatti e non è quindi vincolata alle richieste presentate.⁹³ A tal fine occorre chiarire sistematicamente quali conseguenze ne derivano per le persone vittime di violenza e quali pericoli sussistono per il futuro.⁹⁴ Occorre quindi accertare sia gli elementi «oggettivi» (gravità, frequenza e vicinanza temporale della violenza) sia gli aspetti soggettivi (effetti della violenza sul minore, esigenze di protezione delle persone coinvolte, modelli comportamentali dei genitori che esercitano violenza).⁹⁵ Oltre alle audizioni delle persone interessate, possono pertanto essere presi in considerazione come mezzi di prova anche decisioni di allontanamento da parte della polizia o del tribunale, decisioni del giudice competente per la carcerazione, sentenze penali, rapporti di polizia, certificati medici, foto di lesioni, eventuali lettere minatorie o informazioni fornite da consultori o case per donne maltrattate. Il tribunale può anche richiedere altre informazioni e atti presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).⁹⁶ In particolare, può essere opportuno che a condurre le indagini sia un servizio specializzato (ad esempio, il servizio per l'infanzia e per la gioventù). In situazioni complesse, può anche essere necessario richiedere una perizia specialistica. In questo caso, l'attenzione si concentra sulle questioni relative alle esigenze di protezione dei bambini e degli adolescenti, nonché del genitore vittima di violenza.⁹⁷ Considerando che nei casi di violenza domestica spesso non sono disponibili prove oggettive, è particolarmente importante tenere presente che non sono tanto gli episodi di violenza in sé ad essere rilevanti, quanto piuttosto il conseguente pericolo per il benessere del minore, ovvero le conseguenze della violenza. In generale, assistere a minacce e maltrattamenti contro un genitore provoca un notevole stress nei figli. Sentimenti come l'odio, la paura o conflitti di lealtà non risolti, possono avere un impatto significativo sulla relazione. Nonostante la messa in pericolo del benessere del minore, si possono anche osservare desideri «paradossali» di contatto con il genitore che esercita violenza. Inoltre, i contatti tra i genitori nel momento dell'inizio e della fine del diritto di visita, comportano generalmente un rischio aumentato di escalation della violenza che, a sua volta, provoca instabilità e angoscia nei minori. Infine, c'è il rischio che la violenza venga rivolta direttamente contro questi ultimi.⁹⁸ In definitiva, lo «scambio» dei figli per l'esecuzione del diritto di visita e gli accordi necessari a tale scopo, consentono al genitore che esercita violenza di mantenere il controllo sul genitore vittima di violenza.

Poiché il minore è direttamente e concretamente interessato dalla decisione, deve essere sentito dall'autorità competente non appena le condizioni lo consentono, di regola a partire dall'età di sei anni (cfr. art. 314a cpv. 1 CC, art. 298 CPC; DTF 131 III 553).⁹⁹ La volontà del bambino e dell'adolescente deve essere presa in considerazione in ogni caso.

⁹⁰ Cfr. art. 31 CI: nell'adottare decisioni in materia di diritto di visita e di affidamento, l'autorità competente deve tenere conto di tutte le forme di violenza domestica (in particolare anche la violenza tra partner) e considerare in modo adeguato le esigenze di protezione del minore e della persona vittima di violenza.

⁹¹ Per indicazioni su accertamenti generali di possibili pericoli per il benessere del minore, cfr. ad esempio Hauri & Zingaro (2020)

⁹² Krüger et al. (2024); cfr. anche: Büchler & Raveane (2024, N68, N119)

⁹³ A questo proposito, cfr. l'art. 296 CPC e l'art. 314 cpv. 1 CC in combinato disposto con l'art. 446 cpvv. 1 e 2 CC.

⁹⁴ Büchler & Raveane (2024, N98) con riferimento all'art. 51 CI

⁹⁵ Büchler & Raveane (2024, N20, 52, 115)

⁹⁶ Büchler & Raveane (2024, N99)

⁹⁷ Büchler & Raveane (2024, N100)

⁹⁸ Büchler (2015, p. 11); cfr. anche capitolo 3.

⁹⁹ Per quanto riguarda l'attuale prassi amministrativa relativa all'audizione di minori in casi di separazione/divorzio in presenza di violenza domestica, cfr. Krüger et al. (2024)

Anche se si ritiene che non sussista più alcun pericolo per il minore, non bisogna sottovalutare lo stress psichico subito dal minore che ha assistito a episodi di violenza domestica.¹⁰⁰ Se occorre decidere in merito agli interessi dei minori, l'APMA o il tribunale possono nominare un rappresentante del minore (rappresentante del bambino, «avvocato del bambino»).¹⁰¹ La nomina di un rappresentante del bambino consente di integrare il punto di vista del minore nel procedimento senza che questi debba essere ripetutamente ascoltato dall'autorità competente. Si garantisce così anche l'effettiva partecipazione del minore al procedimento, aspetto che contribuisce anche a favorire la sua resistenza psicologica (resilienza) nell'affrontare circostanze di vita difficili.¹⁰² Nei casi di violenza domestica, l'autorità competente deve quindi valutare seriamente la possibilità di nominare un rappresentante del minore.¹⁰³

6.1.1

Concetti relativi alla regolamentazione del contatto e della cura

I termini giuridici che definiscono le modalità di cura di un bambino o di un adolescente sono «custodia», «custodia alternata», «relazioni personali» e «partecipazione alla cura del figlio». Il termine «custodia» comprende la convivenza effettiva con il bambino. Il titolare della custodia è quindi il genitore che vive nella stessa economia domestica con il bambino/l'adolescente. L'altro genitore, che non è il titolare della custodia, si occupa del bambino o dell'adolescente nell'ambito delle relazioni personali. I concetti di «custodia» e «relazioni personali» sono interdipendenti, ovvero in rapporto di reciprocità.¹⁰⁵ In ambito tecnico, si parla spesso di modello di accudimento asimmetrico. Se la custodia non è assegnata a un unico genitore, la partecipazione alla cura deve essere regolamentata. Questa può essere paritaria in termini di tempo (50% per ciascun genitore) o ripartita diversamente. **Custodia alternata** è il termine utilizzato quando i genitori si alternano per una parte significativa nella cura dei figli. In pratica, si parla di custodia alternata quando la partecipazione alla cura da parte di un genitore non si limita al fine settimana ed è pari ad almeno il 30% per un genitore e al 70% per l'altro genitore.¹⁰⁶ In questo senso, i termini «custodia alternata» e «partecipazione alla cura del figlio» sono interdipendenti.

Per ottenere una custodia alterna, i genitori, oltre a condividere l'autorità **parentale congiunta**, devono dimostrare di essere entrambi in grado di educare il figlio e di possedere la capacità di comunicare e cooperare nelle questioni quotidiane relative alla sua cura. Occorre inoltre tenere conto della continuità del modello di accudimento esistente, della stabilità dell'ambiente sociale del bambino, della possibilità dei genitori di accudire personalmente il bambino, nonché della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori.¹⁰⁷ Se alla base degli episodi di violenza vi è un comportamento sistematico di violenza e controllo, non si può presumere né la disponibilità né la capacità di cooperare, il che costituisce con tutta evidenza un motivo di esclusione dalla forma di custodia alternata.¹⁰⁸

Il contatto necessariamente frequente tra i genitori rappresenta, in questi casi, un considerevole rischio di ulteriori violenze fisiche o psicologiche a cui anche il minore è esposto. Le esigenze di protezione del minore e, soprattutto, della persona vittima di violenza, possono rendere irragionevole o impossibile un'ulteriore cooperazione con la persona che esercita violenza.¹⁰⁹ Di norma, quindi, dovrebbe essere necessario valutare l'assegnazione della custodia esclusiva al genitore vittima di violenza.¹¹⁰

¹⁰⁰ Büchler (2015, p. 14)

¹⁰¹ Art. 299 CPC, art. 314a^{bis} CC

¹⁰² Guida pratica COPMA (2017, n. 18.8)

¹⁰³ Büchler & Raveane (2024, N104); cfr. anche Droz-Sauthier et al. (2024)

¹⁰⁵ Büchler & Raveane (2024, N53, N56)

¹⁰⁶ Büchler & Raveane (2024, N55)

¹⁰⁷ Cottier et al. (2017); Büchler & Raveane (2024, N58) con riferimento alle decisioni di principio DTF 142 III 612 e 142 III 617

¹⁰⁸ Büchler & Raveane (2024, N60)

¹⁰⁹ Krüger et al. (2024); Büchler & Raveane (2024, N61)

¹¹⁰ Büchler & Raveane (2024, N62)

6.1.2

Relazioni personali

Il termine «relazioni personali» è menzionato nell'art. 273 CC. Va inteso in senso lato e comprende non solo lo stare insieme di persona, ma anche il mantenimento dei contatti e lo scambio di messaggi tramite lettera, telefono, videotelefonia o social media.¹¹¹ Il diritto alle relazioni personali è irrinunciabile e non cedibile ed è inerente sia alla personalità dei genitori che a quella dei figli.¹¹² L'organizzazione delle relazioni personali è in primo luogo responsabilità dei genitori e dei loro figli, che devono essere coinvolti e resi partecipi in modo adeguato all'età. Se i genitori non riescono a raggiungere un accordo, se l'accordo tra i genitori è in contrasto con il bene del figlio o se uno dei genitori esige che le relazioni personali vengano regolamentate, deve intervenire l'autorità competente (cfr. art. 273 cpv. 3 CC),¹¹³ che può essere l'autorità di protezione dei minori o il tribunale nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale o di divorzio nonché in caso di azioni di mantenimento «estese» (cfr. art. 275 e art. 298d CC). Se le relazioni personali mettono in pericolo il bene del figlio, devono essere limitate attraverso disposizioni specifiche.¹¹⁴

6.1.3

Proporzionalità dell'interferenza con le regole relative alla cura e ai contatti

Come tutti gli interventi delle autorità, anche le limitazioni del diritto alle relazioni personali devono rispettare il principio di proporzionalità. Devono quindi essere idonee a contrastare efficacemente la messa in pericolo del bene del figlio. Devono inoltre essere indispensabili, ovvero non devono interferire oltre il necessario con il diritto alle relazioni personali in termini di contenuto, spazio o tempo. Se esiste una misura efficace più blanda, occorre scegliere quest'ultima. Inoltre, l'entità dell'intervento deve essere commisurata alla gravità e alla fondatezza della messa in pericolo del bene del figlio.¹¹⁵ Se non sussistono le condizioni per la revoca del diritto di visita ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC, il Tribunale federale riconosce il ricorso ad un ampio spettro di misure e vincoli. All'autorità ordinante è concesso un ampio potere discrezionale.¹¹⁶ Di seguito viene esposta una panoramica delle opzioni a disposizione delle autorità. Dalla misura più incisiva prevista dall'art. 274 cpv. 2 CC (negazione o revoca del diritto di visita) e successivamente descrivendo le opzioni ai sensi dell'art. 273 cpv. 2 CC (contatti limitati con le persone cui spetta il diritto di visita).

6.1.4

Negazione/revoca delle relazioni personali (art. 274 cpv. 2 CC)

La possibilità di negare o revocare il diritto alle relazioni personali presuppone che la messa in pericolo del bene del figlio non possa essere contrastata in altro modo. Devono quindi esistere validi motivi per adottare una simile decisione. Tali motivi sussistono nel momento in cui lo sviluppo e la salute fisica e/o psichica del bambino o dell'adolescente sono da considerarsi in pericolo anche in caso di contatto limitato con il genitore cui spetta il diritto di visita. In termini concreti, questo significa che misure più blande come l'istituzione di una curatela di sorveglianza del diritto di visita, l'imposizione di norme di condotta o anche l'istituzione di un diritto di visita con accompagnamento non costituiscono una soluzione appropriata. La sospensione temporanea del diritto di visita è preferibile all'esclusione totale.¹¹⁷ Anche in questo caso è fondamentale comprendere come il bambino o l'adolescente può affrontare la situazione (si veda sotto). Inoltre, per la relazione e il bene del figlio è determinante non la quantità, ma la qualità del tempo trascorso insieme.¹¹⁸

¹¹¹ Michel & Schlatter (2018, p. 812)

¹¹² DTF 123 III 445 con ulteriori riferimenti.

¹¹³ Büchler & Raveane (2024, N63)

¹¹⁴ Büchler & Raveane (2024, N65, N66)

¹¹⁵ Michel & Schlatter (2018, p. 821)

¹¹⁶ Michel & Schlatter (2018, p. 821)

¹¹⁷ Michel & Schlatter (2018, p. 826)

¹¹⁸ Büchler & Raveane (2024, N67)

La volontà del minore riveste quindi un ruolo importante in queste questioni. Tuttavia, il Tribunale federale stabilisce che l'istituzione di un diritto di visita non può dipendere unicamente dalla volontà del figlio, e che il bene di quest'ultimo deve essere valutato secondo criteri «oggettivi».¹¹⁹ Per contro, non è chiaramente possibile esercitare un diritto di visita forzato se il figlio oppone una forte resistenza. Ciò sarebbe in contraddizione sia con lo scopo delle relazioni personali che con il diritto della personalità del figlio. È particolarmente importante rispettare il rifiuto delle relazioni personali da parte di bambini o adolescenti in seguito a esperienze di violenza o conflitti di lealtà non risolti.¹²⁰ Di norma, si presume che la capacità di discernimento in materia di diritto di visita sia presente dall'età di 12 anni.¹²¹

Nei casi di violenza di coppia, è necessario soppesare anche la violenza psicologica subita dai bambini e dagli adolescenti nella famiglia. In una prima fase, di norma occorre prendere in considerazione ed esaminare la possibilità di una sospensione temporanea del diritto di visita, in particolare subito dopo un episodio di violenza e se sono state disposte in parallelo misure coercitive o sostitutive di polizia ed eventualmente di diritto processuale penale. Ad esempio, l'attuazione del diritto di visita non è indicata se è stato emesso un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, anche se tale divieto non dovrebbe valere per il figlio. L'attuazione concreta sarebbe complicata da organizzare e si dovrebbe spiegare chiaramente perché essa dovrebbe essere nell'interesse del bambino o dell'adolescente.¹²² Il rischio che il minore funga da «messaggero» o da «informatore» circa la condizione del genitore vittima di violenza non deve essere sottovalutato. La sospensione è indicata anche se vi sono indizi di stalking, soprattutto perché l'osservazione costante, il pedinamento o la comunicazione elettronica costante indesiderata sono estremamente stressanti. Inoltre, una valutazione della situazione di pericolo richiede tempo. Di conseguenza, occorre prudenza anche per quanto riguarda forme alternative di contatto come lettere, telefonate o social media.

6.1.5

Contatti limitati con la persona avente diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 2 CC)

Come già spiegato, il Tribunale federale riconosce un ampio spettro di misure e vincoli ai sensi dell'art. 273 cpv. 2 CC. Tuttavia, richiamare al proprio dovere il genitore che esercita violenza difficilmente costituisce un mezzo adatto in questi casi.¹²³ Occorre piuttosto considerare norme di condotta che possano essere imposte anche nell'ambito di un riavvicinamento dopo una sospensione temporanea del diritto di visita. Queste includono, ad esempio:¹²⁴

- ordinare un programma di prevenzione della violenza (per la persona che esercita violenza avente diritto di visita)
- ordinare una consulenza in materia di educazione per la persona che esercita violenza e/o vittima di violenza
- ordinare una terapia individuale
- ordinare la consegna accompagnata del figlio
- ordinare un diritto di visita accompagnato o misure specifiche relative all'esecuzione di tale visita (come e/o dove)
- ordinare un divieto di avvicinamento o contatto con il figlio al di fuori degli orari di accudimento
- ordinare divieti durante il diritto di visita, quali:
 - consumo di alcol o droghe
 - frequentazione di determinati luoghi
 - viaggi all'estero (compreso il deposito del passaporto)
 - svolgimento di determinate attività

¹¹⁹ Michel & Schlatter (2018, p. 827)

¹²⁰ Michel & Schlatter (2018, p. 828) con ulteriori riferimenti

¹²¹ TF del 27.06.2016, 5A_404/2015 consid. 5.2.5 con ulteriori riferimenti

¹²² Cfr. anche Büchler & Raveane (2024, N77)

¹²³ Büchler & Raveane (2024, N71)

¹²⁴ Büchler & Raveane (2024, N71)

Per mezzo di norme di condotta è anche possibile formulare le condizioni per un ripristino del diritto di visita, che può rimanere sospeso finché tali condizioni non saranno soddisfatte.¹²⁵ La norma di condotta deve servire sempre e direttamente al bene del figlio. Nei casi di violenza domestica occorre quindi valutare criticamente se la norma di condotta sia idonea a contrastare adeguatamente il pericolo per il bene del figlio. Di conseguenza, essa dovrebbe mirare al trattamento del comportamento violento della persona che esercita violenza. Le misure che presuppongono incontri personali e colloqui tra il genitore vittima di violenza e quello che la esercita non sono idonee in caso di comportamento sistematico di violenza e controllo.¹²⁶ Se il genitore che esercita violenza non rispetta la norma di condotta, può essere applicata la pena per disobbedienza ai sensi dell'articolo 292 CP. Una violazione ripetuta costituisce un indizio significativo per la revoca del diritto di visita.¹²⁷

Nella maggior parte dei casi, oltre alle norme di condotta è opportuno istituire una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e cpv. 2 CC. Nell'ambito del mandato generale di consulenza ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC, il curatore può anche sostenere proattivamente i genitori. Tuttavia, è obbligatorio che l'elenco specifico dei compiti ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC includa il sostegno e la vigilanza nell'ambito dell'attuazione delle visite.¹²⁸ Nella fase iniziale successiva a una sospensione risulta spesso opportuno, tra l'altro, organizzare visite accompagnate, che possono essere ampliate a seconda del loro andamento. In tale caso può essere utile stabilire degli indicatori. In particolare, le visite accompagnate o i contatti sono indicati solo se il genitore rispetta le norme di condotta o se i progressi della terapia con il genitore e/o il figlio li consentono. L'accompagnamento da parte di un servizio di sostegno socio-educativo alle famiglie o di un altro fornitore di servizi si dimostra di norma appropriato e vantaggioso, essendo inoltre idoneo per le parti coinvolte come misura di rafforzamento della fiducia. Occorre inoltre verificare se, nell'ambito della comunicazione tra i genitori in merito alle questioni relative ai figli, possa essere assegnato un ruolo specifico, al curatore o alla curatrice, in modo che sia lui/lei a informare il genitore che esercita violenza sulle questioni generali relative ai figli e che tale compito non debba essere assunto dalla persona vittima di violenza. Tuttavia, le autorità devono sempre valutare caso per caso le possibilità di ricorrere alla curatela per risolvere il problema e chiarire le misure di accompagnamento necessarie.¹²⁹ In tale ottica, le conoscenze relative alle dinamiche della violenza e le relative strategie di intervento, sono fondamentali.¹³⁰

6.1.6

Relazioni personali senza limitazioni

Regole di questo tipo devono essere prese in considerazione quando la situazione si è stabilizzata e la condizione di tutti, ovvero del genitore che esercita violenza, del genitore che la subisce e del bambino o dell'adolescente, è migliorata notevolmente, ad esempio grazie a terapie o programmi di prevenzione della violenza. L'assunzione di responsabilità delle proprie azioni da parte della persona che esercita violenza è fondamentale in questo contesto. È inoltre necessario poter escludere qualsiasi rischio di escalation della violenza al momento del passaggio dei figli da un genitore all'altro. Anche se si ritiene che non sussista più alcun pericolo per il bambino o l'adolescente, non bisogna sottovalutare lo stress psichico subito dal minore esposto a episodi di violenza domestica.¹³¹ È fondamentale che si instauri un buon rapporto di fiducia e di rispetto reciproco.

¹²⁵ Büchler & Raveane (2024, N76)

¹²⁶ Büchler & Raveane (2024, N72f.)

¹²⁷ Cfr. Büchler & Raveane (2024, N79)

¹²⁸ Büchler & Raveane (2024, N78)

¹²⁹ Büchler & Raveane (2024, N78)

¹³⁰ Cfr. ad esempio UFU (2020b, 2021)

¹³¹ Büchler (2015, p. 14)

6.1.7

Modello di fasi orientato al processo e digressione sull'autorità parentale congiunta

Da quanto esposto si può dedurre che nei casi di violenza domestica le regole relative ai contatti non possono essere statiche, ma devono piuttosto adattarsi alle all'evoluzione delle circostanze. In questo contesto, l'attenzione è rivolta ai processi di cambiamento auspicati da parte della persona che esercita violenza. Se si constata un comportamento sistematico di violenza e controllo, in una prima fase appare opportuno sospendere i contatti personali. Se sono state adottate misure di protezione dei minori e le norme di condotta vengono seguite, in una seconda fase possono avere luogo visite accompagnate. Se la persona che esercita violenza dimostra di assumersi la responsabilità delle sue azioni passate grazie a terapie o partecipando con successo a programmi di prevenzione e se anche la situazione delle persone vittime di violenza si è stabilizzata, si passa a una terza fase, in cui vengono previste relazioni personali non accompagnate. Il decorso delle tre fasi fornisce indicazioni sufficienti a trarre conclusioni sulla capacità e disponibilità dei genitori a cooperare.

Se non è possibile attuare con successo le tre fasi, è necessario interrogarsi sulle capacità dei genitori di agire almeno sulla base di una cooperazione e consenso minimi. In tali casi, oltre alla revoca o alla sospensione dei contatti personali, occorre valutare in generale l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale.¹³² A tale proposito, occorre tenere presente che, in presenza di uno squilibrio di potere, la collaborazione dei genitori non avviene su un piano paritario. A causa delle necessità di protezione, per il genitore vittima di violenza può essere irragionevole, in determinate circostanze, collaborare con il genitore violento. In caso di comportamenti sistematici di violenza e controllo, non è possibile separare il livello di coppia da quello genitoriale.¹³³ Di norma, l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale migliora la situazione sia per il genitore vittima di violenza che per il figlio, contrastando così l'ulteriore pregiudizio del bene del figlio.



6.2

Questioni relative al bene del figlio nell'ambito delle relazioni personali

Le seguenti domande possono aiutare nel processo decisionale, in quanto possono fornire indicazioni sulla misura in cui sia ragionevole ordinare una sospensione o una limitazione delle relazioni personali (ad esempio, visite accompagnate). Possono anche indicare la necessità di ulteriori misure di protezione dei minori.

- Le relazioni personali comportano il rischio per il bambino o l'adolescente di subire nuova violenza, nuovi traumi o un grave stress psichico?
- Il bambino o l'adolescente vuole vedere il genitore che esercita violenza?
- Come viene considerato dal bambino o dall'adolescente il proprio rapporto con il genitore che esercita violenza?
- Come viene considerato dal bambino o dall'adolescente il proprio rapporto con il genitore vittima di violenza?
- Di quale preparazione necessita il bambino o l'adolescente per tornare ad avere contatti con il genitore che esercita violenza?
- Come vengono descritte dal genitore che esercita violenza le proprie motivazioni e il proprio interesse a vedere il figlio?

¹³² Büchler & Raveane (2024, N35)

¹³³ Büchler & Raveane (2024, N39)

- Il genitore che esercita violenza è disposto a cercare aiuto (terapia, consulenza, programma di prevenzione della violenza)?
- Il genitore che esercita violenza mostra empatia per la situazione e le esigenze del figlio?
- Il genitore vittima di violenza sta elaborando la sua esperienza di violenza?
- Come viene valutata dai genitori la situazione attuale del figlio?
- Ci sono persone nell'ambiente familiare che possono offrire un sostegno al figlio in occasione delle visite, ad esempio portandolo all'incontro o rendendosi disponibili per lui in caso di preoccupazioni?
- Qual è l'atteggiamento dei genitori nei confronti dei compiti specifici di una curatela da istituire?



6.3

Domande relative ai fornitori di servizi nell'ambito delle relazioni personali (ad esempio, accompagnamento alle visite)

Oltre alle domande incentrate sul bene del figlio, sorgono questioni relative a coloro che intervengono nell'ambito dell'esecuzione delle relazioni personali, ad esempio in merito all'accompagnamento alle visite. Nei casi di violenza domestica, oltre alle questioni generali sull'adeguatezza e sull'idoneità dell'offerta e del fornitore, è necessario porre le seguenti domande:

- Per i casi di violenza domestica, sono previste misure di precauzione che tengano conto dei bisogni specifici della situazione in questione?
- Le persone che prestano servizio di accompagnamento durante le visite sono in possesso di un'adeguata formazione sulle problematiche della violenza domestica?
- Esistono misure specifiche atte a garantire la sicurezza e la protezione del bambino o dell'adolescente?
- Si dispone di conoscenze specialistiche che consentano di riconoscere precocemente e contrastare uno stress eccessivo o nuovi traumi del bambino o dell'adolescente?
- Esistono misure specifiche atte a garantire la sicurezza del genitore vittima di violenza?

Maggiori informazioni sono disponibili nei seguenti allegati:

Allegato 4 Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti

Allegato 9 Distinzione tra elevata conflittualità e violenza domestica

Allegato 10 Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza

7 Approccio professionale



7.1

Informazioni tecniche di base

Gli studi condotti finora sui bambini e sugli adolescenti vittime di violenza domestica sottolineano la necessità di accertamenti sistematici e tempestivi, nonché la grande importanza di servizi di sostegno specialistici e coordinati tra loro.¹³⁴ Affinché tutte le autorità e le istituzioni del sistema di intervento e supporto elaborino una prassi uniforme in materia di protezione dei minori nei casi di violenza domestica, è necessario definire le linee di azione, designare le responsabilità ed elencare le offerte di sostegno esistenti. I principi di base a cui rifarsi dovrebbero essere i seguenti:¹³⁵

- garanzia della sicurezza, della protezione e della salute del genitore vittima di violenza e del figlio;
- assunzione della responsabilità e consulenza al genitore che esercita violenza;
- azione coerente e coordinata da parte di tutte le istituzioni e autorità coinvolte nel caso;
- conoscenza delle dinamiche della violenza domestica e delle particolari sfide che i bambini e gli adolescenti colpiti si trovano ad affrontare.

Nello specifico, si tratta di un compito collettivo delle istituzioni e delle autorità cantonali.¹³⁶ Sono quindi coinvolte persone provenienti da diversi ambiti professionali, ciascuno dei quali ha aspettative e idee non sempre corrette circa i compiti e i ruoli degli altri. Una comunicazione trasparente riguardo alle funzioni e agli eventuali punti di sovrapposizione tra i vari ambiti, può quindi agevolare la collaborazione interdisciplinare, facendo in modo che ognuno sappia cosa possono e devono fare gli altri.¹³⁷ Un esempio di rappresentazione che mostra in modo lampante la complessità dei rapporti fra le istituzioni e gli attori pubblici chiamati a intervenire nei casi di violenza domestica è disponibile nel manuale «Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt» (Bambini coinvolti nella violenza di coppia) redatto dal Servizio di coordinamento violenza domestica (Koordinationsstelle Häusliche Gewalt) del Cantone di San Gallo.¹³⁸

In presenza di una situazione in cui intervengono a vario titolo diverse figure professionali, si rischia di non sapere a chi spettano determinate responsabilità. A questo proposito va precisato che l'articolo 314d CC stabilisce alcuni obblighi di avviso in materia di protezione dell'infanzia. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso (art. 314d cpv.3 CC). La decisione relativa ai contatti, è compito delle autorità preposte (cfr. **capitolo 6**). La definizione di processi a livello cantonale e regionale e la cooperazione fattiva sono utili per garantire un'assistenza efficace. Incontri periodici per un confronto fra i professionisti coinvolti, favoriscono la comprensione reciproca dei rispettivi compiti e ruoli.

¹³⁴ Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (Centro di intervento bernese contro la violenza domestica) (2013, p. 2)

¹³⁵ Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (Centro di intervento bernese contro la violenza domestica) (2013, p. 2)

¹³⁶ Cfr. anche Leuthold et al. (2023)

¹³⁷ Per le condizioni che favoriscono e ostacolano la collaborazione interdisciplinare in materia di protezione dell'infanzia, cfr., ad esempio, Krüger & Niehaus (2010; 2016).

¹³⁸ Servizio di coordinamento violenza domestica del Cantone di San Gallo [KoHG-SG] (2021 pagg. 21-111)



7.2

Domande relative a ruoli, incarichi e cooperazione nei casi di violenza domestica

Come già detto, nell'ambito di una collaborazione interdisciplinare e interprofessionale è importante chiarire i rispettivi ruoli e incarichi nonché i termini stessi della cooperazione. In questo contesto possono essere utili le seguenti domande:

Ruolo e mandato

- Nel concreto, qual è il ruolo e l'incarico assegnato alla mia istituzione? Quali sono i miei compiti in qualità di professionista?
- Quali sono le mie possibilità, ma anche i miei limiti, nel favorire o nel prendere decisioni in merito all'organizzazione delle relazioni personali nell'interesse del minore?
- Quali passi sono necessari per compiere una valutazione fondata ai fini di una regolamentazione nell'ambito delle relazioni personali?

Cooperazione

- Quali altre istituzioni o autorità sono già coinvolte nel caso?
- In qualità di professionista, come posso cooperare con le altre istituzioni o autorità in modo costruttivo e nell'interesse del minore?
- Ci sono norme di condotta interne o in materia di diritto sulla protezione dei dati da rispettare (ad esempio, assistenza amministrativa)?
- Quali sono le basi legali per uno scambio di informazioni?
- Come è possibile garantire lo scambio di informazioni con gli altri attori rilevanti?

Riflessione

- Le dinamiche familiari possono spesso creare divisioni all'interno del sistema di aiuto. In qualità di professionista, ne sono consapevole?
- Con chi e dove rifletto sul mio modo di agire per essere in grado, in qualità di professionista, di mantenere la focalizzazione sul minore e sulle sue esigenze?
- Riconosco le possibili strategie del genitore che esercita violenza?
- In qualità di professionista, mi lascio influenzare da tali strategie?
- Come reagisco alle ambivalenze del genitore vittima di violenza?
- In qualità di professionista, fino a che punto mi lascio impressionare, frustrare o persino indispettare da ciò?

Maggiori informazioni sono disponibili nei seguenti allegati:

Allegato 1 Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica

Allegato 7 Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili contromisure



8 Allegati

- Allegato 1** Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica
- Allegato 2** Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo
- Allegato 3** Neonati e bambini piccoli (0-3 anni) vittime di violenza
- Allegato 4** Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti
- Allegato 5** Domande per la valutazione della necessità di protezione del genitore vittima di violenza
- Allegato 6** Situazione del genitore vittima di violenza
- Allegato 7** Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili contromisure
- Allegato 8** Presunti motivi di indulgenza verso persone che esercitano violenza
- Allegato 9** Distinzione tra elevata conflittualità e violenza domestica
- Allegato 10** Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza
- Allegato 11** Alienazione parentale nel contesto di separazione e divorzio in caso di violenza domestica

8.1

Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica

8.1.1

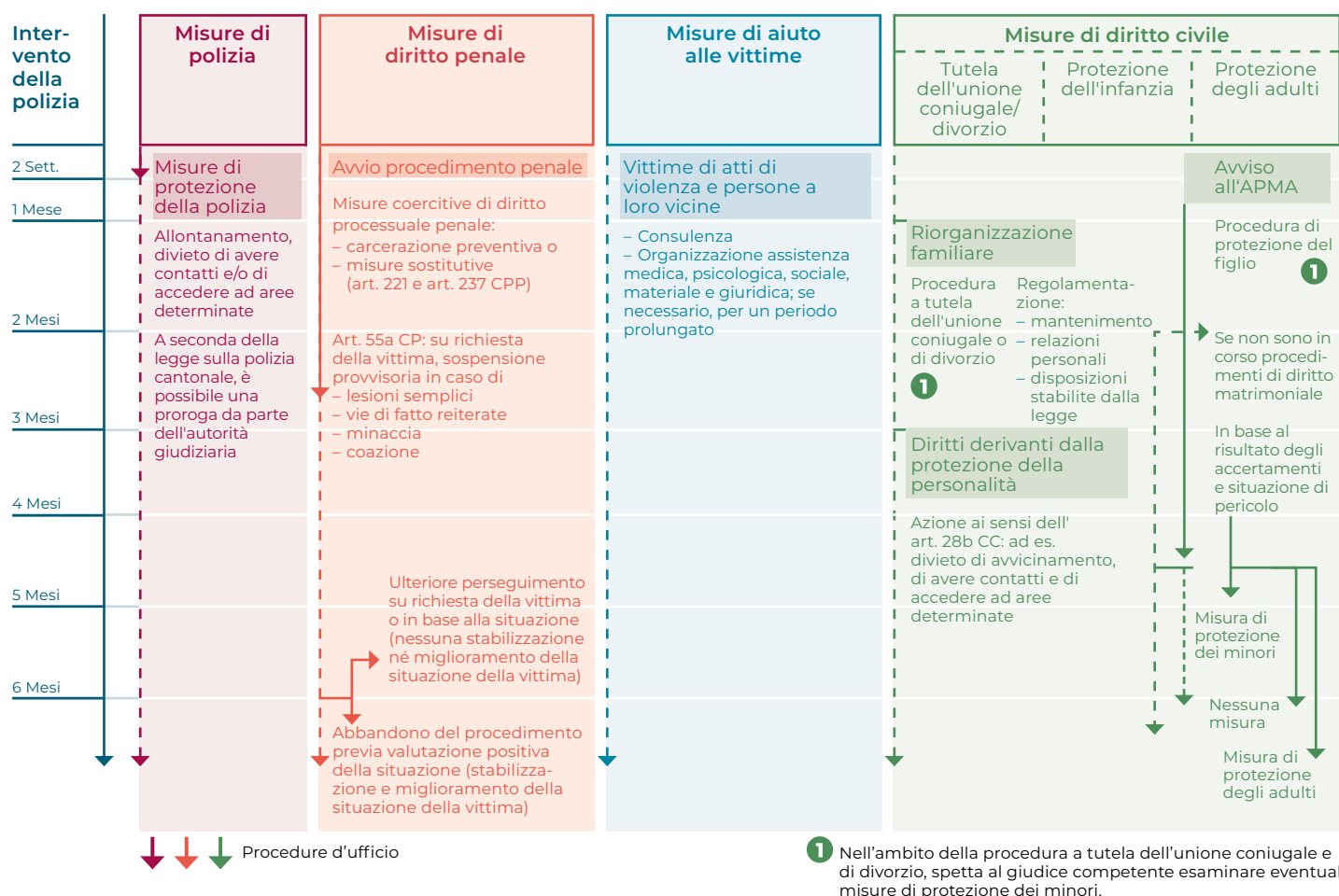
Note introduttive

La legge sulla polizia, il diritto penale, il diritto civile e la legislazione in materia di aiuto alle vittime offrono strumenti di protezione di vario tipo. La figura 2 qui sotto mostra con riferimento cronologico le possibili misure da adottare nei casi di violenza domestica. La linea temporale è fornita a titolo di esempio ed ha carattere puramente esemplificativo, inoltre la lista non è esaustiva. In particolare, in ambito di diritto penale non sono incluse spiegazioni sulla possibilità di ordinare un programma di prevenzione della violenza ai sensi dell'art. 55a cpv. 2 CP. Occorre infine tenere presente che le misure elencate possono essere ulteriormente differenziate in funzione dei servizi offerti dai vari Cantoni.

Misure di protezione

Figura 2

Panoramica delle istituzioni pubbliche chiamate a intervenire nei casi di violenza domestica



La panoramica mostra, che l'interazione tra le varie misure è essenziale. In questo contesto è particolarmente importante distinguere tra misure a breve e a lungo termine. Dalla panoramica si può anche dedurre un altro aspetto: sia gli autori che le vittime di violenza possono rivolgersi a molteplici persone di contatto, ciò che può creare una certa confusione. Di seguito vengono esaminate le diverse misure.

8.1.2

Misure di polizia

Le misure di polizia offrono una possibilità immediata di reagire a situazioni di grave minaccia, ma la loro efficacia è limitata nel tempo. Queste misure consentono di interrompere nell'immediato le dinamiche e offrono alle vittime un periodo di protezione per riflettere sui possibili passi successivi e per esaminare le offerte di aiuto. Non tutti i Cantoni prevedono l'emanazione di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. L'allontanamento della persona che esercita violenza dall'abitazione comune è invece una misura di protezione adottata frequentemente dalla polizia in tutti i Cantoni.¹³⁹ Dal punto di vista dei figli coinvolti indirettamente da violenza domestica, è auspicabile spiegare loro le procedure che vengono svolte man mano nell'ambito di un intervento di polizia, tanto più che il genitore vittima di violenza è spesso incapace di fornire spiegazioni adeguate, motivo per cui molte delle domande dei figli rimangono senza risposta. È stato dimostrato che anche un semplice opuscolo fornito ai bambini già in grado di leggere ha effetti positivi. L'opuscolo conteneva nello specifico informazioni relative alle questioni e agli argomenti seguenti:¹⁴⁰

- Cosa è accaduto?
- Perché arriva la polizia?
- Chi picchia le persone riceve il cartellino rosso!
- Perché interviene l'APMA (o eventualmente il consultorio)?
- Chi altro può offrire aiuto?
- Riportare il numero di telefono dell'APMA e il numero di emergenza della polizia (si potrebbero aggiungere anche i numeri di telefono di centri di consulenza pertinenti, ad esempio Pro Juventute).

Quando si informano i minori, occorre prestare attenzione all'età, al loro livello di sviluppo e, se necessario, della lingua che parlano. Oltre alle attività di intervento, alcuni Cantoni dispongono anche di un sistema completo per la gestione delle minacce. A marzo 2020 undici Cantoni avevano introdotto un sistema cantonale completo per la gestione delle minacce; a ottobre 2024, la Prevenzione Svizzera della Criminalità ha elencato dodici Cantoni con un sistema cantonale per la gestione delle minacce.¹⁴¹

8.1.3

Misure coercitive di diritto processuale penale e sanzioni di diritto penale

Nei casi di violenza nei rapporti di coppia e nei confronti dei bambini e degli adolescenti, vengono spesso commessi dei reati. Nell'ambito del procedimento penale, si chiarisce se tali reati sussistono e, se è il caso, come devono essere sanzionati. Anche se l'obiettivo primario del diritto processuale penale (CPP) non è la protezione delle vittime da ulteriori violenze¹⁴² questo risultato può comunque essere raggiunto indirettamente sia durante il procedimento penale che nella decisione finale (sentenza, decreto di accusa).¹⁴³ È dunque possibile disporre varie misure coercitive di diritto processuale penale che aiutano a contrastare nuovi atti di delinquenza durante un procedimento in corso e che, al contempo, proteggono anche le vittime. Tali misure (indirette) includono:¹⁴⁴

- a) l'arresto provvisorio ad opera della polizia ai sensi dell'art. 217 CPP nei casi di intervento immediato per chi viene colto in flagranza di crimine o di delitto o per chi è colpito da mandato di cattura;

¹³⁹ A questo proposito, cfr. https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/Gesetzgebung%20gegen%20h%C3%A4usliche%20Gewalt.pdf.download.pdf/Liste_Gesetzgebung_Gewaltschutz_Schweiz_01.2021.pdf

¹⁴⁰ Talge (2013, p. 478)

¹⁴¹ Brunner (2021, pag. 33, 38); <https://www.skppsc.ch/de/projekte/kantonales-bedrohungsmanagement/>

¹⁴² Il diritto processuale penale disciplina fondamentalmente la procedura di perseguimento e di giudizio di un reato da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni (cfr. art. 1 CPP).

¹⁴³ von Fellenberg (2015, p. 96)

¹⁴⁴ von Fellenberg (2015, p. 98)

- b) **La carcerazione preventiva o di sicurezza su richiesta** del ministero pubblico competente e a seguito di una procedura di esame della carcerazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 220 seg. CPP);
- c) **Le misure sostitutive ai sensi dell'art. 237 CPP** il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Queste misure includono, in particolare, l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lett. c CPP), oppure il divieto di avere contatti con determinate persone (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP). Nei casi di violenza domestica intervengono principalmente misure sostitutive come il divieto di accedere ad aree determinate, il divieto di abbandonare un dato territorio (assegnazione di un luogo di soggiorno) o il divieto di avere contatti. Il giudice può anche disporre la sorveglianza tramite dispositivi elettronici (electronic monitoring)¹⁴⁵, che può essere indicata soprattutto nell'ambito delle misure legate all'assegnazione di un luogo di soggiorno e al divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell'art. 237 cpv. 2 lett. c CPP.

Anche nell'ambito della sanzione dei reati è possibile disporre misure di protezione indirette. Le sanzioni di diritto penale che non comportano una privazione della libertà includono:¹⁴⁶

- a) **Norme di condotta ai sensi dell'art. 94 CP:** le norme di condotta hanno lo scopo di aumentare le possibilità di riabilitazione di un condannato, favorendo il suo reinserimento sociale. Anche in questo caso, sebbene l'obiettivo principale non sia la protezione delle vittime, la non violenza come fine della risocializzazione aiuta comunque a raggiungere tale scopo. Se la persona che esercita violenza è condannata a una pena pecuniaria o detentiva con la condizionale, il giudice può impartire - per la durata del periodo di prova - una norma di condotta che obblighi il condannato a frequentare un programma di prevenzione della violenza o una consulenza obbligatoria.¹⁴⁷ Se il condannato non rispetta le norme di condotta, è possibile prorogare della metà la durata del periodo di prova o modificare la norma di condotta stessa. È anche possibile revocare la sospensione condizionale della pena e disporre l'esecuzione (art. 95 cpv. 4 e 5 CP). Una norma di condotta è quindi limitata alla durata del periodo di prova, che va da due a un massimo di cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP).
- b) **Trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP:** in questo caso, da un lato si presuppone che la persona che esercita violenza necessiti di misure terapeutiche ai sensi dell'art. 56 CP, dall'altro deve essere presente una grave turba psichica o essere affetto da dipendenza (art. 63 CP). L'adozione di un trattamento ambulatoriale richiede una perizia psichiatrica del soggetto da condannare.¹⁴⁸

¹⁴⁵ I relativi progetti pilota sono stati seguiti scientificamente dal 1999 al 2017. I rapporti di valutazione sono disponibili qui: <https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/smv/e-monitoring.html>.

Sulla base dei risultati positivi della valutazione, l'Electronic Monitoring può essere disposto nell'ambito dell'indagine penale in relazione a misure sostitutive. Può tuttavia essere impiegato anche come modalità di esecuzione della pena. Secondo le disposizioni di legge entrate in vigore il 1° gennaio 2018, l'Electronic Monitoring può essere utilizzato in alternativa all'esecuzione di pene detentive da 20 giorni a 12 mesi. È altresì possibile in caso di pena detentiva con sospensione condizionale fino a tre anni, a condizione che la parte della pena da scontare non superi i 12 mesi (DTF 7B_261/2023 del 18 marzo 2024 e 6B_2020/2023 del 10 aprile 2024). La sorveglianza elettronica può essere disposta solo se non è prevedibile che la persona condannata fugga o commetta ulteriori reati.

¹⁴⁶ von Fellenberg (2015, p. 99)

¹⁴⁷ von Fellenberg (2015, p. 100)

¹⁴⁸ von Fellenberg (2015, p. 99) con ulteriori riferimenti

- c) **Cauzione preventiva ai sensi dell'art. 66 CP:** questa misura presuppone che la persona che esercita violenza minacci di compiere un crimine o un delitto e che esista il rischio che tale minaccia venga effettivamente attuata, oppure che la persona che esercita violenza manifesti l'intenzione di ripetere un atto per il quale è già stata condannata. Su richiesta della persona minacciata, il giudice può esigere dall'autore della minaccia la promessa di non commettere tale atto e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.¹⁴⁹
- d) **Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell'art. 67b CP:** anche in questo caso si presuppone la presenza di un elemento di pericolo. Il soggetto colpito dal provvedimento deve essere stato condannato per un crimine o un delitto contro una o più persone determinate. Deve inoltre sussistere il rischio che egli commetta ulteriori crimini o delitti in caso di contatto con tali persone. Il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate può essere emesso per una durata massima di cinque anni. A questo scopo, è anche possibile ricorrere ad apparecchi tecnici fissati all'autore che rilevano e registrano i luoghi in cui il condannato si trova (cfr. sopra).¹⁵⁰

Le opzioni contemplate dall'art. 55a CP occupano una posizione intermedia tra le misure di diritto processuale penale e quelle sanzionatorie. In base a tali opzioni, il ministero pubblico o il giudice possono, su richiesta della vittima, sospendere il procedimento penale in caso di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione tra coniugi, partner registrati o partner conviventi. Il fatto deve essere stato commesso durante il matrimonio o la durata dell'unione domestica oppure nell'anno successivo al divorzio, allo scioglimento o alla separazione (art. 55a cpv. 1 CP). Tuttavia, la sospensione del procedimento non dipende unicamente dalla richiesta della vittima: essa deve apparire idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima, il che presuppone un corrispondente obbligo di esaminare tale richiesta (art. 55a cpv. 1 lett. c CP). In particolare, occorre domandarsi perché la persona vittima di violenza richiede una sospensione, se il rischio di nuove aggressioni è aumentato o diminuito, quanto è grave l'atto e se sono coinvolti i figli. Questo aspetto risulta particolarmente importante, poiché è noto che le persone che esercitano violenza adottano determinate strategie per influenzare le vittime, ma anche gli specialisti che si occupano del loro caso, in modo da sfuggire a una pena o, quantomeno, attenuarla (cfr. l'**allegato 7**). Anche la disponibilità della persona che esercita violenza a partecipare spontaneamente a un programma educativo contro la violenza, al fine di modificare il proprio comportamento, influenza in modo determinante la decisione.¹⁵¹ Di conseguenza, il ministero pubblico o il tribunale possono, per il periodo di sospensione, ordinare alla persona accusata di partecipare a un tale programma educativo (art. 55a cpv. 2). Se la persona vittima di violenza revoca il suo consenso alla sospensione entro sei mesi o se emerge che la situazione non si è stabilizzata né è migliorata, l'interesse all'azione penale prevale e il procedimento viene ripreso (art. 55a cpv. 4 CP). In ogni caso, la situazione deve essere riesaminata prima che scada il periodo di sospensione, pari a sei mesi. Solo dopo tale riesame, se i requisiti sono soddisfatti, è possibile disporre l'abbandono del procedimento (cfr. art. 55a cpv. 5 CP).

Il coinvolgimento sistematico dei bambini e degli adolescenti nel procedimento penale non è previsto, a meno che essi non soddisfino i requisiti di vittima ai sensi del Codice di procedura penale (art. 116 cpv. 1 CPP). In tal caso si applicano disposizioni speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 117 cpv. 2 CPP).¹⁵² I minori capaci di discernimento hanno altresì il diritto di presentare querela (art. 30 cpv. 3 CP); tuttavia, il diritto processuale penale non prevede una rappresentanza indipendente del figlio analoga a quella contemplata dal diritto processuale civile e dal diritto civile (art. 298 CPC e art. 314a^{bis} CC). I bambini e gli adolescenti sono quindi generalmente rappresentati dai loro genitori. In presenza di un conflitto di interessi, però, il potere di rappresentanza non viene concesso ai genitori. In questi casi, su richiesta delle autorità di perseguimento penale, l'autorità di protezione dei minori istituisce una rappresentanza del figlio (curatela di rappresentanza) ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 CC.

¹⁴⁹ von Fellenberg (2015, p. 100) con ulteriori riferimenti

¹⁵⁰ von Fellenberg, M. (2015, p. 100)

¹⁵¹ UFU (2022, p. 5)

¹⁵² UFU (2022, p. 8)

8.1.4

Aiuto alle vittime

Nell'ambito dell'aiuto alle vittime, i consultori specializzati o i consultori cantonali per vittime di reati possono fornire o organizzare l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e legale per il genitore vittima di violenza (art. 2 LAV). Anche i figli coinvolti hanno diritto all'aiuto alle vittime (art. 1 cpv. 2 LAV). La consulenza presso un consultorio per vittime di reati è gratuita, confidenziale e anonima. Il diritto all'aiuto alle vittime non presuppone lo svolgimento di un procedimento penale (art. 1 cpv. 3 LAV). L'aiuto alle vittime è l'unica offerta di sostegno ai figli vittime di violenza cui si ha diritto in tutta la Svizzera se sono soddisfatte determinate condizioni e il cui accesso è regolamentato.¹⁵⁴ I servizi di aiuto alle vittime sono legati al principio di sussidiarietà, il che può far emergere problemi legati al finanziamento e alle responsabilità, soprattutto in caso di offerte di consulenza e terapia a lungo termine (art. 4 LAV). Il compito di informare le persone colpite da violenza in merito all'aiuto alle vittime spetta alle autorità di perseguimento penale, che in determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio (art. 8 LAV). Ciò consente un contatto proattivo da parte dei consultori per vittime di reati, il che è da considerarsi un fattore chiave di successo, poiché la violenza domestica è spesso associata all'isolamento sociale, all'obbligo di serbare il segreto sulla situazione familiare, alla paura della stigmatizzazione e alla perdita delle persone di riferimento. Queste circostanze e le paure diffuse ad esse collegate costituiscono spesso una barriera che impedisce alle persone colpite di cercare offerte di sostegno di propria iniziativa.¹⁵⁵

8.1.5

Interventi di diritto civile: protezione della personalità e dell'infanzia nello specifico

Gli interventi di diritto civile permettono di regolare situazioni presenti e future. Ad eccezione della procedura di protezione del figlio tali interventi presuppongono l'iniziativa della vittima: spetta a quest'ultima chiedere che vengano disposte misure di protezione e fornire la prova di ciò che asserisce.¹⁵⁶ L'art. 28b CC prevede la possibilità legale di protezione da violenza, minacce o insidie.¹⁵⁷ Con il mandato legislativo (cfr. art. 28b cpv. 4 CC) ai Cantoni è stato definito un certo standard minimo al riguardo. Nella procedura a tutela dell'unione coniugale è possibile imporre un divieto di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell'art. 28b CC (cfr. art. 172 cpv. 3 CC).

Inoltre, dal 1° gennaio 2022 possono essere disposte le misure previste dall'art. 28c CC. Su richiesta dell'istante, al fine di sorvegliare le misure imposte ai sensi dell'articolo 28b CC, in particolare il divieto di accesso a determinate zone, la persona che esercita violenza può essere obbligata a indossare un dispositivo elettronico fissato in modo permanente. Il dispositivo elettronico consente di determinare e registrare il luogo in cui si trova (sorveglianza elettronica, art. 28c cpv. 1 CC). Non si tratta di una sorveglianza attiva in tempo reale,

¹⁵⁴ von Fellenberg (2015, p. 87)

¹⁵⁵ Kavemann (2013, p. 113)

¹⁵⁶ UFU (2022)

¹⁵⁷ Nel 2015, Gloor, Meier e Büchler (2015) hanno presentato un rapporto di valutazione sull'art. 28b CC per conto dell'Ufficio federale di giustizia. Sono giunti alla conclusione che la misura viene applicata di rado, il trattamento giudiziario varia, vi sono differenze nel trattamento delle unioni coniugali e non coniugali, il passaggio da misure di diritto di polizia a misure di diritto civile varia da Cantone a Cantone, i richiedenti devono affrontare grandi ostacoli procedurali (ad es. la necessità di ricorrere ad avvocati, costi notevoli, onere della prova) e l'attuazione delle misure disposte è in definitiva difficile. Secondo gli autori, l'obiettivo del legislatore di creare una disposizione di diritto civile sulla protezione delle vittime di violenza con l'art. 28b CC non è stato raggiunto poiché è raro che abbia luogo una procedura puramente di diritto civile. Nella prassi, la disposizione di misure ai sensi dell'art. 28b CC è [spesso] legata all'esistenza di indizi di diritto penale. Di fatto, la via del diritto civile dipende dal diritto penale. (Gloor et al., 2015, p. 77). Probabilmente, ciò è in parte spiegato dal fatto che, come dimostrato dallo studio, i tribunali civili non si sentono competenti per le vittime di violenza; secondo Gloor et al. (2015), la loro protezione è vista come una punizione del convenuto e, quindi, come un compito di diritto penale. (Krüger, Bannwart, Bloch & Portmann, 2020, p. 54).

ma di una sorveglianza passiva. Ad esempio, la persona che esercita violenza deve indossare un bracciale fissato alla caviglia o al polso e dotato di un ricevitore GPS, che consente di localizzarla e di registrarne costantemente i movimenti. In caso di violazione (per esempio di un ordine di allontanamento), la misura non consente un intervento immediato della polizia. I dati di localizzazione raccolti possono tuttavia essere utilizzati come prove se la persona vittima di violenza denuncia una violazione (art. 28c cpv. 3 CC). Lo scopo della misura non è la protezione immediata e diretta della vittima. Da un lato, essa rafforza per la persona vittima di violenza la possibilità di dimostrare una violazione di una misura di protezione. D'altro canto, alla misura può essere attribuito un effetto preventivo, laddove la persona violenta è consapevole del tracciamento della sua posizione, il che potrebbe dissuaderla dall'adottare una condotta contraria alle regole.¹⁵⁸

La sorveglianza elettronica può essere disposta per un periodo massimo di sei mesi e, se necessario, può essere prorogata di altri sei mesi (art. 28c cpv. 2 CC). I dati vengono cancellati al termine della misura, al più tardi dopo dodici mesi (art. 28c cpv. 3 CC). I costi dell'Electronic Monitoring possono essere addebitati esclusivamente alla persona sorvegliata, ossia alla persona che esercita violenza (art. 28c cpv. 4 CC).

Poiché tale sorveglianza elettronica costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e della sfera privata (art. 13 Cost.) della persona che esercita violenza, essa deve essere proporzionata. In particolare, occorre verificarne caso per caso l'idoneità, la necessità e l'adeguatezza.¹⁵⁹

Nell'ambito di una riorganizzazione familiare delle persone coniugate, nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, in caso di autorizzazione della sospensione della comunione domestica, vengono disciplinati in particolare la fissazione dei contributi di mantenimento, l'uso dell'abitazione e dei beni mobili, la separazione dei beni, l'attribuzione della custodia parentale e il diritto di visita (art. 176 CC). Anche le misure di protezione dei minori fanno parte del procedimento (cfr. art. 315a CC). Al di fuori di una procedura a tutela dell'unione coniugale o di divorzio e nel caso di genitori non sposati, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è competente in materia di protezione dei minori (art. 307 cpv. 1 CC). Tale competenza viene meno se, nel caso di genitori non sposati, sono contestate anche questioni relative al mantenimento (art. 298b cpv. 3 CC). In questi casi, è competente il tribunale.

Le misure di protezione dei minori presuppongono una messa in pericolo del bene del figlio, cosa che di norma si può affermare nei casi di violenza domestica. Tuttavia è sempre opportuno procedere ad accertamenti, che rappresentano uno dei compiti più impegnativi nella protezione dei minori. Occorre inoltre chiarire quali misure possono garantire il migliore sviluppo del figlio, se il suo ambiente sociale non è in grado di farlo. Ai genitori deve essere offerta la possibilità di assumersi il compito di educare i figli nell'ambito delle loro possibilità.¹⁶⁰ Tuttavia ciò richiede che le circostanze che hanno portato all'adozione di misure di protezione dei minori siano comprese e accettate dai genitori stessi. Le misure non perseguono uno scopo sanzionatorio repressivo, bensì uno scopo protettivo; ciononostante, accade che i genitori le percepiscano come negative e gravose: vedono il loro ruolo genitoriale messo in discussione e interpretano le misure come un'ingiustizia o una punizione. In questo contesto, è fondamentale concentrarsi sul figlio e sulle sue esigenze anche se, purtroppo, non in tutti i casi ci si riesce.¹⁶¹

¹⁵⁸ Cfr. a tal proposito BSK ZGB I-Meli, art. 28c N1, nonché FF 2017, 6959 seg. e 6969 e 6971

¹⁵⁹ Cfr. DTF 149 III 193 E. 5.2

¹⁶⁰ Reichlin (2017, p. 72)

¹⁶¹ Reichlin (2017, p. 72)

Le misure di protezione dei minori previste dal diritto civile agli art. 307 e segg. CC sono disponibili in varie forme. Possono essere suddivise in quattro categorie: (1) misure opportune ai sensi dell'art. 307 CC, (2) curatele, (3) privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e (4) privazione dell'autorità parentale.

a) **Misure opportune ai sensi dell'art. 307 CC:** Le misure opportune ai sensi dell'art. 307 CC: includono istruzioni e/o richiami al proprio dovere nonché la supervisione dell'educazione (art. 307 cpv. 3 CC). Per quanto riguarda le istruzioni, possono consistere in un obbligo di fare, di astensione o di tollerare. Nell'ambito delle relazioni personali, l'art. 273 cpv. 2 CC costituisce una base legale separata per le istruzioni. In linea di principio non sussistono limitazioni dal punto di vista tematico: è possibile impartire ai genitori istruzioni in merito ad accertamenti medici e/o alla cura del figlio o in merito a terapie o a una mediazione;¹⁶² è anche possibile ingiungere a un genitore di partecipare a un programma di prevenzione della violenza. Va precisato che una mediazione non è raccomandata se un membro della coppia esercita un forte potere sull'altro, come spesso accade nei casi di violenza di coppia.¹⁶³ Se le norme di condotta non vengono rispettate, l'unica possibilità è una sanzione per disobbedienza a decisioni dell'autorità ai sensi dell'articolo 292 CP.

b) **Curatele:** nell'ambito di una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC, il compito del curatore è descritto in termini molto generici: consigliare e aiutare i genitori. L'obiettivo è quello di esercitare un influsso e prestare un aiuto proattivo per consentire ai genitori di rimanere il più possibile attivi nella cura dei figli.¹⁶⁴ Tuttavia, è anche possibile conferire al curatore speciali poteri: in questo caso non si tratta più di un mandato generico come previsto dall'art. 308 cpv. 1 CC, bensì di un'attività mirata di rappresentanza e di tutela degli interessi in determinate questioni riguardanti i figli, che vengono definite in modo esplicito (art. 308 cpv. 2 CC). Uno dei principali campi di applicazione dell'art. 308 cpv. 2 CC è l'adempimento di compiti legati alle relazioni personali tra genitori e figli, motivo per cui questa tipologia di curatela viene anche chiamata «curatela di sorveglianza del diritto di visita».¹⁶⁵ L'art. 308 cpv. 2 CC conferisce al curatore poteri di rappresentanza paralleli a quelli dei genitori. Se necessario per il bene del figlio, in virtù dell'art. 308 cpv. 3 CC, l'autorità parentale può essere puntualmente limitata, escludendo ambiti peculiari nei quali la competenza decisionale viene affidata al curatore.¹⁶⁶ Anche l'art. 306 cpv. 2 CC prevede una curatela di rappresentanza speciale, che deve essere istituita se i genitori sono impossibilitati ad agire per conto del figlio (ad esempio, in caso di minori richiedenti asilo non accompagnati) o se i loro interessi sono in collisione con quelli del figlio (ad esempio, nell'ambito di un procedimento penale in materia di violenza domestica subita direttamente o indirettamente anche dal figlio).¹⁶⁷

¹⁶² Biderbost & Zingaro (2017, p. 50)

¹⁶³ Consiglio federale (2021, p. 67); Droz-Sauthier et al. (2024); Krüger et al. (2024)

¹⁶⁴ Biderbost & Zingaro (2017, p. 50)

¹⁶⁵ Biderbost & Zingaro (2017, p. 58)

¹⁶⁶ Biderbost & Zingaro (2017, p. 60)

¹⁶⁷ Per ulteriori dettagli al riguardo, cfr. Biderbost & Zingaro (2017, p. 75 segg.)

- c) Se le misure ambulatoriali non sono sufficienti, il figlio deve essere collocato al di fuori del proprio nucleo familiare, per cui i genitori devono essere privati del **diritto di determinare il luogo di dimora** (art. 310 CC). Una decisione di tale portata può essere presa solo in presenza di gravi circostanze, quando non è possibile contrastare la messa in pericolo del bene del figlio con mezzi meno incisivi.¹⁶⁸ I genitori privati del diritto di determinare il luogo di dimora non possono più decidere dove vivrà il figlio. Se vengono separati dal figlio, sono esclusi dalla cura quotidiana di quest'ultimo. In questo caso occorre accordare loro un diritto di contatto.¹⁶⁹
- d) Nella gerarchia delle misure di protezione dei minori previste dal diritto civile, la **privazione dell'autorità parentale** rappresenta l'interferenza più grave nei diritti dei genitori (artt. 311 e 312 CC). In linea di principio tale misura può essere presa in considerazione solo se altre misure di protezione dei minori si sono rivelate inefficaci o appaiono insufficienti fin dall'inizio. L'elemento decisivo è il fatto che i genitori non siano oggettivamente (più) in grado di esercitare debitamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio.¹⁷⁰ Di conseguenza, occorre istituire una tutela per quest'ultimo (art. 327a CC).

Fatta eccezione per la privazione dell'autorità parentale, le misure di protezione dei minori sopra descritte possono essere combinate tra loro. Ad esempio: in caso di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC), viene solitamente disposta anche una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC. In questo contesto, se il singolo caso lo richiede, è anche possibile impartire ai genitori istruzioni o richiami al proprio dovere ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC.

Nei casi di violenza domestica l'autorità di protezione dei minori o il tribunale devono ordinare misure che tengano conto del principio di proporzionalità. Se il minore è vittima di violenza grave da parte dei genitori deve essere revocata l'autorità parentale. Con la possibile conseguenza che il minore non abbia più alcun contatto con i propri genitori. In caso di autorità parentale congiunta, nei casi di violenza domestica occorre valutare l'attribuzione esclusiva al genitore vittima di violenza anche al di sotto della soglia prevista dall'art. 311 cpv. 1 n. 1 CC.¹⁷¹

¹⁶⁸ Per ulteriori dettagli, cfr. Biderbost & Zingaro (2017, p. 63 segg.)

¹⁶⁹ Biderbost & Zingaro (2017, p. 65)

¹⁷⁰ Biderbost & Zingaro (2017, p. 69) con ulteriori approfondimenti

¹⁷¹ Büchler & Raveane (2024, N30)

8.1.6

Sfide legate alle diverse misure

Come si è visto le istituzioni pubbliche possono adottare diverse misure di protezione. Nei casi di violenza domestica la questione del coordinamento è essenziale affinché i provvedimenti disposti individualmente raggiungano l'effetto complessivo desiderato. Pertanto può essere utile consultare gli atti dei vari procedimenti al fine di ottenere un quadro generale.

Un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, ad esempio, può essere disposto su basi diverse: può essere imposto alla persona che esercita violenza in virtù delle leggi di polizia cantonali, e di solito si accompagna all'apertura di un procedimento penale, nell'ambito del quale – se non viene ordinata la carcerazione preventiva – possono essere disposte misure sostitutive di diritto processuale penale, fra cui anche il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per la durata del procedimento stesso. Non si può escludere poi che in un momento successivo tale divieto venga imposto ai sensi del diritto civile su richiesta della persona vittima di violenza. A questo punto diventa difficile, sia per i soggetti interessati che per le persone incaricate di sostenerli, mantenere uno sguardo d'insieme sulla situazione: chi ha disposto cosa?

Va inoltre tenuto presente che la durata delle diverse misure può variare: ad esempio le misure sostitutive di diritto processuale penale possono essere disposte per un periodo che varia da tre a sei mesi ed essere prorogate su richiesta (art. 237 CPP in combinato disposto con l'art. 227 CPP); le misure di protezione di diritto civile ai sensi dell'art. 28b CC, invece, non hanno un limite di tempo: la durata è stabilita dal giudice, a propria discrezione. Il fatto che divieti di accedere ad aree determinate vengano disposti da istanze diverse con modalità diverse rappresenta un problema sotto molti aspetti. Tali disposizioni hanno un influsso diretto anche sull'organizzazione delle relazioni personali. È praticamente impossibile regolamentare le relazioni personali in presenza di un divieto di avere contatti con il genitore che esercita violenza. Anche il divieto di accedere ad aree determinate ha un impatto notevole sulle questioni organizzative. Da ciò deriva l'importanza degli obblighi di comunicazione (ad es. art. 75 CPP, art. 28b cpv. 3^{bis} CC).¹⁷²

Un approccio coordinato da parte delle istituzioni è quindi fondamentale, soprattutto perché la violenza di coppia non è limitata a determinate fasi della vita o situazioni (ad es. la separazione), ma in molti casi aumenta in termini di frequenza e intensità nel corso degli anni. È necessario interrompere tale escalation anche nell'interesse dei figli. Le possibilità di intervento vengono messe in atto da istanze diverse che si attivano in momenti diversi, pertanto autorità cantonali e istituzioni del sistema di intervento e sostegno sono chiamate a uno sforzo congiunto e coordinato. In materia di protezione dell'infanzia l'articolo 317 CC stabilisce che i Cantoni devono assicurare con appropriate prescrizioni l'adeguata cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell'aiuto alla gioventù.¹⁷³

¹⁷² Vanno distinti dagli obblighi di comunicazione i diritti di avviso e gli obblighi di avviso. Come gli obblighi di comunicazione, anche questi richiedono una base legale, reperibile nell'ambito del diritto federale e cantonale. Per la protezione dell'infanzia, i diritti di avviso sono disciplinati dall'art. 314c e gli obblighi di avviso dall'art. 314d CC; i Cantoni possono prevedere ulteriori persone con obbligo di avviso, ossia imporre obblighi di avviso in più rispetto a quelli sanciti dalle norme federali (art. 314d cpv. 3 CC). In linea di principio, chi è titolare di un diritto di avviso agisce lecitamente se sono soddisfatti i requisiti per un annuncio (cfr. art. 14 CP). L'art. 314c CC prevede anche che chiunque possa avvisare l'autorità di protezione dei minori quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore pare minacciata. La persona che effettua la segnalazione non è tenuta a dimostrare l'esistenza di un tale pericolo, che deve invece essere chiarita dall'autorità di protezione dei minori nell'ambito della procedura di accertamento. Le persone vincolate dal segreto d'ufficio o professionale possono inviare un avviso inerente alla protezione dell'infanzia senza dover ottenere il consenso o la liberazione dal segreto (cfr. art. 314c cpv. 2 CC). Per quanto riguarda l'obbligo di avviso, la questione è diversa. Le persone soggette a tale obbligo devono avvisare l'autorità di protezione dei minori se non possono rimediare al pericolo nell'ambito della loro attività (art. 314d cpv. 1 CC). Sono subordinati a tale obbligo alcuni soggetti specifici: persone che svolgono un'attività ufficiale e specialisti che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni (cfr. art. 314d cpv. 1 n. 1 e 2 CC). Per maggiori informazioni nell'ambito della protezione dell'infanzia si rimanda ai chiarimenti forniti dalla COPMA (https://www.kokes.ch/application/files/4515/5533/1616/Merkblatt_Melde-rechte-Meldepflichten_Version_Maerz_2019_definitiv.pdf).

¹⁷³ Reichlin (2017, p. 78)

8.2

Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo

8.2.1

Note introduttive

Le seguenti indicazioni sono finalizzate alla conduzione di audizioni e colloqui con minori che hanno vissuto episodi di violenza domestica secondo modalità consone al loro livello di sviluppo. Esse non vanno intese come un «manuale per interrogatori», né possono sostituire un'adeguata formazione o la presenza di uno specialista qualificato durante i colloqui; piuttosto, mirano a fornire un orientamento su come dialogare con bambini e adolescenti riguardo alle loro esperienze di violenza. Per condurre i colloqui, si raccomanda vivamente di frequentare un corso di formazione appropriato o, quantomeno, di prevedere la presenza di uno specialista. In relazione alla violenza domestica, i colloqui con i bambini e gli adolescenti servono a ottenere una descrizione dell'esperienza vissuta, a valutare lo stress che essa ha provocato e la necessità di protezione del minore, oltre a individuare possibili situazioni di rischio. Le indicazioni qui riassunte si basano su linee guida inerenti alla tematica¹⁷⁴ e sulla letteratura specialistica.¹⁷⁵ Per quanto riguarda le audizioni non legate a episodi di violenza domestica, si rimanda alle linee guida dell'Istituto Marie Meierhofer di Zurigo e dell'UNICEF.

8.2.2

Atteggiamento dello specialista che conduce il colloquio

Nel complesso, i colloqui devono essere improntati al rispetto e alla massima trasparenza possibile. È importante spiegare ai bambini e agli adolescenti che è permesso loro di parlare della violenza vissuta e che lo specialista è in grado di sostenere l'impatto dei loro racconti. Gli specialisti devono essere disposti ad assumersi la responsabilità della protezione dei minori e comunicare loro questo aspetto. I bambini e gli adolescenti vanno presi sul serio, e devono avere la possibilità di riferire le esperienze nella propria lingua e con i propri ritmi. Occorre spiegare loro che è ammesso qualsiasi sentimento associato alle esperienze vissute e alle persone coinvolte. Devono sapere che non sono loro i responsabili della violenza domestica. Lo specialista deve essere degno della loro fiducia: gli accordi devono essere chiari e vanno rispettati. Deve essere preparato a gestire le diverse dinamiche che il colloquio può assumere: può accadere, ad esempio, che il minore si rifiuti di parlare, o che al contrario passi direttamente agli argomenti scottanti. Qualunque forma assuma il colloquio, il professionista deve essere in grado di reagire adeguatamente alla situazione.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016); Istituto Marie Meierhofer per il bambino [Marie Meierhofer-Institut für das Kind, MMI] & UNICEF Svizzera (2014); Direzione della polizia e degli affari militari del Cantone di Berna (2013)

¹⁷⁵ Niehaus, Volbert & Fegert (2017); Salzgeber (2015)

¹⁷⁶ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016)

8.2.3 Preparativi

I luoghi in cui si tengono i colloqui possono essere molto diversi a seconda dell'istituzione. I locali vanno allestiti in maniera adeguata. Non è consigliabile svolgere un'audizione o un colloquio nell'ambiente in cui il minore vive. In un contesto afferente al diritto civile sono raccomandati la messa a disposizione e l'utilizzo di materiale ludico¹⁷⁷ mentre in colloqui contestuali a procedimenti di diritto penale è fortemente sconsigliabile farvi ricorso.¹⁷⁸

È importante che gli specialisti si preparino accuratamente al colloquio, e tale preparazione include anche il prendere coscienza delle proprie supposizioni in merito all'accaduto. Le domande importanti devono essere preparate in anticipo. In generale, tutte le domande e le spiegazioni devono essere adattate al livello di sviluppo del minore nonché alle sue competenze linguistiche nel caso in cui sia di madrelingua straniera. Occorre inoltre tenere debitamente conto di eventuali deficit intellettivi, ritardi o disturbi nello sviluppo. Non si deve prendere in considerazione solo l'età del minore, ma anche il suo sviluppo cognitivo e il suo stato emotivo.¹⁷⁹ Se si deve ricorrere a un interprete in quanto l'interlocutore ha scarsa conoscenza della lingua nazionale, è necessario impiegare uno che sia in possesso di una formazione adeguata allo svolgimento di incarichi in un contesto legale. La presenza dell'interprete rappresenta un'ulteriore difficoltà per lo specialista che conduce il colloquio. Importanti indicazioni sul ricorso a interpreti in un contesto legale sono disponibili, ad esempio, presso l'Ufficio centrale dei servizi linguistici del Cantone di Zurigo.¹⁸⁰ Di seguito sono riassunte alcune indicazioni in merito all'utilizzo di una tecnica di formulazione delle domande appropriata.

Il colloquio deve svolgersi in un clima di fiducia. Per crearlo, occorre dedicare all'incontro un lasso di tempo sufficiente ed evitare possibili interruzioni dovute a telefonate di terzi o episodi simili. Può essere necessario suddividere il colloquio in più sessioni, ad esempio perché più il bambino è piccolo, minore è la sua capacità di attenzione. Alla luce di tale aspetto, è anche importante prevedere ed effettuare alcune pause. Il Marie Meierhofer Institut (MMI) e l'UNICEF raccomandano una durata massima di un'ora.¹⁸¹ I colloqui devono essere accuratamente documentati, attraverso un verbale in cui siano riportate le domande, le relative risposte e le informazioni sulla condizione del minore.

8.2.4 Regole di condotta per lo specialista che svolge il colloquio

Lo specialista deve adattarsi al ritmo e alla velocità con cui il bambino o l'adolescente desidera riferire l'accaduto e accogliere qualsiasi atteggiamento di rifiuto. I limiti posti dal minore all'interno del colloquio devono essere accettati con rispetto. Occorre anche trovare il giusto equilibrio tra distanza e vicinanza. Lo specialista deve essere rivolto verso il bambino o l'adolescente.¹⁸²

¹⁷⁷ Salzgeber (2015); MMI & UNICEF (2014)

¹⁷⁸ Alcuni studi dimostrano che, in contesti rilevanti sul piano legale, i bambini non dovrebbero essere incoraggiati a calarsi in dimensioni fittizie, in quanto i piccoli tendono a porsi rapidamente sul piano della finzione senza segnalarlo. (Niehaus, Volbert & Fegert, 2017, p. 41). Il materiale ludico utilizzato nei locali per i colloqui incoraggia i bambini a passare al piano della fantasia. Per la stessa ragione, durante la fase introduttiva del colloquio è bene evitare conversazioni su film, videogiochi e argomenti simili. (ibid., p. 41).

¹⁷⁹ Salzgeber (2015, p. 536)

¹⁸⁰ Cfr.: <https://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/sprachdienstleistungswesen/auftraggebende.html>

¹⁸¹ MMI & UNICEF (2014, p. 11)

¹⁸² Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016); Direzione della polizia e degli affari militari del Cantone di Berna (2013)

Sedersi all'angolo del tavolo consente di mantenere una distanza ideale; allo stesso tempo, il minore non è costretto a mantenere un contatto visivo continuo con l'interlocutore.¹⁸³ Se il bambino inizia a piangere, lo specialista deve segnalargli che può farlo e mostrare comprensione, senza però lasciar trasparire il proprio turbamento. Conviene tenere a portata di mano dei fazzoletti. Non è invece appropriato abbracciare il bambino o l'adolescente per consolarlo. Bisogna sforzarsi di trasmettere calma attraverso il tono di voce, la mimica e la gestualità.¹⁸⁴

8.2.5

Svolgimento del colloquio

Il colloquio può generalmente essere suddiviso in tre fasi: fase introduttiva, fase di dialogo, domande conclusive. All'inizio del colloquio, occorre prevedere una «fase introduttiva» in cui si parla di argomenti leggeri (ad es. l'ultima gita scolastica ecc.). Attraverso questa fase ci si fa un'idea del livello di comprensione linguistica e delle capacità linguistiche del minore; quest'ultimo aspetto è particolarmente importante se l'interlocutore è di madrelingua straniera. Successivamente, lo specialista dovrebbe spiegare al minore il motivo del colloquio e fornirgli una panoramica delle condizioni quadro in cui si svolgerà, fra cui durata ed eventuale registrazione.¹⁸⁵ Se il colloquio viene registrato, non è opportuno enfatizzare gli aspetti tecnici; tuttavia, soprattutto nel caso degli adolescenti, occorre spiegare chi avrà accesso alle registrazioni e assicurare che non saranno rese pubbliche.¹⁸⁶ Se il colloquio è un'audizione, è necessario fare presenti le possibilità e i limiti di questa forma di accertamento dei fatti: il minore deve sapere che le sue richieste saranno prese sul serio e tenute in debito conto nel prosieguo del processo decisionale. Tuttavia, deve essere chiaramente informato che la decisione in merito alla sua situazione non spetta a lui, ma agli adulti. Questa precisazione è importante onde prevenire pretese eccessive e l'acuirsi di eventuali conflitti interiori.¹⁸⁷

Occorre comunicare esplicitamente ai bambini e agli adolescenti cosa ci si aspetta da loro. Rendere trasparenti le aspettative può accrescere la sensazione di controllo da parte dei minori e mitigare le loro paure. In tale contesto, può essere utile spiegare al bambino che è lui quello che sa tutto, in quanto lo specialista non era presente al momento dei fatti e quindi ignora come si sono svolti. Questo può essere particolarmente utile, perché i minori spesso sperimentano che gli adulti conoscono già le risposte alle loro domande e quando le pongono, vogliono semplicemente assicurarsi che il minore abbia capito. Questo permette di chiarire al minore che certe domande non vengono fatte per scetticismo, evitando quindi anche un possibile effetto suggestivo. Per investire il bambino dello «status di esperto» lo si può invitare a correggere lo specialista se ha frainteso qualcosa.¹⁸⁸

Lo specialista deve descrivere la propria funzione e il proprio campo di attività in un linguaggio adatto al minore. In tale contesto, deve anche informare il bambino o l'adolescente che è tenuto ad avvisare le autorità in caso di pericolo imminente che non può essere evitato in altro modo, anche contro la volontà del minore o del genitore vittima di violenza. Allo stesso tempo, l'interlocutore deve essere rassicurato sul fatto che un simile provvedimento non viene preso alla leggera e senza aver consultato le persone interessate. È importante affrontare e discutere per tempo eventuali paure del bambino o dell'adolescente riguardo ai possibili provvedimenti. Il minore deve anche essere informato che non è obbligato a rispondere a tutte le domande e che gli è permesso dire «no».

¹⁸³ MMI & UNICEF (2014, p. 11)

¹⁸⁴ Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

¹⁸⁵ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016); Direzione della polizia e degli affari militari del Cantone di Berna (2013)

¹⁸⁶ Niehaus et al. (2017)

¹⁸⁷ MMI & UNICEF (2014, p. 12)

¹⁸⁸ Niehaus et al. (2017)

8.2.5.1

Indicazioni importanti sulla tecnica di formulazione delle domande

In generale, è preferibile utilizzare frasi brevi e semplici. Conviene evitare costruzioni passive come «È stata chiamata la polizia?», optando invece per formulazioni attive: «Qualcuno ha chiamato la polizia?». Occorre anche evitare negazioni come «Non ti ha ascoltato?» (formulazione alternativa: «Ti ha ascoltato?»). Con i bambini piccoli va evitato il «baby talk».¹⁸⁹ È importante che le affermazioni ambigue non vengano interpretate secondo la propria discrezionalità. Lo specialista deve tenere a mente che le parole utilizzate possono avere significati diversi per i bambini o gli adolescenti; può riprendere termini usati da loro, ma solo dopo essersi assicurato di averli compresi correttamente.¹⁹⁰ Occorre evitare i termini astratti (ad esempio azione, abbigliamento) e le sostantivazioni non necessarie.¹⁹¹ In caso di bambini di età inferiore a 10 anni o di bambini e adolescenti affetti da disabilità mentale o da un disturbo dello spettro autistico, vanno evitate le metafore.¹⁹²

Per quanto riguarda l'età, si può affermare in generale che i bambini in età da asilo (4-5 anni) possono dire chi ha fatto cosa e dove, mentre solo i più grandicelli sono in grado di spiegare quando, come e perché.¹⁹³ Per l'organizzazione del discorso, le descrizioni dei bambini dai 6 anni in su, si avvicinano a quelle degli adulti. Prima dei 7 anni i bambini possono dire se una cosa non è successa, è successa da una a tre volte o più di tre volte; indicazioni più pertinenti circa la frequenza di un episodio si possono invece ottenere solo da bambini di età superiore.¹⁹⁴ Dai 10 anni in su, i bambini hanno generalmente la capacità di mettere in ordine cronologico una serie di eventi.

Non è opportuno porre più domande contemporaneamente. Occorre inoltre considerare che i bambini tendono a rispondere anche a domande che non comprendono o palesemente prive di senso (ad esempio: «Il blu è più pesante del giallo?»). Di fronte al dubbio che la domanda non sia stata compresa, occorre accertarsene, chiedendo per esempio al bambino di ripetere con parole proprie ciò che ha capito dalla spiegazione. Ripetere la domanda potrebbe mettere il minore sotto pressione, dandogli l'impressione che ci si aspetti da lui una determinata risposta, che lui tenterà di fornire.¹⁹⁵ Se, invece, l'affermazione del bambino risulta incomprensibile, è importante chiedergli di ripeterla o spiegarla, facendo riferimento al suo status di esperto (cfr. sopra). In nessun caso si deve tentare di indovinare cosa possa aver voluto dire.

¹⁸⁹ Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

¹⁹⁰ Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

¹⁹¹ Salzgeber (2015)

¹⁹² Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

¹⁹³ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 36)

¹⁹⁴ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 36)

¹⁹⁵ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016)

Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo

È fondamentale porre domande in modo da non influenzare le risposte. Alcuni studi scientifici evidenziano, ad esempio, l'elevato potenziale suggestivo delle «domande sì/no»: le persone sono più propense a rispondere «sì» anziché «no», perché la negazione viene percepita come scortese, soprattutto dai bambini, e deve essere motivata, mentre un «sì» nella maggior parte dei casi viene generalmente accettato con maggiore facilità.¹⁹⁶ Occorre inoltre essere consapevoli che anche un corrugamento della fronte o un sorriso inconscio, possono avere un'influenza addirittura superiore a domande particolarmente allusive.¹⁹⁷

Le domande con un basso potenziale suggestivo sono...

- ... **domande aperte:** «Cosa hai visto?», «Come è andata poi?», «Cosa è successo?»
- ... **domande finalizzate a ottenere una risposta precisa (a seconda del livello di sviluppo dell'interlocutore):** «Quando è successo, quel giorno?», «In quale stanza eravate?»
- ... **per verificare la comprensione:** «Ho capito bene che...»

Da evitare il più possibile e utilizzare con cautela...

- ... **domande a scelta multipla:** «È successo in cucina, in soggiorno, in soffitta o in un altro posto?» (Attenzione: in questi casi occorre includere anche opzioni di risposta errate e concludere sempre con una domanda aperta, come per esempio «... o come è successo? Racconta!»¹⁹⁸)
- ... **Meglio:** «Dove è successo?»
- ... **domande sì/no:** «Tuo padre / tua madre ha detto qualcosa?»

Le domande con un elevato potenziale suggestivo da evitare assolutamente sono...

- ... **domande con presupposizioni:** «Quindi ti ha chiesto di tornare nella tua stanza?»
- ... **domande ripetute:** «È proprio vero? Ti ha davvero picchiato con un bastone? È successo veramente?»
- ... **rimproveri:** «Non posso credere che non ti ricordi più», «Perché non hai reagito?», «Perché non l'hai detto prima?»
- ... **valutazioni e descrizioni:** «Quando ti ha minacciato, aveva anche il fiatone e la faccia stravolta?»
- ... **minacce:** «Finché non mi hai detto tutto, non esci da questa stanza, o vuoi che tua madre continui a picchiarti?»
- ... **promesse:** «Se racconti quello che è successo, lui andrà in prigione, tu ti sentirai meglio e sarai al sicuro.»
- ... **aspettative:** «E poi ha picchiato tua madre?»
(Le aspettative sono indicate anche dall'uso di specifiche espressioni come «mica», «in realtà», «magari», «già» o «ebbene», ad esempio «Magari aveva bevuto molto alcol prima»).
- ... **fatti presupposti:** «Quando è entrato nella tua stanza, non è che per caso aveva già bevuto dell'alcol per dare di matto in quel modo?»
- ... **pressione per adeguare le versioni:** «Tuo padre ha detto che tua madre prima lo ha minacciato e poi lo ha colpito in faccia, lo hai sicuramente visto anche tu?»

¹⁹⁶ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016)

¹⁹⁷ Niehaus et al. (2017, p. 51)

¹⁹⁸ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 48, evidenziazione, PK)

8.2.5.2

Argomenti rilevanti per il colloquio

Di seguito sono riportati, da un lato, vari esempi di argomenti da discutere con il bambino o l'adolescente all'inizio del colloquio e, dall'altro, alcuni temi importanti per valutare la necessità di protezione del minore (a questo proposito, cfr. anche **allegato 4**). Occorre decidere caso per caso quali sono le domande rilevanti, adattandole anche allo sviluppo dell'interlocutore. In generale, come descritto sopra, le domande dovrebbero essere il più possibile aperte.

Inizio del colloquio

Esempi di domande sulla quotidianità e sull'ambiente di vita del bambino o dell'adolescente:

- Come si svolge una normale giornata della tua vita quotidiana?
- Frequenti l'asilo/la scuola/un apprendistato?
- Cosa preferisci fare quando sei lì? Cosa non ti piace fare?
- Cosa fai nel tempo libero?

Esempi di domande sulla situazione familiare e sociale del bambino o dell'adolescente:

- Con chi vivi? In quali altri posti stai regolarmente?
- Come vanno le cose a casa?
- Chi è importante per te a casa?
- Com'è il tuo rapporto con i tuoi fratelli e sorelle?
- A volte resti a casa da solo? Se sì, cosa fai? Come ti senti in quei casi?
- Con chi stai quando sei all'asilo/a scuola? Con chi trascorri il tempo libero?
- Quali persone sono molto importanti per te? Cosa preferite fare quando vi vedete?
- A chi puoi confidare le tue preoccupazioni o i tuoi problemi?
- Domanda sui desideri: se una fata ti dicesse che puoi esprimere un desiderio, cosa chiederesti? (Se il bambino esprime desideri riguardanti le relazioni personali con il genitore che esercita violenza o sulla convivenza dei genitori, è importante non dargli l'impressione che la sua affermazione possa essere rilevante per una successiva decisione del giudice ed impedire quindi che possa sentirsi responsabile. Ciò potrebbe innescare dei conflitti di lealtà¹⁹⁹).

Episodi di violenza: argomenti rilevanti per valutare la necessità di protezione del bambino o dell'adolescente

- Aumento della violenza di coppia tra i genitori (intensità e/o frequenza)?
- Qualcuno è stato ferito al collo? (La presa al collo deve sempre essere valutata con attenzione poiché in questi casi è facile superare il confine tra minaccia e lesioni potenzialmente letali.)
- Minacce da parte del genitore che esercita violenza:
 - La persona che esercita violenza ha minacciato di togliersi la vita?
 - Il bambino o l'adolescente è stato minacciato con un'arma?
 - La persona che esercita violenza ha minacciato di uccidere il minore e/o il/la partner vittima di violenza?
- Il genitore che esercita violenza possiede o ha accesso a un'arma?
- Il genitore che esercita violenza ha deliberatamente danneggiato oggetti importanti per il bambino o l'adolescente?
- Sono stati feriti animali domestici?
- Ci sono già stati interventi della polizia?

¹⁹⁹ Salzgeber (2015, p. 538)

Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo

Esperienze di violenza del bambino o dell'adolescente

- Il bambino o l'adolescente è stato testimone oculare/auricolare della violenza di coppia?
- In caso affermativo: cosa ha visto o sentito?
 - Cosa ha pensato?
 - Ha pensato che la vita del genitore vittima di violenza fosse in pericolo?
 - Ha pensato che la propria vita fosse in pericolo?
- Il bambino o l'adolescente è stato maltrattato?
- In caso affermativo: la violenza nei suoi confronti è aumentata a livello di frequenza e/o intensità?
- Reazioni del bambino o dell'adolescente alla violenza (in questo contesto sono rilevanti le informazioni di terzi, ad esempio insegnanti ed educatori)
- Il bambino o l'adolescente ha paura del genitore che esercita violenza?
- Il bambino o l'adolescente ha già provato a chiedere aiuto?
- Gli è stato ordinato di non parlare? Il bambino o l'adolescente è stato isolato?
- Nel contesto di vita del bambino o dell'adolescente ci sono persone di fiducia che lo sostengono?
- Chi si occupa del minore?
- Se valutabile: appare opportuno effettuare o è stata già effettuata una diagnosi psicologica/psichiatrica?

8.2.5.3

Fase conclusiva

Nella fase conclusiva del colloquio vengono rielaborati gli esiti di quanto detto e vengono illustrati al bambino o all'adolescente i passi successivi. Si redige un verbale del colloquio insieme al minore e si appura se egli preferisca che alcune delle sue affermazioni siano stralciate dal documento,²⁰⁰ soprattutto qualora i genitori possano prenderne visione. In ogni caso, il verbale deve contenere tutte le informazioni che possono influenzare la decisione. Per concludere il colloquio in modo positivo, bisogna spiegare in dettaglio al minore cosa succederà. Occorre inoltre illustrare al bambino l'importanza o il valore che gli esiti dell'audizione rivestiranno nel prosieguo del processo decisionale e le possibili conseguenze nel caso specifico.²⁰¹ In questo contesto, è opportuno sottolineare esplicitamente ancora una volta che il desiderio espresso dal bambino o dall'adolescente potrebbe non essere esaudito, ma che si cercherà comunque di trovare la migliore soluzione possibile per tutti, alla luce di quanto emerso nell'audizione.²⁰²

²⁰⁰ MMI & UNICEF (2014, p. 13); vale per il contesto del diritto civile.

²⁰¹ MMI & UNICEF (2014, p. 13)

²⁰² MMI & UNICEF (2014, p. 13)

8.3

Neonati e bambini piccoli (0-3 anni) vittime di violenza

Spesso si presume che i neonati e i bambini piccoli (fino a 3 anni) non percepiscano la violenza di coppia tra i genitori (ad esempio, perché durante l'accaduto stavano dormendo) e che questa non comporta quindi conseguenze negative su di loro.²⁰³ In realtà, accade il contrario: i bambini sotto i 3 anni sono particolarmente vulnerabili alla trascuranza e alla violenza.²⁰⁴ Durante la gravidanza e quando si avvicina il momento del parto, è più probabile che si verifichino episodi di violenza di coppia.²⁰⁵ Nel primo anno di vita, i bambini sono anche maggiormente a rischio di morte violenta, solitamente per mano dei loro stessi genitori.²⁰⁶ Inoltre, la violenza di coppia durante la gravidanza ha conseguenze negative non solo per la madre, ma anche per il nascituro. La violenza contro le donne incinte è associata a un maggiore rischio di aborto spontaneo, di parto prematuro e di basso peso alla nascita nonché alla necessità di cure mediche intensive per il neonato.²⁰⁷ Più i bambini sono piccoli, più vivono la minaccia fisica contro un genitore che li accudisce, come una minaccia anche contro loro stessi. Essendo dipendenti dalle persone che si occupano di loro, potrebbero sentirsi addirittura più oppressi dalla violenza di coppia che non dal maltrattamento diretto.²⁰⁸ Non è quindi vero che le esperienze di violenza non lasciano tracce nei bambini più piccoli. Non vi si abituano mai. Al contrario: in situazioni di minaccia, mostrano reazioni di allarme e di stress più pronunciate rispetto a quelle dei bambini che non hanno vissuto esperienze analoghe.²⁰⁹ In tal senso, la violenza domestica va pertanto considerata come una forma di messa in pericolo del bene del figlio.²¹⁰

Va inoltre tenuto presente che l'esposizione alla violenza tra i genitori, nonché la violenza rivolta direttamente contro i figli stessi, incidono negativamente sullo sviluppo dell'attaccamento. Per attaccamento si intendono, in particolare, le relazioni forti e intime con persone che detengono un ruolo centrale nella nostra vita.²¹¹ Ogni bambino ha bisogno di almeno una figura di attaccamento, e averne più di una costituisce un fattore di protezione.²¹² Idealmente, l'attaccamento trasmette al bambino un senso di sicurezza e protezione. Questa base sicura consente al bambino di esplorare il mondo che lo circonda, offrendogli al contempo la possibilità di dedicarsi con fiducia all'apprendimento, certo che in caso di difficoltà può sempre contare sulla vicinanza della sua figura di attaccamento²¹³, in grado di confortarlo, sostenerlo e proteggerlo («porto sicuro»). Durante lo sviluppo dell'attaccamento alla persona di riferimento primaria, i bambini elaborano un «modello di legame», ovvero un insieme di aspettative sulla disponibilità delle figure di attaccamento e sulla probabilità che esse forniscano loro sostegno in situazioni di stress. Il tipo di attaccamento sviluppato durante la prima infanzia, diventa una componente cruciale della personalità del minore e funge da riferimento e modello per tutte le future relazioni strette.²¹⁴ La maggior parte dei neonati sviluppa un attaccamento a una persona di fiducia, ma la qualità di questa relazione può variare. Alcuni bambini si dimostrano particolarmente sicuri di sé: sanno di poter contare sull'affetto e il sostegno da parte della persona di riferimento. Altri bambini, invece, appaiono ansiosi o insicuri.²¹⁵ In tal proposito si distinguono quattro diversi tipi di attaccamento:

²⁰³ de Andrade & Gahleitner (2020) oppure Kindler (2013)

²⁰⁴ de Andrade & Gahleitner (2020)

²⁰⁵ UFU (2020b)

²⁰⁶ Krüger (2015a, b)

²⁰⁷ Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini (2016); Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016); Wadsworth, Degesie, Kothari & Moe (2018)

²⁰⁸ de Andrade & Gahleitner (2020) oppure Kindler (2013)

²⁰⁹ Kindler (2013)

²¹⁰ UFU (2020d); Krüger et al. (2018)

²¹¹ Berk (2011, p. 259)

²¹² Salzgeber (2015, p. 483)

²¹³ Salzgeber (2015, p. 483)

²¹⁴ Berk (2011, p. 261)

²¹⁵ Berk (2011, p. 261)

1. Attaccamento sicuro

Questo stile viene sviluppato quando il bambino può contare su una persona di riferimento sensibile ai suoi bisogni di attaccamento.²¹⁶ La figura di attaccamento funge sia da punto di partenza per esplorare l'ambiente che da porto sicuro, ad esempio per recuperare l'equilibrio emotivo a seguito di una separazione.

2. Attaccamento insicuro-evitante

Questo stile si manifesta quando la figura di attaccamento non è stata sufficientemente disponibile dal punto di vista emotivo o è stata percepita dal bambino come respingente. Un bambino con un attaccamento insicuro-evitante si rivolgerà il meno possibile alla persona di riferimento e cercherà di affrontare da solo le sfide, per evitare esperienze dolorose.²¹⁷

3. Attaccamento insicuro-ambivalente

I bambini con questo stile di attaccamento cercano costantemente la vicinanza della figura di attaccamento [...], sono generalmente molto ansiose e hanno bisogno continue conferme [...].²¹⁸ Questo dimostra tra l'altro che l'intensità del comportamento di attaccamento mostrato dal bambino, come per esempio la ricerca continua della vicinanza alla madre, non rappresenta un indicatore affidabile di una relazione positiva tra il bambino e la figura di attaccamento. In funzione della situazione in cui si trova il minore, è piuttosto l'equilibrio fra il tipo di attaccamento con la propria figura di riferimento unitamente alle capacità esplorative, a fornire indicazioni sulla qualità dell'attaccamento.

4. Attaccamento disorganizzato o insicuro-disorganizzato

La disorganizzazione nasce sempre dall'assenza di adulti affidabili e degni di fiducia cui potersi rivolgere in presenza di situazioni difficili e strassanti. Questa forma di attaccamento si sviluppa inoltre anche nei bambini con una persona di riferimento che li sminuisce costantemente attraverso parole o attraverso il proprio comportamento.²¹⁹ Un attaccamento disorganizzato si manifesta, attraverso comportamenti contraddittori (ad esempio, ricerca di una vicinanza contemporaneamente ad un comportamento di tipo evitante), confusione o paura della figura di attaccamento.²²⁰

Secondo alcuni studi, il maltrattamento dei bambini e i traumi vissuti dai genitori sono i due fattori che influiscono maggiormente sullo sviluppo di un attaccamento disorganizzato. Questo a causa di esperienze di attaccamento emotivamente contraddittorie: talvolta, la figura di attaccamento viene percepita come «porto sicuro», altre volte invece come una fonte di paura e minaccia, a causa del comportamento aggressivo²²¹ o ansioso del genitore. In tal proposito, alcuni studi svolti sul lungo termine, avvalorano l'ipotesi di una trasmissione dello stile di attaccamento tra le generazioni. L'attaccamento disorganizzato è spesso accompagnato da deficit dello sviluppo; molti bambini che con questo tipo di attaccamento, mostrano problemi di comportamento aggressivo o deficit nello sviluppo del linguaggio.²²² Se le esperienze di attaccamento insane si protraggono nel tempo, si possono sviluppare disturbi che persistono nonostante un cambiamento sul piano dell'ambiente sociale (ad es. un'adozione) e che, nel peggiore dei casi, portano allo sviluppo di un grave disturbo della personalità.²²³

²¹⁶ Salzgeber (2015, p. 486)

²¹⁷ Salzgeber (2015, p. 486 e segg.)

²¹⁸ Salzgeber (2015, p. 487)

²¹⁹ Salzgeber (2015, p. 487)

²²⁰ Salzgeber (2015, p. 487)

²²¹ Brisch (2013, p. 173)

²²² Brisch (2013); Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016)

²²³ Brisch (2013, p. 179)

Gli effetti della violenza si riflettono, in ultima analisi, anche nello sviluppo cerebrale dei bambini. Gli studi dimostrano che

aspetti estremamente specifici della maturazione del cervello del bambino vengono compromessi in fasi di sviluppo molto diverse, a seconda della forma di violenza sperimentata e dell'età in cui ciò accade. Le alterazioni di origine traumatica nella morfologia del cervello hanno effetti a lungo termine su funzioni cerebrali ben precise, ad esempio nell'ambito della regolazione dello stress, del controllo degli affetti, della funzionalità della memoria, dell'elaborazione degli stimoli visivi, della collaborazione e dell'integrazione tra l'emisfero destro e sinistro.²²⁴

Oltre ai cambiamenti nella fisiologia del cervello, causati dall'aver assistito a violenza domestica, possono verificarsi anche alterazioni epigenetiche in grado di modificare i modelli di attività dei geni in diverse parti del corpo.²²⁵ Tali alterazioni contribuiscono, ad esempio, a un aumento del rischio di depressione.²²⁶ Gli studi dimostrano però anche che questi cambiamenti possono essere influenzati positivamente, per esempio attraverso un accudimento premuroso.²²⁷

²²⁴ Brisch (2013, p. 182)

²²⁵ Kindler (2013, p. 41)

²²⁶ Holmes, Shutman, Chinaka, Deepika, Pelaez & Dabney (2019)

²²⁷ Kindler (2013)

8.4

Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti

Le domande seguenti possono aiutare a valutare la necessità di protezione dei bambini e degli adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica. Esse possono essere affrontate insieme al genitore vittima di violenza.²²⁸

Esperienze/comportamenti del bambino o dell'adolescente

- La violenza è aumentata negli ultimi due anni?
- Il bambino o l'adolescente è stato testimone oculare o auricolare della violenza contro un genitore o tra i genitori?
- Il bambino o l'adolescente è mai stato maltrattato dal genitore che esercita violenza?
 - La frequenza degli abusi è aumentata?
 - Il bambino o l'adolescente è stato ferito?
- Il genitore che esercita violenza ha mai minacciato di uccidere il bambino o l'adolescente o altre persone a lui vicine (ad es. il genitore vittima di violenza, il nuovo partner, fratelli e sorelle)?
- Il bambino o l'adolescente mostra un comportamento che secondo il genitore vittima di violenza o altre persone (anche specialisti) è riconducibile al fatto di aver subito violenza o di avervi assistito?
- Il bambino o l'adolescente esprime paura per il genitore vittima di violenza o per la sua sicurezza?
- Il bambino o l'adolescente vive/viveva nella stessa economia domestica del genitore che esercita violenza?
- Il bambino/l'adolescente ha espresso il desiderio che il genitore vittima di violenza lasci il genitore che esercita violenza?
- Il bambino/l'adolescente ha provato a chiedere aiuto negli ultimi 12 mesi?
- Il bambino/l'adolescente è stato isolato o gli è stato impedito di parlare con qualcuno o di ricevere aiuto? Ha subito intimidazioni?
- Il genitore vittima di violenza crede che il genitore che esercita violenza sarebbe in grado di ferire gravemente o uccidere lui o il bambino/l'adolescente?
- Il bambino o l'adolescente cerca di mantenere questo «segreto di famiglia»?

Esperienza/comportamento del genitore che esercita violenza

- Il genitore che esercita violenza è mai stato violento nei confronti di altre persone?
- Ha mai minacciato di suicidarsi o ha già tentato il suicidio?
- Possiede un'arma? Quale?
- È autorizzato a possedere tale arma?
- Ha mai minacciato il bambino/l'adolescente o un'altra persona a lui vicina (ad es. il genitore vittima di violenza, fratelli e sorelle) con un'arma o gliene ha mai puntata una contro?

²²⁸ Basate su: Wiener Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (Centro di intervento viennese contro la violenza domestica) (Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII, 2016). Per una panoramica dei vari strumenti per l'individuazione precoce della violenza di coppia e della messa in pericolo del bene del figlio nonché per la valutazione della pericolosità, cfr. Krüger, Lätsch, Voll e Völksen (2018).

Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti

- Il genitore che esercita violenza ha mai commesso reati (diversi dalla violenza)? Quali?
- Il genitore che esercita violenza è stato esposto a situazioni di stress insolite negli ultimi 12 mesi (perdita del posto lavoro, crisi finanziaria, ...)?
- Beve regolarmente alcolici? Assume droghe? Quali?
- Ha mai seguito un programma di disintossicazione da alcol/droga?
- Il genitore che esercita violenza ha sperimentato violenza di coppia tra i suoi genitori da bambino?
- Il genitore che esercita violenza è stato vittima di maltrattamenti o abusi da parte di un membro della famiglia da bambino?
- Il genitore che esercita violenza mostra pentimento dopo l'atto e promette di cambiare?

8.5

Domande per la valutazione della necessità di protezione del genitore vittima di violenza

Le domande di seguito riportate possono aiutare a valutare la necessità di protezione della persona vittima di violenza e dei suoi figli.²²⁹ Possono essere discusse insieme alla persona interessata. Questo strumento, come quasi tutti quelli impiegati in questo tipo di problematiche, è concepito per i casi di violenza esercitata da uomini contro le donne; occorre tenerne conto qualora sia necessario utilizzarlo in casi in cui sono le donne a esercitare violenza contro il loro (ex) partner maschile. Nel frattempo, sono stati sviluppati anche strumenti per la valutazione del rischio nei casi di violenza domestica all'interno di relazioni omosessuali (cfr. ad es. <https://www.dangerassessment.org>)

- La persona che esercita violenza è diventata sempre più aggressiva, brutale o pericolosa? L'ha maltrattata con maggiore frequenza?
- La violenza fisica è aumentata di gravità o frequenza nell'ultimo anno?
- La persona che esercita violenza l'ha mai ferita in modo così grave da costringerla a richiedere assistenza medica?
- Questa persona ha accesso, possiede o porta con sé un'arma? Quale?
- Si è separata o ha tentato di separarsi da questa persona negli ultimi 12 mesi?
- La persona che esercita violenza è stata esposta a situazioni di stress insolite negli ultimi 12 mesi (perdita del posto lavoro, decesso di una persona vicina, crisi finanziaria ecc.)?
- L'ha mai minacciata con un'arma o gliene ha mai puntata una contro? Se sì, quale?
- Ha mai tentato di strangolarla?
- Ha mai minacciato di ucciderla?
- Ha avuto figli da una persona diversa da quella che esercita violenza?
- La persona che esercita violenza l'ha mai costretta ad avere rapporti sessuali?
- La persona che esercita violenza assume droghe illegali (ad esempio cocaina, speed, steroidi, crack)?
- La persona che esercita violenza fa un consumo eccessivo di alcol/ha un problema di alcolismo?
- È possessiva o estremamente gelosa e controllante? (Ad esempio, pronuncia frasi come: «Se non posso averti io, non deve averti nessun altro!»? O stabilisce quali amici può frequentare, quando può vedere la sua famiglia o quanto denaro può spendere?)
- Ha subito maltrattamenti dalla persona che esercita violenza durante la gravidanza?
- Questa persona ha mai minacciato di suicidarsi o ha tentato il suicidio?
- Minaccia di fare del male ai suoi figli?
- Pensa che potrebbe ferirla seriamente o ucciderla?
- Questa persona si è mai sottratta all'arresto per violenza domestica?
- Negli ultimi 12 mesi ha provato a chiedere aiuto (polizia, consultorio, case per donne maltrattate ecc.)?
- La persona che esercita violenza l'ha isolata e le ha impedito di chiedere aiuto (telefono, automobile, famiglia, amici ecc.)?

²²⁹ Le presenti domande si basano sulle formulazioni della comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016) e dell'associazione AÖF – Autonome Österreichische Frauenhäuser (s. a.) nonché del Danger Assessment (DA) di Campbell, Webster e Glass (2009) e sul Domestic Violence Safety Assessment Tool (DVSAT) (New South Wales Government, 2015), con cui lo strumento impiegato dal Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016) presenta delle sovrapposizioni. Rispetto ad altri strumenti ampiamente utilizzati, come lo Spousal Assault Risk Assessment (SARA) o l'Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA), il DA ha il vantaggio di non essere stato concepito per l'impiego da parte di rappresentanti delle autorità di perseguimento penale o di persone in possesso di una specifica formazione. Il DA mostra anche un elevato livello di affidabilità e validità (cfr. Krüger, Lätsch, Voll & Völksen, 2018). È disponibile in una versione aggiornata su: <https://www.dangerassessment.org>. Strumenti equivalenti sono inclusi anche nel toolbox Violenza domestica dell'UFU: <https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/toolbox-violenza-domestica/suchmaske-toolbox.html>

8.6

Situazione del genitore vittima di violenza

Vi sono coppie che dopo episodi di violenza riescono, con o senza aiuto, a vivere una relazione duratura libera da violenza, ma molte altre prima o poi giungono alla separazione. Alcuni studi hanno evidenziato vari fattori che rendono difficile alle donne vittime di violenza di coppia lasciare il partner che esercita violenza. Tra questi si annoverano:

- paura di ritorsioni;
- scarse risorse economiche;
- preoccupazione per i figli;
- mancanza di sostegno da parte della famiglia e degli amici;
- paura di perdere l'affidamento dei figli in caso di divorzio;
- timore di perdere il permesso di dimora per la Svizzera;
- amore e speranza in un cambiamento del partner.

Questi fattori mostrano che le donne non assumono un atteggiamento passivo all'interno della relazione violenta, ma attuano strategie per accrescere la propria sicurezza e quella dei figli. I fattori che aumentano la probabilità che la donna lasci il partner che esercita violenza sono invece la violenza grave, la presa di coscienza che lui non cambierà, nonché l'impatto negativo della violenza sui figli.²³⁰ Uno studio tedesco condotto da Helfferich e Kavemann su donne vittime di violenza il cui partner è stato allontanato dall'abitazione per ordine della polizia ha individuato quattro tipi di vittime:²³¹

1. Tipo «separazione rapida»:

queste donne hanno avviato da poco una relazione con il partner che esercita violenza e mirano chiaramente a un rapporto non violento, motivo per cui sono disposte a mantenere in essere la coppia solo a condizioni ben precise.

2. Tipo «processo di separazione avanzato»:

queste donne sono perlopiù sposate da molti anni e hanno figli. La loro intenzione di separarsi si è rafforzata con le ripetute violenze subite e nel momento in cui la polizia interviene sono determinate a intraprendere questo passo.²³²

3. Tipo «diamogli un'altra possibilità»:

queste donne sono generalmente piuttosto avanti negli anni, sposate da molto tempo e con figli. Giustificano la violenza ripetuta, adducendo circostanze puntuali come il consumo di alcol, lo stress o una malattia psichica del partner. Sperano principalmente in un cambiamento da parte della persona che esercita violenza.

4. Tipo «legame ambivalente»:

le donne di questo tipo sono duramente provate da anni di violenza cronica da parte del partner oltre che da altri fattori. Sono praticamente prive di risorse personali e dipendono fortemente dal partner. Si caratterizzano inoltre per la loro bassa autostima e per le scarse aspettative riguardo alla propria autoefficacia.

²³⁰ OMS (2012, p. 3)

²³¹ Helfferich & Kavemann (2004; cit. da UFU, 2020b)

²³² UFU (2021, p. 8)

Le vittime del 4° tipo, disponendo di risorse personali limitate, necessitano di un sostegno ampio e a lungo termine per riuscire a troncare il rapporto violento. Le vittime appartenenti agli altri tre tipi, hanno bisogno di essere sostenute in misura diversa per prendere e attuare la decisione di separarsi. È importante che chi si occupa di questi casi, accerti in maniera adeguata i pericoli in una situazione di violenza acuta e avvii misure di protezione appropriate in caso di separazione ad alto rischio.^{233, 234}

²³³ EBG (2021, p. 8)

²³⁴ Una panoramica sul tema delle dinamiche della violenza è disponibile, ad esempio, nella scheda informativa A3 «Dinamiche della violenza e strategie di intervento» dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo.

8.7

Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili contromisure

Secondo gli studi, una differenza notevole tra gli uomini e le donne che esercitano violenza è che queste ultime prendono più spesso coscienza di ciò che hanno fatto direttamente dopo l'atto, rivelandolo alla polizia o ad altri interlocutori. Gli uomini lo fanno meno di frequente. Spesso, inoltre, le donne si vedono sia come vittime che come autrici della violenza; gli uomini, invece, si considerano o vittime o autori. Le donne tendono a sminuire prevalentemente se stesse, mentre gli uomini tendono a sminuire la partner.²³⁵ Si è appurato che gli uomini che esercitano violenza adottano diverse strategie per fare in modo che il loro comportamento abbia conseguenze più blande o nulle. Esse servono a influenzare da un lato la vittima e dall'altro l'ambiente sociale o gli specialisti. Gli uomini che non rientrano nello stereotipo tipico della persona che esercita violenza (ad es. dominante, irascibile, forte) o che non appartengono a un gruppo a cui viene imputato un maggiore potenziale di violenza nella coppia (ad esempio, alcuni gruppi etnici) sono sicuramente avvantaggiati. Anche le donne che esercitano violenza possono beneficiare di aspetti che traggono in inganno: spesso la violenza di coppia non viene attribuita alla donna²³⁶ o viene intesa come puro mezzo di autodifesa. In entrambi i casi, si può essere portati a non credere alla vittima o a sottovalutare il pericolo. Nei casi di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio, si aggiunge il fatto che gli esperti spesso considerano le accuse di violenza domestica da parte di un genitore come un mezzo strategico e quindi come false accuse.²³⁷ Questo, nonostante si possa presumere che la percentuale di false accuse deliberate in Svizzera sia simile a quella di altri paesi (occidentali) (a seconda dello studio e della forma di violenza: 6-35 per cento) e che spesso non siano i genitori o i figli stessi a presentare questo genere di accuse, ma terzi.²³⁸ Pertanto nella maggior parte dei casi non dovrebbe trattarsi di false accuse fatte in maniera deliberata (cfr. anche l'[allegato 11](#)).

Il rapporto stretto fra la persona che esercita violenza e quella che ne è vittima, può far sì che la prima eserciti un forte influsso sulla seconda, e che quest'ultima di conseguenza non si confida con nessuno o addirittura difende il partner durante il procedimento legale. Dall'esterno, è difficile capire se la vittima lo faccia di sua spontanea volontà o meno. Quando si ha a che fare con genitori esposti a violenza, è importante conoscere queste strategie, per poterle smascherare e contrastare. Inoltre, è importante essere consapevoli e riflettere sulle proprie idee stereotipate in merito ai ruoli di genere, alle cause e alle forme di violenza nonché alle persone che esercitano violenza e alle persone che ne sono vittima (cfr. l'[allegato 8](#)).

Finora, l'attuazione di simili strategie è stata osservata principalmente negli uomini che hanno esercitato violenza contro la loro partner. Si tratta di strategie che hanno lo scopo di influenzare da un lato la vittima e dall'altro il contesto sociale o le autorità.²³⁹ Le stesse strategie vengono anche impiegate dalle persone che esercitano violenza per evitare il confronto con gli atti compiuti, oltre che con la vergogna e l'angoscia che ne conseguono.²⁴⁰

²³⁵ In sintesi: Gulowski (2020)

²³⁶ Krüger et al. (2024)

²³⁷ Krüger et al. (2024)

²³⁸ Tra gli altri Trocmé & Bala (2005); cfr. anche Krüger (2025)

²³⁹ Nel loro studio basato su interviste in merito a casi di separazione e violenza domestica in Ungheria, Galantai, Ligeti e Wirth (2019) sono stati in grado di dimostrare che gli uomini che esercitano violenza adottano strategie simili anche con gli assistenti sociali incaricati del loro caso, al punto da determinare frequenti cambi negli specialisti. In questo modo continuano a mantenere il controllo sulla situazione.

²⁴⁰ Mayer (2010)

1. Mezzi e strategie per influenzare la vittima

Gli uomini che esercitano violenza adottano diverse strategie per fare in modo che la loro (ex) partner ...

- ... non chiami la polizia, né si confidi presso un consultorio o una struttura simile;
- ... non parli apertamente in presenza di altre persone, compresi i rappresentanti delle autorità;
- ... ritiri la denuncia, la causa intentata o l'istanza presentata;
- ... non si presenti all'udienza;
- ... ritratti la sua testimonianza o ne fornisca una falsa.²⁴¹

Per raggiungere questi obiettivi possono per esempio essere utilizzati le strategie o i mezzi seguenti:

- confinamento della donna;
- privazione del telefono cellulare;
- privazione delle chiavi dell'auto;
- minacce;
- minacce di suicidio;
- maltrattamento o minaccia dei figli;
- minaccia, pressione o influenza nei confronti di parenti e amici;
- coazione, coercizione;
- impedimento fisico a compiere azioni indesiderate, fino a giungere a nuovi maltrattamenti;
- controllo ed eventuale eliminazione della posta;
- pressione «gentile», ad es. tentativi di persuasione, facendo appello alla compassione della donna;
- dichiarazioni di amore e promesse di cambiamento.²⁴²

Se la donna cede, spesso danneggia sé stessa. Ciò accade non solo perché la violenza non viene interrotta, ma anche perché, in determinate circostanze, la vittima potrebbe perdere credibilità o essere addirittura perseguita penalmente per falsa testimonianza. Dall'esterno, il comportamento delle donne vittime, può sembrare paradossale se non si conoscono e non si tiene conto delle strategie impiegate dagli autori di violenza.

Possibili controstrategie: è importante conoscere queste strategie e tenerle a mente quando si affronta un caso concreto. La vittima deve ricevere sostegno per potersi liberare dall'influenza della persona che esercita violenza. Sono necessari un sostegno intensivo da parte di un'istituzione a difesa delle donne, una consulenza legale e una rappresentanza in tribunale, nonché la cooperazione fra tutte le istituzioni coinvolte.

2. Strategie nei confronti della vittima, del contesto sociale e dei professionisti²⁴³

La tabella 1 fornisce una panoramica delle strategie note, della loro funzione e delle possibili controstrategie. Per ogni strategia vengono forniti esempi di possibili dichiarazioni di uomini che esercitano violenza. A oggi, è difficile dire fino a che punto le strategie delle donne che esercitano violenza siano analoghe o diverse da quelle messe in atto dagli uomini.

²⁴¹ In base a: Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016)

²⁴² In base a: Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016)

²⁴³ Secondo Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016), Koesling (2020) e Mayer (2010)

Tabella 1 Strategie degli uomini che esercitano violenza nei confronti della vittima, dell'ambiente sociale e degli specialisti

Strategia	Funzione	Esempio ²⁴⁴	Possibili contromisure
Minimizzare	Minimizzare l'entità e l'intensità della violenza nonché le sue conseguenze, per ridurre la propria responsabilità e colpa.	«Mia moglie esagera, non è stato così grave».	A tali banalizzazioni è opportuno non dare ascolto.
Normalizzare	Presentare l'atto come normale e culturalmente accettato.	«Molti uomini picchiano le loro mogli. È normale.» «Nella mia cultura, la moglie deve obbedire al marito, le botte non sono vietate».	A tali normalizzazioni è opportuno non dare ascolto.
Giustificare ²⁴⁵	Presentare l'atto come comprensibile, giustificabile e inevitabile. Rientra in questo ambito anche l'allusione a una perdita di controllo, al fatto che la situazione sia sfuggita di mano, o la giustificazione adducendo situazioni di stress particolari, come le difficoltà finanziarie.	«In una situazione del genere, non si può agire diversamente». «Non ne potevo proprio più». «Sono esploso e quando sono tornato in me, lei era sdraiata sul pavimento e sanguinava. Non ci ho visto più, non so nemmeno cosa sia successo».	Molte persone vivono situazioni di stress analoghe, senza però diventare violente. Esistono altri modi per affrontare tali situazioni, ad esempio rivolgersi a un consultorio, a un medico o imparare una tecnica di riduzione dello stress (ad esempio, il training autogeno) ecc. Chi non ha effettivamente autocontrollo ed esercita violenza in questo stato, rappresenta un pericolo per gli altri. In caso di una reale perdita di controllo, non si può nemmeno escludere l'omicidio. Quando agli uomini che esercitano violenza viene chiesto «perché hanno «solo» picchiato la moglie e non l'hanno uccisa, rimangono solitamente atterriti e dichiarano che non lo farebbero mai. Se si domanda loro come possano garantirlo, dato che perdono il controllo, affermano di non perderlo mai completamente. Sembra dunque che le persone violente siano molto brave a valutare fino a che punto si spingeranno. Se un autore di violenza è realmente affetto da una malattia mentale ed è incapace di intendere e di volere, deve essere curato.» ²⁴⁶

²⁴⁴ Gli esempi sono basati su: Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016) e Mayer (2010).

²⁴⁵ Argomentazioni simili sono emerse anche in studi sulle motivazioni adottate dalle donne per giustificare la violenza contro il loro partner (ad esempio, «Ho perso il controllo», «Ero ubriaca / su di giri»; Whitaker, 2014, cit. da Gulowski, 2020, p. 76).

²⁴⁶ 246 Schneider & Schweikert cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 47)

Strategia	Funzione	Esempio ²⁴⁴	Possibili contromisure
False dichiarazioni o mezze verità	Gli autori di atti violenti si giustificano affermando di aver agito con «buone intenzioni». Questo può disorientare la vittima, ma anche il contesto sociale e gli specialisti.	«Voleva farsi del male, gettarsi dalla finestra, ho dovuto usare la forza per impedirglielo, è così che si è ferita», oppure «Era completamente isterica e non smetteva di urlare, dovevo farla tornare in sé». ²⁴⁷	Occorre spiegare alla persona che esercita violenza che la violenza «non può essere giustificata nemmeno se cela buone intenzioni, ammesso e non concesso che sia davvero così. Gli atti di violenza sono reati punibili che innescano un diritto di difesa e hanno effetti gravi sulle vittime, come paura, panico, ferite, perdita di fiducia e di autostima ecc.». ²⁴⁸
Attribuzione ad altri della responsabilità	La responsabilità dell'atto viene attribuita alle circostanze o addirittura alla vittima (victim blaming).	«Mi ha provocato. Sapeva cosa sarebbe successo».	È importante prendere molto chiaramente le distanze dalla violenza e comunicare a chi se ne è reso responsabile che nulla la giustifica. «Nessuno «merita» la violenza, indipendentemente dal suo comportamento o dal fatto che sia o meno una brava casalinga, una buona madre ecc. Ogni persona ha il diritto di vivere senza subire violenza; tale diritto non deve essere guadagnato «comportandosi bene». Gli atti di violenza sono illegali, proprio come una rapina in banca, che non può essere giustificata dalla povertà della persona che l'ha commessa o dal fatto che sia stata a sua volta derubata. Una persona adulta e capace di intendere e di volere, deve assumersi le conseguenze del proprio comportamento». È importante chiarire che «nessuno viene veramente provocato a commettere violenza». Una persona può arrabbiarsi, offendersi o essere frustrata per qualcosa. Tuttavia, esistono molti modi di affrontare la situazione, come lasciare l'abitazione o la stanza per un po' di tempo, parlarne con un amico, separarsi ecc. La reazione all'eventuale provocazione non deve essere violenta, non c'è alcun automatismo, questa è solo un pretesto». ²⁴⁹

Per quanto riguarda il rapporto con la vittima, queste strategie includono anche lo sminuire la vittima stessa, l'interpretare in maniera distorta i suoi sentimenti e le sue percezioni, nonché il deviare l'attenzione dall'argomento reale. ²⁵⁰

²⁴⁷ Schneider & Schweikert cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 46)
²⁴⁸ Schneider & Schweikert cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 46)
²⁴⁹ Schneider & Schweikert cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 47)
²⁵⁰ Koesling (2020)

8.8

Presunti motivi di indulgenza verso persone che esercitano violenza

Tutti noi abbiamo determinate idee circa l'aspetto e il comportamento tipico di un criminale o di una persona che esercita violenza,²⁵¹ ciò rende difficile inquadrare come persona che esercita violenza, una persona che non corrisponde a questa nostra immagine stereotipata. Ciò può portare a non credere alla vittima e a lasciare impunita la persona responsabile della violenza. Una situazione del genere può verificarsi anche nei confronti delle donne, in quanto si fatica a pensare che arrivino a esercitare violenza fisica contro un uomo, e se lo fanno, si pensa che abbiano avuto un buon motivo per agire in tal senso (violenza intesa, ad esempio, come mezzo di autodifesa²⁵²).

Elfriede Fröschl ha individuato negli uomini otto tratti distintivi²⁵³ che possono indurre a non attribuire loro la violenza, a banalizzarla o a legittimarla. Tali tratti distintivi sono riassunti qui di seguito in forma parzialmente rielaborata.

1. Persone in possesso di buone capacità espressive

Gli autori di violenza aggressivi e ostili vengono tendenzialmente trattati con cautela e severità, mentre quelli che appaiono calmi e riflessivi e che sanno esprimersi bene dal punto di vista linguistico ci rendono facilmente indulgenti. È quindi importante disporre di altre fonti di informazione, come rapporti della polizia, dell'ospedale/del medico, informazioni fornite dalla vittima o dalle istituzioni che la sostengono, per evitare di avere una visione distorta della realtà.²⁵⁴

2. Persone istruite che appaiono molto razionali e sanno argomentare bene

Le persone violente istruite, tendono a neutralizzare ogni azione nei loro confronti, sottoponendo le persone che le circondano a una costante sollecitazione e portandole allo sfinitimento. La strategia comunemente adottata di fronte a questo tipo di soggetti, consiste nell'evitamento o nel loro allontanamento, omettendo purtroppo in tale modo di confrontarli al loro comportamento. Gli assistenti sociali possono quindi essere tentati di incontrarli meno di frequente o di monitorare i vincoli a cui sono sottoposti in modo meno accurato. La persona che esercita violenza ha così raggiunto il suo obiettivo: essere il meno possibile messa di fronte alle proprie colpe e limitata nel suo agire.

È importante non farsi coinvolgere in discussioni che distraggono dal problema reale e dalla sua soluzione. (Possibile osservazione: «Non ha senso continuare a discutere. Deve essere disposto a lavorare su sé stesso e a smettere di esercitare violenza. Se non è disposto a farlo, l'assistenza riabilitativa e la frequenza di un corso di prevenzione della violenza, non servono a nulla. Rinvierò quindi il suo caso al giudice».)²⁵⁵

²⁵¹ Tra gli altri, Sporer (2006)

²⁵² Gulowski & Schünemann-Homburg (2020); Krüger et al. (2024)

²⁵³ Cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII

²⁵⁴ Fröschl cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 48)

²⁵⁵ Fröschl cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 48)

3. Persone che appaiono deboli e indifese

I soggetti che non corrispondono all'immagine tipica dell'autore di violenza, ad esempio perché sono piuttosto minuti ed esili, vengono facilmente sottovalutati in termini di pericolosità. Si stenta a credere che maltrattino davvero le loro mogli. Queste persone agiscono in modo molto diverso a seconda della situazione.²⁵⁶ Possono comportarsi in maniera inappuntabile nei confronti delle figure di autorità che considerano più forti, ma in modo molto dominante e aggressivo verso la moglie, più debole. Anche questo tipo di autori di violenza va preso molto sul serio.²⁵⁷ Lo stesso vale anche per le donne.

4. Persone molto religiose

Gli uomini e le donne che affermano di essere molto religiosi non devono essere trattati diversamente dalle persone che non lo sono. La legge deve essere applicata a tutti allo stesso modo. Nemmeno i motivi religiosi possono legittimare la violenza. Questo genere di giustificazione può essere riscontrato in particolare in situazioni di violenza esercitata dagli uomini contro le donne e da uomini e donne contro i figli. Questo vale per tutte le religioni.

5. Persone che adducono la loro «cultura» come giustificazione

Oltre alla religione, anche altri elementi di una cultura possono essere utilizzati come pretesti per giustificare la violenza domestica. Fra questi, ad esempio, il fatto che nella propria cultura sia consuetudine che la donna sia subordinata all'uomo o che i figli debbano obbedire ai genitori.

6. Persone affette da una malattia mentale

Le persone che esercitano violenza affette da una malattia mentale devono essere prese sul serio tanto quanto quelle sane. «È importante tenere presente che gli uomini (e le donne) che piangono, che hanno cedimenti nervosi, che assumono farmaci, che minacciano o tentano il suicidio, possono comunque essere molto violenti e pericolosi».²⁵⁸ Se la persona che esercita violenza è affetta da una malattia mentale, rappresenta un pericolo per sé stessa e/o per gli altri e deve quindi essere ricoverata in una clinica psichiatrica, se necessario anche contro la sua volontà. Il compito di proteggersi dalla violenza non può essere delegato alle vittime.²⁵⁹

7. Persone che seguono un programma di disintossicazione da alcol o droga

Talvolta, si tende a essere particolarmente indulgenti con le persone che diventano violente mentre seguono un programma di disintossicazione da alcol o droga, perdonando la violenza e permettendo conseguenze più blande per non compromettere il successo della terapia. Tuttavia, occorre tenere presente che molte persone seguono un programma di disintossicazione da alcol o droga senza diventare violente. Anche a questi uomini [e donne] è necessario applicare i medesimi standard di condanna della violenza e di protezione delle vittime. In nessun caso si deve fare pressione sulla persona colpita o fare appello alla sua compassione affinché sia indulgente in caso di violenza o affinché «assisti» il marito (o la moglie) durante questa fase.²⁶⁰

²⁵⁶ Fröschl cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 48)

²⁵⁷ Fröschl cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 48)

²⁵⁸ Fröschl cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 49)

²⁵⁹ Fröschl cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 49)

²⁶⁰ Fröschl cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 49)

8. Persone i cui partner sono particolarmente «difficili»

Abbiamo un'idea stereotipata non solo delle persone che esercitano violenza, ma anche delle vittime di violenza. Di solito le immaginiamo piuttosto spaventate e silenziose, sofferenti, piangenti e indifese. Le vittime che si comportano in questo modo hanno più probabilità di ricevere aiuto e di essere credute. Al contrario, una persona vittima di violenza che non corrisponde a questa immagine, rischia maggiormente di non essere creduta e le sue possibilità di ottenere aiuto diminuiscono di conseguenza. Le donne [e gli uomini] che non si comportano come una tipica vittima o [nel caso delle donne] non manifestano atteggiamenti tipicamente femminili, ma al contrario appaiono esuberanti o sicure di sé, si infuriano o sono difficili da trattare ecc. ricevono minor sostegno. Anche le donne alcolizzate o che si prostituiscono corrono il rischio di ottenere meno aiuto.²⁶¹ Non solo, ma spesso sono in parte ritenute responsabili della loro condizione di vittime di violenza. Anche gli stereotipi culturali (ad esempio, il fatto che le donne dei Paesi africani siano particolarmente aggressive) possono svolgere un ruolo in queste situazioni. Alcuni studi hanno dimostrato la forza di tali stereotipi e idee sbagliate anche nell'ambito dei procedimenti penali, in particolare per quanto riguarda la violenza sessuale contro le donne o contro persone affette da disabilità mentale.²⁶² È quindi importante essere consapevoli dei propri stereotipi e pregiudizi e riflettere su di essi. Lo stesso vale anche per gli uomini vittime di violenza domestica.

²⁶¹ Fröschl cit. in Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 48)

²⁶² Cfr. ad esempio, Krüger, Caviezel Schmitz & Niehaus (2014)

8.9

Distinzione tra «elevata conflittualità» e violenza domestica

8.9.1

Concetti di base

Non esiste al momento una definizione univoca sull'«elevata conflittualità» o l'«elevata litigiosità». Secondo Dettenborn, le famiglie altamente conflittuali sono famiglie separate o divorziate che attraversano la fase estrema dello sviluppo del conflitto tra i genitori.²⁶³ Tale fase è contraddistinta da diversi comportamenti difficilmente correggibili delle parti coinvolte, che ostacolano in modo persistente la ricerca di una soluzione ragionevole alle controversie del diritto di famiglia. Sebbene questi casi rappresentino solo il 5-10% circa dei casi di separazione e divorzio, a causa della complessa gestione del conflitto, assorbono una quantità sproporzionata di risorse del sistema assistenziale.²⁶⁴ Inoltre, questi casi si situano spesso al limite della minaccia del benessere dei figli ed è quindi necessario prevenire conseguenze negative su di loro.²⁶⁵ Un progetto del Deutsches Jugendinstitut (Istituto tedesco per la Gioventù), ha individuato come indicativi dei casi di elevata conflittualità, i presupposti e le conseguenze descritti di seguito:

Si parla di elevata conflittualità quando il livello di conflittualità è tale per cui

- i disturbi del comportamento e/o della personalità di almeno uno dei genitori,
- le alterazioni nei rapporti (tra i genitori, tra i genitori e il figlio) e
- le alterazioni nell'«utilizzo dell'aiuto istituzionale alla risoluzione dei conflitti»

sono significativi al punto che

- a) una riduzione dei conflitti e la risoluzione delle questioni quotidiane non sembrano possibili attraverso i tradizionali aiuti legali e/o di consulenza ed
- b) è probabile che ciò comporti un notevole stress per i figli.²⁶⁶

Qui si possono già individuare le prime caratteristiche distintive dei casi di elevata conflittualità da quelli di violenza domestica. Nei casi di violenza domestica tra genitori, ad esempio, può sembrare, almeno dall'esterno, che i conflitti osservabili siano risolvibili tramite il ricorso a misure tradizionali. Ciò è dovuto in particolare all'uso di determinate strategie di auto-presentazione da parte delle persone che esercitano violenza nell'interazione con l'ambiente sociale, ma anche con gli esperti (cfr. l'**allegato 7**). Secondo alcuni studi, inoltre, i genitori provenienti da famiglie altamente conflittuali – rispetto ad altre famiglie in corso di separazione che non presentano quest'alta conflittualità – riferiscono più spesso di aggressioni verbali, ma anche di comportamenti di chiusura da parte del partner e di una sua minore disponibilità al compromesso. Per contro, non accusano più spesso il partner di violenza fisica nella relazione di coppia o di violenza fisica e/o sessuale nei confronti dei figli. Sono invece più frequenti le accuse secondo cui il partner avrebbe messo i figli contro di loro e/o dimostrerebbe scarse capacità educative.²⁶⁷ L'elevato livello di conflittualità e la violenza all'interno della coppia costituiscono quindi fenomeni diversi, anche se può verificarsi l'uso della violenza tra i partner in conflitto quando la violenza diventa una modalità di risoluzione dello stesso.^{268/269}

²⁶³ Dettenborn (2022a); cfr. anche: Dettenborn & Walter (2016, p. 147)

²⁶⁴ Dietrich et al. (2010)

²⁶⁵ Dettenborn (2022a); cfr. anche: Dettenborn & Walter (2016, p. 147)

²⁶⁶ Fichtner (2019, p. 52 e segg.)

²⁶⁷ Fichtner (2019)

²⁶⁸ Dettenborn & Walter (2016, p. 149)

²⁶⁹ Secondo Fichtner (2019), a differenza dell'area germanofona, nell'area angloamericana la violenza domestica è spesso una caratteristica costitutiva di situazioni altamente conflittuali.

Indipendentemente dal fatto che si siano verificati episodi di violenza domestica, i forti conflitti tra i genitori hanno in ogni caso un effetto negativo sul rapporto genitore-figlio e sullo sviluppo dei bambini. Studi longitudinali dimostrano che rispetto alle situazioni in cui i conflitti tra i genitori sono meno pronunciati, nelle famiglie con un elevato livello di conflittualità nella relazione tra i genitori durante il periodo dell'infanzia, è associato al possibile sviluppo di comportamenti meno salutari, capacità di gestione delle emozioni meno favorevoli e minore autostima nei giovani adulti.²⁷⁰ Inoltre, i contatti con il genitore separato diminuiscono e il figlio percepisce il rapporto come stressante. Tuttavia, le conseguenze dei conflitti tra i genitori dipendono, tra l'altro, dal livello di coinvolgimento in essi dei figli. Le conseguenze negative dell'elevata conflittualità tra i genitori sui bambini, si devono in particolare al fatto che i conflitti limitano notevolmente la capacità di empatia e di educazione dei genitori. Inoltre, può accadere che i bambini di famiglie altamente conflittuali si assumano la responsabilità dei genitori, che percepiscono come sopraffatti.²⁷¹ Nel complesso, si può presumere che i genitori coinvolti in conflitti di lunga data ed elevata intensità, non siano in grado di dimostrare stabilità, per lo meno nelle competenze educative fondamentali quali la sensibilità, l'attenzione e un comportamento educativo coerente, e che ciò aumenti lo stress dei figli, già provati dalla separazione e dai conflitti.²⁷²

8.9.2

Distinzione tra «elevata conflittualità» e violenza domestica

La distinzione tra elevata conflittualità e violenza domestica non è semplice e non sempre possibile. Tuttavia, è importante farlo, poiché in tali casi gli obiettivi e le misure adeguate sono diversi. Dietrich, Fichtner, Halatcheva e Sandner (2010) hanno sviluppato un breve questionario che consente una prima valutazione del livello di conflittualità dei genitori utilizzabile anche nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio. Il questionario permette di suddividere le famiglie in tre gruppi di conflittualità, dove il gruppo con il livello di conflittualità più elevato corrisponde ad una situazione altamente conflittuale. Il questionario, che dev'essere compilato dai genitori, comprende le seguenti domande:²⁷³

- Il procedimento o le eventuali relative consulenze hanno peggiorato/migliorato o non hanno avuto alcuna influenza sulla mia situazione
- Mio figlio e il genitore che non detiene la custodia, hanno mantenuto i loro contatti?
- Cosa ne pensa della seguente affermazione:²⁷⁴ «Il mio ex partner vuole mettere nostro figlio contro di me.»
- «Come valuta la situazione tra lei e il suo ex partner? Tra noi ci sono»²⁷⁵ moltissimi, molti, pochissimi o nessun conflitto.

Il questionario è stato sviluppato per il contesto tedesco e utilizzato in uno studio. Si può tuttavia presumere che possa fornire un orientamento anche nel contesto svizzero.

È inoltre opportuno tenere presenti le differenze in termini di obiettivi e misure adeguate nei casi di elevata conflittualità e violenza domestica.

²⁷⁰ Fichtner (2019, p. 60)

²⁷¹ Fichtner (2019)

²⁷² Fichtner (2019, p.63)

²⁷³ Tutte le domande e le possibili risposte, nonché le indicazioni per la valutazione del questionario, sono riportate in Fichtner (2019).

²⁷⁴ Nel questionario, l'accordo con le diverse affermazioni viene registrato utilizzando una scala a 5 livelli che va da «non sono affatto d'accordo» a «sono perfettamente d'accordo» (cfr. Fichtner, 2019, p. 54).

²⁷⁵ Fichtner (2019, p. 54)

La seguente tabella aiuta a chiarire le differenze:²⁷⁶

	Conflitto genitoriale nell'ambito delle relazioni personali e della cura del minore	Aspetti da considerare nella regolamentazione dei contatti nei casi di violenza domestica
Obiettivo	Miglioramento della relazione del bambino/dell'adolescente con il genitore che non ha la custodia Promozione della cooperazione tra i genitori, anche se appare più promettente consentire alle coppie altamente conflittuali di esercitare una genitorialità parallela ²⁷⁷ piuttosto che cercare di indurli a una genitorialità cooperativa.	Sicurezza e protezione del genitore vittima di violenza e del bambino/dell'adolescente
Obiettivo procedurale	Riduzione del livello di conflitto Regolamentazione consensuale nell'ambito delle relazioni personali/della partecipazione alla cura	Valutazione dei rischi e dell'entità della violenza e chiarimento delle misure di protezione necessarie
Criteri di valutazione	Livello di sviluppo del bambino/dell'adolescente e relative esigenze, capacità genitoriali, disponibilità a cooperare	Effetti della violenza sul genitore colpito e sul bambino/sull'adolescente Volontà del genitore che esercita violenza ad assumersi la responsabilità degli atti compiuti Piani di sicurezza per il bambino/l'adolescente e il genitore vittima di violenza
Regolamentazione	Entità dei contatti personali e delle cure in base ai bisogni del bambino/dell'adolescente	Sospensione delle relazioni personali Eventuali visite accompagnate
Offerte di sostegno	Mediazione Offerte di consulenza specialistica per i genitori (eventualmente nell'ambito di una consulenza disposta) Misure di protezione dei minori: ad esempio, curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC	Sistemi di valutazione specialistici (conoscenze specifiche) nel campo della violenza domestica Accompagnamento alle visite con persone che possiedono conoscenze in merito alla violenza domestica e ai concetti correlati Visite sorvegliate Misure di protezione dei minori: ad esempio, curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 con compiti specifici per quanto riguarda le visite accompagnate Si sconsiglia vivamente di ricorrere alla mediazione ²⁷⁸

²⁷⁶ La tabella si basa sulla figura secondo il Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 31) ed è stata integrata.

²⁷⁷ Fichtner (2019, p. 53); Se entrambi i genitori separati sono coinvolti nella cura e nell'educazione quotidiana dei figli, si può optare per la custodia congiunta con uno stretto scambio tra i genitori o per la genitorialità parallela con accordi minimi. (Stutz et al., 2022, p. 97)

²⁷⁸ Cfr. Krüger et al. (2024) e Droz-Sauthier et al. (2024)

8.10

Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza

Indipendentemente da ciò che accade prima dell'atto di violenza, le persone che esercitano violenza sono responsabili del loro comportamento. Decidono autonomamente di agire in un certo modo e non possono incolpare nessun altro di ciò («Lei però mi ha provocato, mi ha sputato addosso, mi ha dato uno schiaffo»).²⁷⁹ L'assunzione di responsabilità da parte del soggetto che esercita violenza è fondamentale per porre fine alla violenza stessa. È inoltre necessario che i partecipanti ai programmi di prevenzione della violenza o alle consulenze sulla violenza, siano messi in condizione di risolvere i conflitti anche senza ricorrere alla violenza. Ciò vale sia per gli uomini che per le donne.²⁸⁰

L'assunzione di responsabilità si manifesta in più fasi o aspetti:

- a) gli atti violenti compiuti non vengono negati, o contestati;
- b) il riconoscimento della propria responsabilità nell'escalation che ha scatenato tali atti;
- c) la presa di coscienza, da parte del genitore che esercita violenza, del fatto che gli atti violenti hanno ferito, fisicamente e psicologicamente, i figli e l'altro genitore;
- d) il pentimento del genitore che esercita violenza per l'accaduto, il riconoscimento del proprio errore e la capacità di trasmettere in modo appropriato questa convinzione all'altro genitore e al figlio colpito;
- e) la disponibilità del genitore che esercita violenza a orientare i propri desideri di contatto ai desideri del genitore vittima di violenza e, in particolare, ai desideri o alla sensibilità dei figli;
- f) l'accettazione da parte del genitore che esercita violenza della necessità di modificare il proprio comportamento e dell'impossibilità di farlo senza ricorrere a un aiuto professionale;
- g) il compimento di passi seri e vincolanti da parte del genitore che esercita violenza per ottenere questo aiuto terapeutico;
- h) l'accettazione da parte del genitore violento del fatto che il ricorso alla sola terapia non è sufficiente, ma che è necessario un lungo processo di lavoro sulla propria personalità prima di poter vagliare una riduzione delle misure di protezione.

I singoli passi elencati descrivono nel loro insieme un processo completo, ottimale e, quindi, a lungo termine. Nel frattempo, per quanto riguarda la questione se e a quali condizioni possa essere consentito il diritto di visita, è necessario soppesare quali passi sono già stati compiuti per poter determinare l'entità del contatto e del controllo necessari.²⁸¹ In questo contesto, occorre anche considerare in che misura la persona che esercita violenza è in grado di tenere il bambino o l'adolescente fuori dal conflitto genitoriale. Meno evidenti sono i progressi sul fronte dell'assunzione di responsabilità, più i contatti risulteranno gravosi per la madre [o il padre] e i figli. Di conseguenza, occorrerà prolungare gli intervalli tra i singoli contatti e intensificare assistenza e controllo in tali occasioni. Le prime tre condizioni menzionate sono indispensabili per decidere se può avvenire un contatto sorvegliato.²⁸²

²⁷⁹ Koesling (2020, p. 285)

²⁸⁰ Gulowski & Schünemann-Homburg (2020); Koesling (2020)

²⁸¹ Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 51)

²⁸² Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016, p. 51)

8.11

Alienazione parentale nel contesto di separazione e divorzio in caso di violenza domestica

8.11.1

Parental Alienation (Syndrome) (alienazione parentale)

La cosiddetta Parental Alienation Syndrome (PAS; alienazione parentale), individuata dallo psichiatra infantile statunitense Richard Gardner (2002), descrive la manipolazione massiccia di un bambino da parte di un genitore, con la conseguente alienazione del bambino dall'altro genitore,²⁸³ che il bambino rifiuta con ostilità e descrive in modo negativo senza una ragione comprensibile. «La sindrome è costituita sia dal comportamento manipolatorio di un genitore che dal successivo comportamento polarizzante del bambino». ²⁸⁴ Gardner partiva dal presupposto che nel 40-90% dei casi di divorzio a elevata conflittualità si verificasse un'alienazione parentale, anche se di gravità variabile. ²⁸⁵ Negli anni '80 descriveva la PAS sulla base dei seguenti otto sintomi:

1. Campagne diffamatorie:

il genitore rifiutato viene descritto come subdolo o pericoloso.

2. Motivazioni assurde per le accuse:

le accuse sono giustificate mediante argomenti assurdi, ad esempio affermando che il padre è cattivo perché in passato non ha tenuto la porta aperta alla madre.

3. Mancanza di ambivalenza:

non ci sono zone grigie; tutto ciò che è positivo viene attribuito al genitore curante, mentre i ricordi piacevoli dell'altro genitore vengono soppressi. ^{286, 287}

4. Enfasi sulla propria opinione:

per convincere sé stessi e gli altri, la propria opinione viene fortemente enfatizzata, spesso con affermazioni stereotipate come «Lo so per certo». ²⁸⁸

5. Partecipazione non verificata:

sostegno istintivo al genitore curante, ad esempio «La mamma si è sempre presa più cura di me, mentre papà mi dà solo minestre in busta». ²⁸⁹

6. Estensione dell'ostilità:

anche i familiari del genitore rifiutato, come la madre o la nuova compagna, vengono denigrati.

²⁸³ Dettenborn (2022b)

²⁸⁴ Dettenborn (2022b)

²⁸⁵ Gardner (1992) cit. da Bruch (2001, p. 547)

²⁸⁶ Bernet et al. (2018)

²⁸⁷ Questo aspetto serve ai sostenitori del concetto come caratteristica distintiva essenziale tra i bambini maltrattati dai genitori e quelli esposti ad alienazione parentale, poiché i primi proverebbero sentimenti ambivalenti nei confronti dei genitori che esercitano violenza.

²⁸⁸ Dettenborn (2022b)

²⁸⁹ Dettenborn (2022b)

7. Assenza di sensi di colpa:

la propria ostilità viene giustificata senza escludere, ad esempio, la possibilità di richiedere regali o denaro, la cui mancata ricezione provoca accese lamentele.

8. «Scenari presi in prestito»:

il bambino o l'adolescente riprende le affermazioni della persona manipolatrice senza averle realmente comprese.²⁹⁰

Inizialmente Gardner sviluppò il concetto per spiegare l'aumento delle accuse di abuso sessuale sui minori nel contesto delle controversie sull'affidamento dei figli negli anni '70-'90.²⁹¹ Questo spiega perché nelle situazioni in cui veniva diagnosticata la PAS, le false accuse di abuso sessuale sui minori o altre forme di violenza domestica, fossero tra le caratteristiche tipiche. L'argomentazione dell'alienazione parentale, tuttavia, pone l'accento sul genitore preferito, sul bambino e sulle false accuse. Il comportamento del genitore rifiutato, la violenza esercitata, assumono invece un ruolo secondario o non vengono nemmeno presi in considerazione. Gardner ha liquidato le valutazioni e le dichiarazioni degli esperti che sostengono il pericolo per il benessere del minore, definendo le terapeute donne «misandriche» coinvolte in una «folie à trois» con il bambino e il genitore curante; egli ha anche messo in guardia i giudici dal prendere sul serio le accuse di maltrattamento o abuso nei procedimenti di separazione/divorzio a elevata conflittualità.²⁹² Gardner non ha spiegato per quale motivo da un lato ritenesse che in generale il 95% delle accuse di abuso fossero vere, mentre dall'altro fosse convinto che la stragrande maggioranza delle accuse nei procedimenti di separazione/divorzio fossero false.²⁹³ Oltre ai casi in cui un genitore accusa intenzionalmente o involontariamente l'altro di abuso, una spiegazione dell'argomentazione di Gardner potrebbe risiedere anche nella sua posizione nei confronti dell'abuso sessuale su minori. Il suo lavoro si basa infatti su teorie e concetti psicoanalitici secondo cui la pedofilia è «normale» in molte società. Gardner riteneva infatti che i bambini fossero per natura esseri sessuali che avrebbero iniziato contatti sessuali con gli adulti per sedurli.²⁹⁴

I sostenitori del concetto di PAS di Gardner continuano a svilupparlo da diversi anni²⁹⁵, ma a causa delle critiche rivolte alla definizione del fenomeno come sindrome, stanno progressivamente abbandonando tale denominazione e da alcuni anni parlano generalmente solo di Parental Alienation (PA, alienazione parentale). In parte, gli stessi autori sottolineano che la rinuncia alla denominazione «sindrome» ha il fine unico di evitare critiche.²⁹⁶ In sostanza, però, il concetto è rimasto invariato,²⁹⁷ anche se l'attenzione si è spostata. Oggi, nei lavori dei sostenitori della PA(S), l'argomentazione non si concentra tanto sulle presunte false accuse quanto, piuttosto, sul rifiuto di contatto da parte dei bambini, che oggi assumono un ruolo più attivo. Per spiegare come si arriva al rifiuto di contatto, si fa riferimento ad esempio ai conflitti di lealtà dei bambini a seguito di un forte coinvolgimento nella disputa tra i genitori [...], che possono poi essere risolti in modo diverso dai figli,²⁹⁸ ad esempio evitando un genitore.²⁹⁹ Anche se in questi casi i bambini possono trovarsi in un conflitto di lealtà, l'argomentazione non tiene conto delle possibili altre spiegazioni. Ad esempio, è possibile che la lealtà verso il genitore rifiutato sia scarsa o addirittura assente.³⁰⁰ Occorre prendere in considerazione anche tali possibilità.

²⁹⁰ Ad esempio, Bruch (2001); Gardner (2002); Dettenborn (2022b)

²⁹¹ Death et al. (2019)

²⁹² Bruch (2001)

²⁹³ Faller (1998) cit. da Bruch (2001); anche: Death et al. (2019)

²⁹⁴ Gardner (1986, 1991, 1992) cit. da Clemente & Padilla-Racero (2015); cfr. anche Krüger (2025)

²⁹⁵ Ad esempio, Bernet e Greenhill (2022) descrivono un modello a cinque fattori per la diagnosi dell'alienazione parentale.

²⁹⁶ Bernet et al. (2020) scrivono ad esempio: «Currently, most writers – including the writers of this article – use the phrase «parental alienation» rather than «parental alienation syndrome» because the latter phrase has become controversial for some practitioners. In this context, we consider «parental alienation» and «parental alienation syndrome» to be synonymous. However, PA-detractors repeatedly criticize the use of «syndrome» – in writing and in court testimony – and it is not worth the time and energy required to defend the use of that word.» (p. 1226).

²⁹⁷ Tra gli altri Bernet et al. (2020); von Boch-Galhau (2018)

²⁹⁸ Zimmermann, Fichtner, Walper, Lux & Kindler (2023a, p. 45)

²⁹⁹ Tra i sostenitori di questa tesi figurano William Bernet (tra gli altri Bernet et al., 2016) e, in Svizzera, Staub (2023).

³⁰⁰ Zimmermann et al. (2023a)

8.11.2

Critiche al concetto di PA(S)

Il concetto di Gardner è da tempo oggetto di aspri contrasti su vari fronti.³⁰¹ Oltre al disaccordo sulla denominazione di sindrome, le critiche principali al concetto di PA(S) riguardano i seguenti punti:

- mancanza di prove scientifiche a sostegno della teoria;
- argomentazione tautologica e quindi impossibile da confutare;
- patologizzazione del comportamento protettivo del genitore preferito e dei figli;
- il fatto che nei casi di violenza domestica l'argomento dell'«alienazione parentale» porti a ignorare le dichiarazioni del genitore vittima di violenza e la volontà dei figli, mettendo a rischio la loro sicurezza, considerato che l'argomento dell'alienazione viene avanzato in particolare contro le madri.

Di seguito si esaminano brevemente questi punti critici.³⁰²

Mancanza di prove scientifiche

Ad oggi non esistono studi capaci di dimostrare la validità del concetto di PA(S) e dei relativi meccanismi d'azione presunti. Nonostante l'abbondanza di studi tesi a confermare i presupposti di base della teoria, a fronte delle carenze metodologiche questi non sono in grado né di confermarla né di confutarla. Dimostrano semplicemente che molti professionisti conoscono la teoria o i suoi presupposti di base e li applicano. Le carenze riguardano da un lato la progettazione degli studi (ad esempio studi di casi singoli, assenza di studi con gruppi di controllo adeguati) e dall'altro la selezione degli intervistati (ad esempio professionisti convinti del concetto o persone che si identificano come interessate). Altro aspetto problematico: ben lungi dal formulare ipotesi alternative all'ipotesi PA(S), si concentrano esclusivamente nella ricerca di informazioni che la confermino.

Non è chiaro, inoltre, con quale affidabilità i criteri consentano di riconoscere i casi di alienazione parentale rientranti nella PAS (sensibilità) e con quale affidabilità siano riconoscibili i casi in cui il rifiuto del contatto non è attribuibile all'alienazione parentale (specificità).³⁰³ È quindi difficile distinguere i comportamenti che dovrebbero caratterizzare la PA(S) da quelli attribuibili ad abusi sui minori. Gli studi suggeriscono addirittura che la maggior parte dei sintomi della PAS sono più correlati alle esperienze di violenza subite dai bambini che ai comportamenti alienanti di un genitore.³⁰⁴ La teoria dovrebbe inoltre spiegare perché vi sono indicazioni che il comportamento alienante danneggi in parte più il genitore alienante che il genitore contro cui sono dirette le strategie di alienazione.³⁰⁵ Inoltre, i comportamenti genitoriali definiti come strategie di alienazione spesso non sono distinguibili da comportamenti di protezione giustificati (ad esempio, il rifiuto di avere contatti con il bambino in caso di accuse di violenza).³⁰⁶ Inoltre, le conseguenze psicologiche della PA(S), come depressione e ansia,³⁰⁷ sono segni generali di stress psicologico tipici delle separazioni conflittuali, indipendentemente dall'accusa di alienazione.³⁰⁸

³⁰¹ Per una panoramica cfr. tra gli altri Krüger (2025)

³⁰² Per una trattazione più approfondita di questi punti critici, cfr. tra gli altri Krüger (2025).

³⁰³ Zimmermann et al. (2023b)

³⁰⁴ Tra gli altri Lubit (2019)

³⁰⁵ Zimmermann et al. (2023a, p. 46)

³⁰⁶ Tra gli altri Milchman (2019)

³⁰⁷ Ad esempio, Harman et al. (2019; 2022)

³⁰⁸ Ad esempio, Auersperg et al. (2019); D'Onofrio & Emery (2019)

Argomentazione tautologica

Il fatto che finora non siano disponibili studi scientifici in grado di sostenere o confutare la teoria della PA(S), è probabilmente dovuto anche alla mancanza di falsificabilità conseguente all'argomentazione tautologica. La falsificabilità rappresenta infatti una caratteristica essenziale delle ipotesi e delle teorie scientifiche. Secondo i sostenitori della PA(S), l'alienazione parentale viene diagnosticata quando un bambino mostra i sintomi descritti da Gardner. Non è necessario che il bambino presenti tutti e otto i sintomi. Tale diagnosi implica quindi l'impossibilità di credere tanto alle dichiarazioni del bambino quanto a quelle del genitore preferito. Secondo i sostenitori della PA(S), inoltre, non si può credere nemmeno agli esperti che sostengono le accuse di violenza (vedi sopra). Gardner ha già affermato che la violenza domestica esclude la diagnosi di PAS, essendo giustificato in tali casi il rifiuto del contatto. Ma in assenza di prove oggettive, come spesso accade nei casi di violenza domestica, le accuse non sono credibili³⁰⁹, e sono quindi considerate una classica strategia di alienazione. La PA(S) diventa così una pericolosa ideologia che, nei casi di violenza domestica, mette a rischio la sicurezza dei figli e dei genitori vittime di violenza.

Patologizzazione del comportamento protettivo

Alla luce delle critiche sopra menzionate non sorprende che, nonostante i molti anni di sforzi da parte di Gardner e di altri sostenitori del concetto, la sindrome da alienazione parentale non sia stata ancora inclusa nella Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), né nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali statunitense (DSM-V).³¹⁰ Nel frattempo, tuttavia, questo non sembra più essere l'obiettivo dei sostenitori della PAS, i quali fanno ora piuttosto riferimento ad altre possibilità di inquadramento della PAS nei suddetti sistemi di classificazione; sostenendo che l'alienazione parentale sia una forma di violenza psicologica contro i bambini,³¹¹ in cui il comportamento protettivo del genitore preferito e quello dei bambini viene patologizzato. Gardner³¹², ad esempio, raccomanda agli esperti che svolgono delle valutazioni, di prevenire l'argomento secondo cui la PAS non è una malattia psichiatrica, non essendo elencata nel DSM, ricorrendo quindi a quadri clinici riconosciuti non equiparabili alla PAS, ma che presentano punti in comune con essa. Per quanto riguarda il genitore preferito, si potrebbero prendere in considerazione, ad esempio, alcuni disturbi della personalità (come il disturbo borderline o narcisistico di personalità) o un disturbo delirante; nei bambini, invece, disturbi del comportamento sociale o un disturbo emotivo con ansia da separazione presentano sovrapposizioni con la PAS. In alternativa, si potrebbero considerare malattie psichiatriche comuni al genitore preferito e al bambino (come un disturbo delirante condiviso, altrimenti conosciuta come «Folie-à-deux»).³¹³ È interessante notare che, nonostante il coinvolgimento di almeno tre persone nel processo di alienazione, il collegamento tra PA(S) e malattie mentali si verifica solo in 1-2 di queste persone. Gardner stesso riteneva che anche il genitore rifiutato potesse soffrire, sebbene raramente, di una malattia mentale.³¹⁴

³⁰⁹ Bernet et al. (2020); Clemente & Padilla-Racero (2015)

³¹⁰ Cfr. ad esempio Zimmermann et al. (2023a)

³¹¹ Ad esempio, Bensussan (2017); Bernet et al. (2015); Bernet et al. (2016); von Boch-Galhau (2018)

³¹² Gardner (2003)

³¹³ Krüger (2025, p. 17)

³¹⁴ Gardner (2003)

8.11.3

La PA(S) come rischio per i bambini e i genitori vittime di violenza

È importante notare che i critici del concetto di PA(S) non mettono generalmente in dubbio che alcuni genitori cerchino di mettere i propri figli contro l'altro genitore, accusandolo ingiustamente di violenza. Si tratta tuttavia, probabilmente, di un numero di casi inferiore a quello ipotizzato da Gardner. Sebbene non esistano ancora studi affidabili al riguardo per la Svizzera, studi internazionali dimostrano che la percentuale di false accuse deliberate nei procedimenti di diritto di famiglia varia dal 6 al 35 per cento, a seconda dello studio e della forma di violenza, e che spesso le accuse non vengono formulate dai genitori o dai figli stessi, ma da terzi (in particolare, da segnalazioni anonime).³¹⁵ Si può quindi presumere una percentuale simile di false accuse consapevoli nei procedimenti di separazione/divorzio in Svizzera. Tuttavia, un recente studio commissionato dalla Confederazione su «Offerte di sostegno e misure di protezione per bambini esposti alla violenza nella relazione con i genitori» dimostra che anche in Svizzera la probabilità di false accuse strategiche è sopravvalutata dai giudici civili e dai membri dell'APMA.³¹⁶ Assumendo affrettatamente che si tratti di una falsa accusa, ci si astiene dall'approfondire ulteriormente le accuse avanzate e, quindi, non si chiarisce l'eventuale sussistere di un pericolo per il bene del figlio. Tale aspetto è particolarmente preoccupante se si considera che in Svizzera, nei casi di separazione/divorzio, non si verifica sistematicamente se siano noti episodi di violenza domestica.³¹⁷

Accettare l'argomentazione PA(S) equivale ad accettare un'argomentazione specifica di genere, in cui le donne o le madri sono descritte come vendicative, manipolatrici e isteriche. Di conseguenza, essa viene identificata in letteratura come una narrativa antifemminista.³¹⁸ Sebbene oggi i sostenitori del concetto ammettano che anche i padri possono mostrare comportamenti alienanti, riconoscono che nei procedimenti di divorzio l'argomentazione dell'«alienazione parentale» viene più spesso utilizzata contro le madri.³¹⁹ Di conseguenza, nel suo terzo rapporto annuale il GREVIO afferma, facendo riferimento a vari studi internazionali, che l'uso del concetto di PA(S) minimizza la violenza domestica nei procedimenti di diritto di famiglia. Nonostante l'esistenza di prove, in molti casi, gli abusi sessuali sui minori o altre forme di violenza domestica «scompaiono» una volta introdotto tale concetto nel procedimento.³²⁰ Sempre nel suo terzo rapporto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul in Svizzera, il GREVIO sottolinea i pericoli del concetto di alienazione parentale.³²¹ Nella sua risoluzione in data 6 ottobre 2021, inoltre, il Parlamento europeo ha sottolineato che la cosiddetta «sindrome da alienazione parentale» e concetti e termini analoghi, che si fondano solitamente su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza domestica, colpevolizzando le madri per aver alienato i figli dal padre, mettendo in discussione le competenze genitoriali delle vittime, ignorando la testimonianza del bambino e i rischi di violenza cui sono esposti i figli, pregiudicando quindi i diritti e la sicurezza della madre e dei bambini.³²²

Oltre al GREVIO e al Parlamento europeo, da alcuni anni anche organi giuridici quali la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)³²³ o le Nazioni Unite (ONU) mettono in guardia sui danni potenzialmente derivanti dall'uso del concetto di PA(S) nei casi di violenza domestica. Di conseguenza, il GREVIO ha invitato la

³¹⁵ Tra gli altri, Trocmé & Bala (2005) ; cfr. anche Krüger (2025)

³¹⁶ Krüger et al. (2024)

³¹⁷ Krüger et al. (2024)

³¹⁸ Beck et al. (2021); attualmente all'Università di Friburgo, sotto la direzione della PD Dr. Pauline Milani, è in corso uno studio storico sui movimenti antifemministi in Svizzera tra il 1971 e il 2001, che esamina, tra l'altro, l'uso dell'argomentazione PAS.

³¹⁹ Death et al. (2019)

³²⁰ GREVIO (2022b)

³²¹ GREVIO (2022a)

³²² https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_DE.html

³²³ Nella sua sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato: «The Court shared GREVIO's concerns about the existence of a widespread practice on the part of the civil courts whereby women who cited the issue of domestic violence as a reason for not attending contact sessions between their children and their former partner, and not agreeing to shared custody or visitation rights, were regarded as «uncooperative» parents and therefore as «unfit mothers» deserving of sanctions.» (vgl. [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22002-13880%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-13880%22]}))

Svizzera a continuare a informare sulla PAS le categorie professionali interessate e a sensibilizzare in merito anche l'opinione pubblica. Il GREVIO ha altresì raccomandato di astenersi dall'introdurre un reato che renda punibile l'impedimento dei contatti, come richiesto ad esempio dal consigliere nazionale Philippe Nantermod.^{324, 325} Nella suddetta risoluzione sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini, il Parlamento europeo «ha esortato gli Stati membri a non riconoscere la sindrome di alienazione parentale nella loro prassi giudiziaria e nel loro diritto e a scoraggiarne o addirittura proibirne l'uso nei procedimenti giudiziari, in particolare durante le indagini per accertare l'esistenza della violenza».³²⁶ Diversi Stati, tra cui la Francia, hanno già emanato direttive che limitano e, in alcuni casi, addirittura vietano l'uso di tale concetto da parte dei tribunali.³²⁷ Anche la rete della Convenzione di Istanbul si è espressa a favore di un divieto dell'uso di questo concetto nei procedimenti di diritto di famiglia in Svizzera.³²⁸

8.11.4

Efficacia dell'argomentazione PA(S) nei procedimenti di diritto di famiglia

L'argomentazione PA(S) ha iniziato a esercitare la sua efficacia anche nei procedimenti civili svizzeri almeno a partire dagli anni '90³²⁹ e durante tale periodo anche le organizzazioni per i diritti dei padri hanno iniziato a fare ripetutamente riferimento al concetto.³³⁰ Nei casi di separazione/divorzio con violenza domestica, il rischio che concetti semplicistici come l'alienazione parentale possano avere un impatto è particolarmente elevato, soprattutto perché spesso non sono disponibili prove oggettive. Ciò pone le autorità di fronte a delle sfide, anche se nell'ambito delle procedure di separazione/divorzio non si tratta di stabilire se vi sia stata violenza domestica, ma se sussista un pericolo per il bene del bambino.³³¹ E, in linea di principio, proprio le decisioni in materia di protezione dei minori, che vengono prese in condizioni di incertezza, sono soggette a semplificazioni e distorsioni cognitive.³³² A ciò si aggiunge il fatto che molti decisori sembrano essere convinti che il contatto con entrambi i genitori rappresenti in linea di principio l'interesse del minore.³³³ Questo nonostante gli studi dimostrino, da un lato, che la qualità del coinvolgimento paterno è più importante per il bene del bambino rispetto alla quantità di contatti³³⁴ e, dall'altro, che nei casi di violenza domestica il contatto con il genitore che esercita violenza può costituire un pericolo per il bene del figlio. In tale contesto, una possibile spiegazione dell'efficacia dell'argomentazione PA(S) nei casi di separazione e divorzio con violenza domestica, potrebbe risiedere nel fatto che in tali casi sorge un conflitto tra il diritto dei bambini al contatto con entrambi i genitori (art. 9 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art. 273 CC) e il loro diritto alla protezione dalla violenza (ad esempio art. 11 Cost., art. 19 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). In tale contesto conflittuale la teoria PA(S) può svolgere la sua funzione, fornendo una spiegazione semplice per il rifiuto di un genitore da parte di un figlio e relegando in secondo piano le accuse di violenza domestica, spesso di difficile dimostrabilità. La violenza viene minimizzata e reinterpretata come «normali conflitti di separazione».³³⁵ Studi scientifici, tuttavia, dimostrano che la spiegazione del rifiuto del contatto attraverso l'alienazione parentale è insufficiente, ed è necessario un approccio multifattoriale. Di conseguenza, sono stati sviluppati modelli esplicativi che tengono conto di diversi fattori per spiegare il rifiuto del contatto (ad esempio, le capacità di cura dei genitori, la gestione dei conflitti da parte dei genitori o le capacità di affrontare le difficoltà dei bambini).³³⁶

³²⁴ Mozione 19.3597 Nantermod Philippe, «StGB. Vergehen gegen die Familie. Verweigerung des Rechts auf persönlichen Verkehr mit Strafe bedrohen».

³²⁵ GREVIO (2022a, RN 175f)

³²⁶ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_DE.html

³²⁷ Cfr. Rete Convenzione di Istanbul (2024)

³²⁸ Cfr. Rete Convenzione di Istanbul (2024)

³²⁹ Cfr. Krüger (2025)

³³⁰ Simoni (2005) sottolinea che già alla fine degli anni '90 gli autori Kodje e Koeppel si erano opposti all'uso improprio delle loro osservazioni da parte delle organizzazioni per i diritti dei padri; oggi, ad esempio: <https://www.vaterrechte.ch/>

³³¹ Büchler & Raveane (2024)

³³² Cfr. anche: ad esempio Munro (2021)

³³³ Krüger et al. (2024)

³³⁴ Adamsons & Johnson cit. da Walper (2024); per le madri questo aspetto non è stato ancora studiato.

³³⁵ Krüger et al. (2024)

³³⁶ Zimmermann et al. (2023a)

Anche l'età dei bambini gioca un ruolo importante, poiché la frequenza dei contatti con un genitore con cui il bambino non condivide la quotidianità diminuisce spesso con l'aumentare dell'età, anche se in questo caso si possono riscontrare differenze all'interno della fratria.³³⁷ Non tutti i casi in cui i bambini non hanno più contatti con un genitore sono quindi casi di alienazione. In definitiva, possono anche essere l'espressione di una relazione mai vissuta.

Zimmermann et al. affermano che non è opportuno che i tribunali concentrino la loro attenzione su un singolo fattore (ad es. l'influenza di un genitore) o un singolo processo (ad es. i sentimenti di lealtà contrastanti di un bambino).³³⁸ Per sviluppare una comprensione del rifiuto del contatto, sarebbe piuttosto necessario un approccio multifattoriale. In questo contesto, Zimmermann et al. propongono l'uso di termini «migliori», nel senso di meno influenzati da determinati preconcetti e più descrittivi. Pertanto, invece di parlare di «alienazione», essi propongono di parlare di «problemi di contatto genitore-figlio» o di «interruzione del contatto genitore-figlio». Risulterebbe così chiaro che si tratta dell'espressione della volontà di un figlio che rifiuta il contatto con almeno uno dei genitori. Laddove, invece, si tratti dell'aspettativa di un genitore, percepita dai figli, di allearsi con loro contro l'altro genitore, sarebbe meglio parlare di «pressione di coalizione». I termini «gatekeeping» e «gateopening» si sono invece affermati per porre in evidenza i comportamenti dei genitori che (indipendentemente dal loro successo) mirano a regolare, cioè a limitare o promuovere, il rapporto del figlio con l'altro genitore.³³⁹

8.11.5

Conclusione

Recentemente, il dibattito sull'alienazione parentale o PAS, in corso da circa quattro decenni, ha riacquisito importanza. Le ipotesi semplificate della teoria non corrispondono però, con tutta evidenza, alle attuali conoscenze sulle difficoltà di contatto e sull'interruzione dei contatti tra genitori e figli. Esse trascurano infatti i complessi retroscena del rifiuto e dell'interruzione dei contatti, la cui comprensione è tuttavia fondamentale per valutare quando sia opportuno adottare misure volte a preservare il legame e quando la perdita di contatto rappresenti il male minore.³⁴⁰ Inoltre, continuano a mancare prove scientifiche attendibili a sostegno della teoria. Ciononostante, l'argomentazione PAS può ancora oggi influenzare le procedure di separazione e divorzio e, nei casi di violenza domestica, mettere a rischio la sicurezza dei bambini e dei genitori colpiti. Per questo motivo, diversi attori nazionali e internazionali chiedono che la teoria PAS sia vietata nei procedimenti di separazione e divorzio, anche in Svizzera. Va notato che i termini PAS o alienazione parentale non devono essere utilizzati esplicitamente affinché la teoria possa essere applicata in un procedimento. Le persone coinvolte possono applicare il quadro teorico dell'alienazione parentale anche in modo implicito.³⁴¹ L'influenza di cui la teoria PAS continua a godere nei procedimenti nonostante le massicce critiche, è probabilmente dovuta al sussistere, nei casi di violenza domestica, di un conflitto tra il diritto dei bambini e dei genitori al contatto e il diritto alla protezione. In tale contesto conflittuale, le false supposizioni sulla frequenza delle false accuse di violenza e sull'importanza della frequenza dei contatti con entrambi i genitori per il bene del figlio aumentano la probabilità di adozione della semplicistica argomentazione PAS e di banalizzazione, normalizzazione e, di conseguenza, omessa indagine delle accuse di violenza.³⁴² Nei casi di violenza domestica, tuttavia, il diritto alla protezione dei bambini e dei genitori colpiti deve avere la precedenza sul diritto al contatto. Il semplice divieto di applicare la teoria nei procedimenti non è sufficiente. Gli esperti coinvolti nei procedimenti devono essere maggiormente informati e sensibilizzati sulla teoria, sui rischi ad essa connessi e sullo stato attuale della ricerca in materia di difficoltà e interruzioni dei contatti tra genitori e figli, come auspicato anche dal GREVIO.

³³⁷ Stutz et al. (2022)

³³⁸ Zimmermann et al. (2023a, p. 48)

³³⁹ Zimmermann et al. (2023a, p. 44)

³⁴⁰ Zimmermann et al. (2023b, p. 86)

³⁴¹ Krüger et al. (2024); Saunders (2015)

³⁴² Krüger (2025)

Nei casi di separazione e divorzio, inoltre, è necessario verificare sistematicamente se sono noti episodi di violenza domestica.³⁴³ In questo contesto, è necessario ribadire con forza anche le ulteriori raccomandazioni del GREVIO relative a una migliore attuazione degli articoli 26 e 31 della Convenzione. A tal proposito, il GREVIO raccomanda alla Svizzera, ad esempio, quanto segue:

- Le linee guida e la prassi dovrebbero basarsi sulla consapevolezza che, nei casi di violenza domestica, l'autorità parentale congiunta consente al genitore che esercita violenza di continuare a esercitare controllo e violenza nei confronti del genitore vittima di violenza e dei figli.
- Occorre garantire che le disposizioni di legge che consentono di limitare o revocare l'affidamento e il diritto di visita al genitore che esercita violenza siano applicate correttamente in presenza di indizi di violenza domestica.
- Occorre garantire che ai genitori vittime di violenza non venga tolta la custodia dei figli.
- I rischi che sussistono per il genitore vittima di violenza e per i figli nei contatti con l'altro genitore dovrebbero essere valutati e presi in considerazione in modo più approfondito nelle decisioni relative alla regolamentazione delle relazioni personali, ad esempio anche mediante la revoca del diritto di visita nei casi ad alto rischio.
- Nell'ambito della formazione e del perfezionamento professionale, gli specialisti dovrebbero essere informati maggiormente sugli effetti dannosi della violenza sui bambini (compresa l'esposizione alla violenza domestica tra i genitori) e sulle disposizioni pertinenti della Convenzione di Istanbul.
- Gli esperti dovrebbero inoltre essere informati sul fatto che la cosiddetta sindrome da alienazione parentale non ha alcun fondamento scientifico e occorrerebbe sensibilizzare al riguardo anche l'opinione pubblica.
- Si dovrebbe evitare di modificare la legislazione con l'obiettivo di punire l'impedimento delle visite.
- Infine, dovrebbero essere condotti studi per esaminare in che modo le autorità competenti tengono conto dei casi di violenza e come motivano le loro decisioni in materia di affidamento e diritto di visita, al fine di poter valutare i progressi futuri.³⁴⁴

³⁴³ Krüger et al. (2024); cfr. anche Droz-Sauthier et al. (2024)

³⁴⁴ GREVIO (2022a, p. 50)

9 Bibliografia

Amt für Jugend- und Berufsberatung des Kantons Zürich (2020). Hochstrittige Umgangskonflikte. Fachdossier. Zürich.
Disponibile a questo [LINK](#)

Auersperg, F., Vlasak, T., Ponocny, I. & Barth, A. (2019). Long-term effects of parental divorce on mental health – A meta-analysis. *Journal of psychiatric research*, 119, 107–115.

Beck, D., Gesterkamp, T., Kemper, A., Stiegler, B. & von Barga, H. (2021). Antifeminismus auf dem Weg durch die Institutionen. Strategien und maskulistische Netzwerke. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung.

Bensussan, P. (2017). Aliénation parentale, abus psychologique de l'enfant et DSM-5. *L'Encéphale*, 43, 510–515.

Berk, L. E. (2011). *Entwicklungspsychologie* (5a ediz.). München: Pearson.

Berner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (2013). *Kinder und häusliche Gewalt*.

Bernet, W., Baker, A. J. L. & Verrocchio, M. C. (2015). Symptom Checklist-90-Revised Scores in Adult Children Exposed to Alienating Behaviors: An Italian Sample. *Journal of Forensic Sciences*, 60(2), 357–362.

Bernet, W., Gregory, N., Reay, K. M. & Rohner, R. P. (2018). An Objective Measure of Splitting in Parental Alienation: The Parental Acceptance-Rejection Questionnaire. *Journal of Forensic Sciences*, 63(3), 776–783.

Bernet, W., Gregory, N., Rohner, R. P. & Reay, K. M. (2020). Measuring the Difference Between Parental Alienation and Parental Estrangement. The PARQ-Gap. *Journal of Forensic Sciences*, 65(4), 1225–1234.

Bernet, W., Baker, A. J. L. & Adkins, K. L. (2022). Definitions and terminology regarding child alignments, estrangement, and alienation: A survey of custody evaluators. *Journal of Forensic Sciences*, 67, 279–288.

Bernet, W., & Greenhill, L. L. (2022). The Five-Factor Model for the Diagnosis of Parental Alienation. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 61(5), 591–594.
Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2021.11.026>.

Biberstein, L. & Killias, M. (2016). Häusliche Gewalt in der Schweiz Analysen im Rahmen der Schweizerischen Sicherheitsbefragung 2015.
Disponibile a questo [LINK](#)

Biderbost, Y. & Zingaro, M. (2017). Kindesschutzmassnahmen. In *Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA)* (a cura di), Praxisanleitung Kindesschutzrecht (pp. 44–80). Zürich: Dike Verlag.

Boch-Galhau, W. von (2018). Parental Alienation (Syndrome) – Eine ernst zu nehmende Form von psychischer Kindsmisshandlung. *Neuropsychiatrie*, 32(3), 133–148.

Bruch, C. S. (2001). Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases. *Family Law Quarterly*, 35(3), 527–552.

Brunner R. (2021). *Bedrohungsmanagement als Forderung der Istanbul-Konvention: Eine Übersicht zu den Entwicklungen in der Schweiz*. In Ch. Schwarzenegger & R. Brunner (Hrsg.), *Gewalt gegen Frauen, Fachtagung Bedrohungsmanagement* (pp. 21–48). Zürich: EIZ Publishing.

Büchler, A. (2015). Die Zuteilung der elterlichen Sorge und zivilrechtliche Aspekte der Ausgestaltung der elterlichen Kontakte zu Kindern bei Trennung nach häuslicher Gewalt, Gutachten.
Disponibile a questo [LINK](#)

Büchler, A. & Raveane, Z. (2024). Elterliche Sorge, Obhut, Besuchsrecht und häusliche Gewalt. Die Regelung der elterlichen Sorge und die zivilrechtliche Ausgestaltung der Kinderbetreuung bei Trennungen nach häuslicher Gewalt. Gutachten im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann.
Disponibile a questo [LINK](#)

Büttner, M. (2020). Häusliche Gewalt und die Folgen für die Gesundheit. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 3–23). Stuttgart: Schattauer.

Campbell, J. C., Webster, D. W. & Glass, N. (2009). The danger assessment validation of a lethality risk assessment instrument for intimate partner femicide. *Journal of Interpersonal Violence*, 24(4), 653–674.

Capaldi, D. M., Knoble, N. B., Shortt, J. W. & Kim, H. K. (2012). A Systematic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence. *Partner Abuse*, 3(2), 231–280.

Clemente, M. & Padilla-Racero, D. (2015). Facts speak louder than words: Science versus the pseudoscience of PAS. *Children and Youth Services Review*, 56, 177–184.

Consiglio federale (2021). *Convenzione di Istanbul: Primo rapporto della Svizzera*.
Disponibile a questo [LINK](#)

Cottier, M., Widmer, E. D., Tornare, S. & Girardin, M. (2017). *Interdisziplinäre Studie zur alternierenden Obhut*. Im Auftrag des Bundesamtes für Justiz (BJ).
Disponibile a questo [LINK](#)

D'Onofrio, B. & Emery, R. (2019). Parental divorce or separation and children's mental health. *World psychiatry: official journal of the World Psychiatric Association (WPA)*, 18(1), 100–101.

De Andrade, M. & Gahleitner, S. B. (2020). Kinder, die von Partnerschaftsgewalt mitbetroffen sind. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 91–98). Stuttgart: Schattauer.

Death, J., Ferguson, C. & Burgess, K. (2019). Parental alienation, coaching and the best interest of the child: Allegations of child sexual abuse in the Family Court of Australia. *Child Abuse & Neglect*, 94: 104045.
Doi: [10.1016/j.chiabu.2019.104045](https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104045).

Dettenborn, H. & Walter, E. (2016). Familienrechtspsychologie, 3a ediz., München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Dettenborn, H. (2022a, 3. Oktober). Familien, Hochkonflikt. In M. A. Wirtz (a cura di), Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe.
Disponibile a questo [LINK](#)

Dettenborn, H. (2022b, 20. Januar). Parental alienation syndrome. In M. A. Wirtz (a cura di), Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe.
Disponibile a questo [LINK](#)

Dietrich, P. S., Fichtner, J., Halatcheva, M. & Sandner, E. (2010). Arbeit mit hochkonflikthaften Trennungs- und Scheidungsfamilien: Eine Handreichung für die Praxis. München.
Disponibile a questo [LINK](#)

Droz-Sauthier, G., Gianella-Frieden, E., Krüger, P., Lorenz Cottagnoud, S., Mahfoudh, A. & Mitrovic, T. (2024). Mesures de protection de l'enfant en cas de violence dans le couple parental : de la Convention d'Istanbul au droit suisse. Analyse et propositions. FamPra, 25(3), 570–598.

Fares, R., Najem, R., Hallit, S., Pelissolo, A., Haddad, G. & Naja, W. J. (2023). Parental Alienation in Lebanon: a case report. Journal of Medical Case Reports, 17:164. Doi: 10.1186/s13256-023-03911-3.

Fegert, J. M. (2013). Die Frage des Kindeswohls und der Ausgestaltung des Umgangsrechts nach Trennung der Eltern in Fällen häuslicher Gewalt aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht. In B. Kavemann & U. Kreyszig (a cura di), Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt. (3a ediz., pp. 195–208). Wiesbaden: Springer VS.

Fichtner, J. (2019). Hochkonflikthaftigkeit in familiengerichtlichen Verfahren. In R. Volbert, A. Huber, A. Jacob & A. Kannegießer (a cura di), Empirische Grundlagen der familienrechtlichen Begutachtung (pp. 51–72). Göttingen: Hogrefe.

Fiedeler, G. (2020). Partnerschaftsgewalt gegen Männer. In M. Büttner (a cura di), Handbuch Häusliche Gewalt (pp. 59–67). Stuttgart: Schattauer.

Galantai, J., Ligeti, A. S. & Wirth, J. (2019). Children Exposed to Violence: Child Custody and its Effects on Children in Intimate Partner Violence Related Cases in Hungary. Journal of Family Violence, 34(5), 399–409.

Gardner, R. (2002). Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child-custody Disputes? The American Journal of Family Therapy, 30(2), 93–115.

Gardner, R. A. (2003). Does DSM-IV have equivalents for the parental alienation syndrome (PAS) diagnosis? American Journal of Family Therapy, 31(1), 1–21.

Gloor, D., Meier, H. & Büchler, A. (2015). Evaluation «Umsetzung und Wirkung von Art. 28b ZGB». Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Justiz. Schinznach-Dorf/Zürich.
DOI: <https://doi.org/10.5167/uzh-116719>.

Greve, W. & Bjorklund, D. F. (2018). Evolutionäre Grundlagen. In W. Schneider & U. Lindenberger (a cura di), Entwicklungspsychologie (8a ediz., pp. 61–79). Weinheim/Basel: Beltz.

Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence [GREVIO] (2022a). GREVIO's (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). Strasbourg.
Disponibile a questo [LINK](#), versione francese: [LINK](#)

Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence [GREVIO] (2022b). 3rd General Report on GREVIO's Activities.
Disponibile a questo [LINK](#)

Gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 78 del Codice Sociale Tedesco, Libro VIII (2016). «Umgang bei häuslicher Gewalt?» (Contatti nei casi di violenza domestica), Guida di Francoforte per la valutazione e l'organizzazione dei contatti per i minori che hanno subito violenza domestica da parte del genitore titolare del diritto di visita, Francoforte sul Meno, (2016)
Disponibile a questo [LINK](#)

Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C. & Colombini, M. (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. Glob Health Action, 9, 31516. Doi: <https://doi.org/10.3402/gha.v9.31516>

Gulowski, R. (2020). Partnerschaftsgewalt durch Frauen. In M. Büttner (a cura di), Handbuch Häusliche Gewalt (pp. 68–80). Stuttgart: Schattauer.

Gulowski, R. & Schünemann-Homburg, B. (2020). Beratung von Frauen, die Partnerschaftsgewalt ausüben. In M. Büttner (a cura di), Handbuch Häusliche Gewalt (pp. 272–282). Stuttgart: Schattauer.

Harman, J. J., Leder-Elder, S. & Biringen, Z. (2019). Prevalence of adults who are the targets of parental alienating behaviors and their impact. Children and Youth Services Review, 106, Article 104471. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104471>.

Harman, J. J., Matthewson, M. L. & Baker, A. J. L. (2022). Losses experienced by children alienated from a parent. Current opinion in psychology, 43, 7–12.

Hauri, A. & Zingaro, M. (2020). Kindeswohlgefährdung erkennen und angemessen handeln. Leitfaden für Fachpersonen aus dem Sozialbereich (2a ediz.). Bern: Kinderschutz Schweiz.
Disponibile a questo [LINK](#)

Holmes, L. Jr, Shutman, E., Chinaka, C., Deepika, K., Pelaez, L. & Dabney, K. W. (2019). Aberrant Epigenomic Modulation of Glucocorticoid Receptor Gene (NR3C1) in Early Life Stress and Major Depressive Disorder Correlation: Systematic Review and Quantitative Evidence Synthesis. International Journal of Environmental Research & Public Health, 16(21).
Disponibile a questo [LINK](#)

- Howell, K. H., Barnes, S. E., Miller, L. E. & Graham-Bermann, S. A. (2016). Developmental variations in the impact of intimate partner violence exposure during childhood. *Journal of Injury and Violence Research*, 8(1), 43–57.
- Kavemann, B. (2013). Gewalt in der Beziehung der Eltern – Information und Prävention für Kinder und Jugendliche. In B. Kavemann & U. Kreyssig (a cura di), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt*. (3a ediz., pp. 95–117). Wiesbaden: Springer VS.
- Kindler, H. (2013). Partnergewalt und Beeinträchtigungen kindlicher Entwicklung: Ein aktualisierter Forschungsüberblick. In B. Kavemann & U. Kreyssig (a cura di), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt*. (3a ediz., pp. 27–47). Wiesbaden: Springer VS.
- Kindler, H. & Salzgeber, J. (2023). Elterliche Kooperation und Bindungstoleranz als Kriterien in der Familienrechtspsychologie. *Praxis der Rechtspsychologie*, 33(1), 41–60.
- Koesling, A. (2020). Täterarbeit in Kooperationsbündnissen. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 283–291). Stuttgart: Schattauer.
- Koordinationsstelle Häusliche Gewalt, Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen [KoHG-SG] (2021). Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt, eine Orientierungshilfe für die interdisziplinäre Fallarbeit. Disponibile a questo [LINK](#)
- Krüger, P. & Niehaus, S. (2010). Länderbericht deutschsprachige Schweiz. In E. Dawid, J. Elz & B. Haller (a cura di), *Kooperation von öffentlicher Jugendhilfe und Strafjustiz bei Sexualdelikten gegen Kinder* (pp. 138–220). Wiesbaden: KrimZ Eigenverlag.
- Krüger, P., Caviezel Schmitz, S. & Niehaus, S. (2014). Mythen geistiger Behinderung und sexueller Gewalt im Strafverfahren: Ergebnisse einer qualitativen Analyse von Strafprozessakten aus zwei Deutschschweizer Kantonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 83(2), 124–136.
- Krüger, P. (2015a). Neonatizide und ihre Prävention im deutschsprachigen Raum. *Zeitschrift für Allgemeinmedizin*, 91(1), 16–20.
- Krüger, P. (2015b). Prevalence and Phenomenology of Neonaticide in Switzerland 1980–2010: A Retrospective Study. *Violence & Victims*, 30(2), 194–207.
- Krüger, P. & Niehaus, S. (2016). Zusammenarbeit von öffentlicher Jugendhilfe und Strafjustiz bei Sexualdelikten gegen Kinder in Deutschland und der Schweiz. *Jugendhilfe*, 54(3), 1–8.
- Krüger, P., Lätsch, D., Voll, P. & Völksen, S. (2018). Übersicht und evidenzbasierte Erkenntnisse zu Massnahmen der Früherkennung innerfamiliärer Gewalt bzw. Kindeswohlgefährdungen. (Aspetti della sicurezza sociale n. 1/18). Bern: Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
- Krüger, P., Bannwart, C., Bloch, L. & Portmann, R. (2020). «Gewalt im Alter verhindern.» Grundlagenbericht. (Aspetti della sicurezza sociale n. 2/20). Bern: Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
- Krüger, P. & Caviezel Schmitz, S. (2024). Erleben von Aggressionen und Gewalt in heterosexuellen und queeren Paarbeziehungen. Fact Sheets zu Häuslicher Gewalt in der Schweiz, 1/2024.
- Krüger, P., Lorenz Cottagnoud, S., Mitrovic, T., Mahfoudh, A., Gianella-Frieden, E. & Droz Sauthier, G. (2024). Unterstützungsangebote und Schutzmassnahmen für Kinder, die Gewalt in der elterlichen Paarbeziehung ausgesetzt sind. Schlussbericht. Bern: EBG. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12771306>.
- Krüger, P. & Caviezel Schmitz, S. (2024). Gender-spezifischer Einfluss von Partnerschaftsgewalt auf Depression und Suizidalität. Conferenza al 2. Forschungssymposium Gesundheit Luzern, Luzern, 31 gennaio 2024.
- Krüger, P. (2025). «Steter Tropfen höhlt den Stein?» – Die neue alte Diskussion um die Eltern-Kind-Entfremdung bzw. das Parental Alienation Syndrome und seine Risiken. *FamPra*, 1/2025, 1–23.
- Leuthold, U., Mitrovic, T., Droz-Sauthier, G. & Krüger, P. (2023). Transdisziplinäre Qualitätsstandards für den Kinderschutz. Herausgegeben von Interessengemeinschaft für Qualität im Kinderschutz, Kinderschutz Schweiz, UNICEF Schweiz und Liechtenstein, YOUVITA. Disponibile a questo [LINK](#)
- Lubit, R. (2019). Valid and invalid ways to assess the reason a child rejects a parent: The continued malignant role of «parental alienation syndrome». *Journal of Child Custody: Research, Issues, and Practices*, 16(1), 42–66.
- Marie Meierhofer Institut für das Kind [MMI] & UNICEF Schweiz (2014). Die Kindesanhörung. Ein Leitfaden für die Praxis im Rechts-, Bildungs- und Gesundheitswesen. Zürich. Disponibile a questo [LINK](#)
- Mayer, K. (2010). Männer, die Gewalt gegen die Partnerin ausüben. In Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich, Frauenklinik Maternité, Stadtspital Triemli Zürich & Verein Inselhof Triemli, Zürich (a cura di), *Häusliche Gewalt erkennen und richtig reagieren. Handbuch für Medizin, Pflege und Beratung* (2a ediz., pp. 53–72). Bern: Verlag Hans Huber.
- Masiran, R., Ibrahim, N., Awang, H. & Ying Lim, P. (2023). The positive and negative aspects of parentification: An integrated review. *Children and Youth Services Review*, 144, 106709. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106709>.
- McTavish, J. R., MacGregor, J. C., Wathen, C. N. & MacMillan, H. L. (2016). Children's exposure to intimate partner violence: an overview. *International Review of Psychiatry*, 28(5), 504–518.



- Michel, M. & Schlatter, Ch. (2018). Kommentar zu Art. 273 ZGB. In A. Bächler & D. Jakob (a cura di), *Kurzkommentar ZGB* (2a ediz., pp. 812–813). Basel: Verlag Helbling Lichtenhahn.
- Milchman, M. (2019). How far has parental alienation research progressed toward achieving scientific validity? *Journal of Child Custody: Research, Issues, and Practices*, 16(2), 115–139.
- Munro, E. (2021). Decision-making under uncertainty in child protection: Creating a just and learning culture. *Child & Family Social Work*, 24(1), 123–130.
- New South Wales Government (2015). *Domestic Violence Safety Assessment Tool (DVSAT)*. Disponibile a questo [LINK](#)
- Niehaus, S., Volbert, R. & Fegert, J. M. (2017). *Entwicklungsgerechte Befragung von Kindern in Strafverfahren*. Berlin: Springer.
- Ohms, C. (2020). Gewalt in cis-gleichgeschlechtlichen und trans* Partner*innenschaften. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 81–90). Stuttgart: Schattauer.
- Organizzazione mondiale della sanità [OMS] (2003). *Rapporto mondiale su violenza e salute. Sintesi*.
- Organizzazione mondiale della sanità [OMS] (2012). *Intimate Partner Violence*. Disponibile a questo [LINK](#)
- Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern [POM] (2013). *Leitfaden und Empfehlungen zuhanden von Fachpersonen für Beratungsgespräche mit Kindern, die von häuslicher Gewalt mitbetroffen sind*.
- Reichlin, B. (2017). Möglichkeiten und Grenzen zivilrechtlicher (Schutz-)Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes. In Ch. Schwarzenegger & R. Brunner (a cura di), *Bedrohungsmanagement – Gewaltprävention* (pp. 65–85). Zürich: Schulthess.
- Rete della Convenzione di Istanbul (2024). *Garde des enfants, droits de visite et violence domestique : Situation, enjeux et recommandations à la lumière de la Convention d'Istanbul*.
- Salzgeber, J. (2015). *Familienpsychologische Gutachten. Rechtliche Vorgaben und sachverständiges Vorgehen* (6a ediz.). München: C. H. Beck.
- Saunders, D. G. (2015). Research Based Recommendations for Child Custody Evaluation Practices and Policies in Cases of Intimate Partner Violence. *Journal of Child Custody*, 12, 71–92.
- Schemmel, J., Goede, L.-R. & Müller, P. (2022). *Gewalt gegen Männer in Partnerschaften. Nomos*.
- Schmid, G. (2010). Die Situation von Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erleben. In *Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich, Frauenklinik Maternité, Stadtspital Triemli Zürich & Verein Inselhof Triemli, Zürich* (a cura di), *Häusliche Gewalt erkennen und richtig reagieren.: Handbuch für Medizin, Pflege und Beratung* (2a ediz., pp. 37–51). Bern: Verlag Hans Huber.
- Schmid, C. (2018). *Kindeswohlgefährdung in der Schweiz*. Zürich: UBS Optimus Foundation. Disponibile a questo [LINK](#)
- Schmiedel, A. (2020). Beratung von Männern, die Partnerschaftsgewalt ausüben. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (S. 263–271). Stuttgart: Schattauer.
- Shields, M., Tonmyr, L., Morin, Y., Hovdestad, W., Adams, N., Esposito, T., Trocmé, N. (2021). Testing for seasonality in Canadian child welfare investigations. *Children and Youth Services Review*, 122, 105878.
- Simoni, H. (2005). Beziehung und Entfremdung. *FamPra*, 4/2005, 772–801.
- Sporer, S. L. (2006). Verarbeitung von Gesichtern. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (a cura di), *Handbuch der Sozial- und Kommunikationspsychologie* (pp. 346–353). Göttingen u. a.: Hogrefe.
- Staub, L. (2018). *Das Wohl des Kindes bei Trennung und Scheidung*. Bern: Hogrefe.
- Stutz, H., Simoni, H., Bächler, A., Bischof, S., Degen, M., Heusser, C. & Guggenbühl, T. (2022). *Wenn die Eltern nicht zusammenwohnen — Elternschaft und Kinderalltag, Forschungsbericht zuhanden der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen (EKFF)*. Bern/Zürich. Disponibile a questo [LINK](#)
- Talge, E. (2013). Situationen von Kindern bei Polizeieinsätzen anlässlich häuslicher Gewalt. In B. Kavemann & U. Kreyszig (a cura di), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt*. (3a ediz., pp. 470–478). Wiesbaden: Springer VS.
- Trocmé, N. & Bala, N. (2005). False allegations of abuse and neglect when parents separate. *Child Abuse & Neglect*, 29(12), 1333–1345.
- Ufficio federale di statistica [UST] (2021). *Le famiglie in Svizzera. Rapporto statistico 2021*. Disponibile a questo [LINK](#)
- Ufficio federale di statistica [UST] (2024). *Violenza domestica: Persone danneggiate secondo l'età e il sesso, 2009–2023*. Disponibile a questo [LINK](#)
- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU] (2020a). *Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica. (Scheda informativa AI)*. Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU] (2020b). Violenza nei rapporti di coppia: cause, fattori di rischio e protezione (Scheda informativa A2). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU] (2020c). Forme e conseguenze di genere della violenza domestica (Scheda informativa A6). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU] (2020d). Violenza domestica su bambini e adolescenti (Scheda informativa B3). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU] (2021). Dinamiche della violenza e strategie di intervento (Scheda informativa A3). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU] (2022). Violenza domestica nella legislazione svizzera (Scheda informativa C1). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU] (2024). Cifre sulla violenza domestica in Svizzera (Scheda informativa A4). Disponibile a questo [LINK](#)

Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser/ Informationsstelle gegen Gewalt [AÖF] (o. J.). 26 Fragen zur Gefährlichkeitseinschätzung eines Gewalttäters nach dem DAIP.

Volbert, R. & Lau, S. (2008). Aussagetüchtigkeit. In R. Volbert & M. Steller (a cura di), *Handbuch der Rechtspsychologie* (pp. 289–297). Göttingen u. a.: Hogrefe.

Von Fellenberg, M. (2015). Zur rechtlichen Situation von Kindern. In M. von Fellenberg & L. Jurt (a cura di), *Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen* (pp. 77–111). Würenlos: eFeF-Verlag.

Wadsworth, P., Degesie, K., Kothari, C. & Moe, A. (2018). Intimate Partner Violence During the Perinatal Period. *The Journal for Nurse Practitioners*, 14(10), 753–759.

Walker-Descartes, I., Mineo, M., Condado, L. V. & Agrawal, N. (2021). Domestic Violence and Its Effects on Women, Children, and Families. *Pediatric Clinics of North America*, 68(2), 455–464.

Walper, S. & Langmeyer, A. N. (2019). Belastungs- und Unterstützungsfaktoren für die Entwicklung von Kindern in Trennungsfamilien. In R. Volbert, A. Huber, A. Jacob & A. Kannegießer (Hrsg.), *Empirische Grundlagen der familienrechtlichen Begutachtung* (p.p. 13–50). Göttingen: Hogrefe.

Walper, S. (2024). Wenn Eltern sich streiten und trennen. *DJI impulse*, 3–4, 6–15.

Zimmermann, J., Fichtner, J., Walper, S., Lux, U. & Kindler, H. (2023a). Verdorbener Wein in neuen Schläuchen – Teil 1. *Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe*, 2/2023, 43–49.

Zimmermann, J., Fichtner, J., Walper, S., Lux, U. & Kindler, H. (2023b). Verdorbener Wein in neuen Schläuchen – Teil 2. *Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe*, 3/2023, 83–89.